




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

DOSSIER
RIFERIMENTI NORMATIVI AL TESTO

DDL n. 308-47-188-193-378-1023 e numero 1023
e L.R. DELLE ALTRE REGIONI

Documento n. 31 - 2021

XVII Legislatura
17 novembre 2021



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 – mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328, ART. DA 1 A 9.....	1
D.LGS. 4 MAGGIO 2001, N. 207.....	7
D.P.C.M. 16 FEBBRAIO 1990.....	16
D.LGS. 14-3-2013 N. 33.....	24
D.LGS. 27-1-2010 N. 39.....	24
D.LGS. 23-6-2011 N. 118.....	25
D.LGS. 30-3-2001 N. 165, ART. 35.....	25
D.M. 24-9-2014 N. 202, ART. 202.....	29
L. 22-6-2016 N. 112.....	30
D.P.C.M. 16-2-1990.....	30
L. 20-5-1985 N. 222.....	30
L.R. 16-4-2003 N. 4, ART. 43.....	30
L.R. 26-3-2002 N. 2, ART. 7.....	30
L.R. 14-12-1953 N. 65, ART. 1.....	31
L.R. 26-7-1982 N. 71, ART. 1.....	32
L.R. 18-5-1996 N. 33, ART. 59.....	32
L.R. 27-4-1999 N. 10, ART. 68.....	33
L.R. 20-6-1997 N. 19.....	35
L.R. 7-7-2020 N. 15.....	35
D.P.R. 10-2-2000 N. 361.....	35
C.C. ART. 23.....	35
ABRUZZO.....	37
L.R. 24 GIUGNO 2011, N. 17.....	37
BASILICATA.....	57
L.R. 14 FEBBRAIO 2007, N. 4, ARTT. 28, 29 E 30.....	57
CALABRIA.....	59
L.R. 5-12-2003 N. 23, ART. 15.....	59
CAMPANIA.....	60
L.R. 23-10-2007 N. 11, ART. 16 BIS.....	60
EMILIA-ROMAGNA.....	61
L.R. 26-7-2013 N. 12, ART. 2.....	62
L.R. 12 MARZO 2003, N. 2, ARTT. DA 22 A 26.....	62
FRIULI-VENEZIA GIULIA.....	67
L.R. 11 DICEMBRE 2003, N. 19.....	67
LAZIO.....	87
L.R. 31-12-2016 N. 17, ART. 3 C. 104 E 105.....	87
L.R. 31-12-2015 N. 17, ART. 9 C. 6.....	88
L.R. 6-8-2007 N. 15, ART. 10.....	88
LIGURIA.....	89
L.R. 12-11-2014 N. 33, ARTT. DA 18 A 21.....	89
LOMBARDIA.....	90
L.R. 13 FEBBRAIO 2003, N. 1.....	90

MARCHE	109
L.R. 26 FEBBRAIO 2008, N. 5	110
MOLISE	124
L.R. 10 AGOSTO 2007, N. 23	124
PIEMONTE	136
PUGLIA	154
L.R. 30 SETTEMBRE 2004, N. 15	154
SARDEGNA	182
L.R. 3-12-2015 N. 32, ART. 4	182
L.R. 27-7-2017 N. 13, ART. 1	182
L.R. 23-12-2005 N. 23, ART. 44	183
TOSCANA	184
L.R. 3 AGOSTO 2004, N. 43	184
TRENTINO-ALTO ADIGE	202
L.R. 21 SETTEMBRE 2005, N. 7	202
UMBRIA	238
L.R. 28 NOVEMBRE 2014, N. 25, ARTT. DA1 A 8	238
VALLE D'AOSTA	242
L.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 34	242
VENETO	254
L.R. 30-12-2016 N. 30, ART. 56	254

L. 8 novembre 2000, n. 328, art. da 1 a 9.

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

Capo I

Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Principi generali e finalità.

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Diritto alle prestazioni.

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima

assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive

modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

5. Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona (2).

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 marzo 2001*.

Capo II

Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

(commento di giurisprudenza)

6. Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, come da ultimo modificata dalla *legge 3 agosto 1999, n. 265*.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

7. Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'*articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché dall'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

8. Funzioni delle regioni.

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della *legge 30 novembre 1998, n. 419*.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'*articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'[articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal [regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798](#), convertito dalla [legge 6 dicembre 1928, n. 2838](#), e dal [decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 marzo 1993, n. 67](#). Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'[articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998](#), il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

9. Funzioni dello Stato.

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 20, comma 7*.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'*articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328*.

Publicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento.

1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla *legge 17 luglio 1890, n. 6972*, di seguito denominate «istituzioni» nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'*articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328*, di seguito denominata «legge», in attuazione della delega prevista dall'*articolo 10*.

2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.

2. Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale.

1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'*articolo 22 della legge*, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:

- a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
- b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
- c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

3. Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni.

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'[articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).
2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'[articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972](#), vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.

4. Disposizioni comuni.

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#), dalle quali derivano.
2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), alle condizioni ivi previste.
3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 30 giugno 2008, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva (2).
5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ... (3);
 - b) ... (4);
 - c) ... (5).

7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'*articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.

(2) Comma così modificato prima dall'*art. 2, comma 24, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, poi dall'*art. 1, comma 127, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, dal *comma 338 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e dall'*art. 51-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ed infine dalla lettera *c)* del comma 10 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. Vedi, anche, il comma 10 dell'*art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

(3) Aggiunge un capoverso, dopo l'ottavo, all'*art. 1* parte prima della tariffa allegata al *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(4) Aggiunge la nota *II-quinquies)* all'*art. 1* della tariffa, parte prima, allegata al *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(5) Aggiunge l'*art. 11-ter* alla parte prima della tariffa allegata al *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

Capo II

Aziende di servizi

(commento di giurisprudenza)

5. Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale», o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:

a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;

d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, l'istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove

nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera *d*), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.

7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'[articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

6. *Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona.*

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

7. *Organi di Governo.*

1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.
4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.

8. Funzioni degli organi di Governo.

1. Gli organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

9. Gestione dell'azienda di servizi e responsabilità del direttore.

1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.
3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative

e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

10. Verifiche amministrative e contabili.

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#).

2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.

11. Personale.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'[articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

12. Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione.

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.

13. Patrimonio.

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare: *a)* in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; *b)* in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti – limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi – entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.

5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

14. *Contabilità.*

1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:

a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica *l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come sostituito dall'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.

4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla [legge 4 dicembre 1956, n. 1404](#), e successive modificazioni.

15. IPAB che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.

Capo III

Persone giuridiche di diritto privato

16. Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.

3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#). Alla domanda di registrazione vanno

allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.

17. *Revisione statutaria.*

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:

a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;

b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

18. *Patrimonio.*

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Capo IV

Fusioni

19. *Rinvio alla disciplina regionale.*

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.
2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.
3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.
4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.

Capo V

Disposizioni varie

20. *Poteri sostitutivi.*

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
2. Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo.

21. *Disposizione transitoria.*

1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#), e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

22. *Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano.*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

D.P.C.M. 16 febbraio 1990

Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale (2).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1990, n. 45.

Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la sentenza della *Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988* che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'*art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972*, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata; Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

Ritenuto, altresì, che con l'*art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, si è provveduto a delegare alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni, sicché le autorità competenti all'accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere identificate nelle regioni; Ritenuta, l'opportunità, in esito alla sentenza della *Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988*, di impartire le necessarie direttive, ai sensi dell'*art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, tramite i commissari di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

Considerato, altresì, che con la sentenza sopra ricordata, la Corte costituzionale ha pure indicato nell'*art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348*, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, i referenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell'ordinamento, al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano alle stesse di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera f), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visti gli *articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

1. 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell'ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una tempestiva effettuazione dei medesimi.
3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:
- a) il carattere associativo;
 - b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
 - c) l'ispirazione religiosa.
4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
 - b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscono ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci;
5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrata da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
 - b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
 - c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.
6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
 - b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'[art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.
8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrata dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.

L.R. 9 maggio 1986, n. 22 , art 13, da 30 a 43, 66, 67

Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia (2).

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1986, n. 23.

(2) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 29 settembre 1987, n. 9* (2673/V/SS), la *Circ.Ass. 20 luglio 1989, n. 9*, la *Circ.Ass. 13 agosto 1993, n. 2*, il *Dec.Ass. 9 dicembre 1993*, il *D.P.Reg. 28 maggio 1987*, il *D.P.Reg. 29 giugno 1988* e la *Circ.Ass. 30 marzo 1993, n. 8*. Per la "Riformulazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", il *Dec.Ass. 30 dicembre 1995* e il *D.P.Reg. 28 maggio 1987*, recante: "Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali". Con *Dec.Ass. 21 aprile 1999* sono stati rideterminati i criteri e le modalità "cui attenersi nell'attività erogativa agli enti assistenziali convenzionati per la gestione delle comunità alloggio". Con *D.P.Reg. 25 ottobre 1999* sono stati approvati gli standard strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali. Per l'approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, previste dalla presente legge, vedi il *D.P.Reg. 19 giugno 2000*. Con D.Dirig. 5 aprile 2001 sono state rideterminate le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori, per l'anno 2001. Con *Dec.Ass. 2 maggio 2002* sono state approvate le direttive per la presentazione di programmi di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi ai sensi dell'*art. 39, comma 2, legge n. 104/1992*. Vedi, anche, la *Circ.Ass. 17 febbraio 2003, n. 2* e la *Circ. reg. 26 giugno 2018*.

Art. 13 (6)

Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali.

È istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un comitato consultivo regionale per i servizi socio-assistenziali, presieduto dall'Assessore regionale per gli enti locali o, per delega, dal direttore regionale e composto da:

- due esperti in materia di servizi socio-assistenziali, nominati dall'Assessore regionale per gli enti locali;
- due esperti nella formazione degli operatori sociali, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
- quattro rappresentanti delle associazioni dei comuni, operanti in Sicilia, scelti tra gli amministratori comunali in carica;
 - un rappresentante della sezione siciliana della Unione province italiane;
 - due esperti designati dall'Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

Ai componenti del Comitato ed al segretario spetta un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, ai sensi dell'*art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22*.

Il Comitato è validamente costituito con l'insediamento di almeno sette componenti.

(6) Ai sensi dell'*art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27* "Il comitato di cui all'*articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*, è integrato con quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative".

TITOLO V

Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

(giurisprudenza)

Art. 30

Privatizzazione delle IPAB.

Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Per l'attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro i limiti prefissati al precedente comma, sono determinati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte.

Qualora risulti che fra gli enti di cui al primo comma taluni hanno caratteristiche di enti ecclesiastici, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, forma l'elenco di tali istituzioni e, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, lo trasmette al Ministero dell'interno per le procedure di riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili.

Le operazioni previste dal presente articolo sono completate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sei mesi le IPAB con prevalenti finalità assistenziali ricevono il provvedimento declaratorio, avente carattere di atto definitivo.

I provvedimenti adottati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 31

Utilizzazione delle strutture in conformità ai fini istituzionali.

Le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati ai sensi del precedente articolo 30, entro tre mesi dal ricevimento dell'atto declaratorio previsto dal penultimo comma dello stesso articolo, sono tenute a comunicare ai comuni territorialmente competenti lo stato delle strutture di cui dispongono con contestuali proposte, compatibilmente alle finalità previste da rispettivi statuti, per la utilizzazione delle stesse secondo la tipologia prevista dalla presente legge.

Il comune valuta lo stato di disponibilità delle strutture e la proposta di utilizzazione formulata dall'IPAB, ai fini dell'attuazione immediata delle funzioni trasferite ai comuni a norma della [legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#), ed in particolare per la realizzazione di un modello programmato di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, conforme al piano triennale previsto dall'art. 15.

Entro tre mesi dal giorno in cui ne ha conoscenza, il comune adotta le proprie determinazioni con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica.

In assenza di pronunzia entro il termine di cui al comma precedente, l'IPAB ne rende edotto l'Assessore regionale per gli enti locali, il quale provvede con i poteri sostitutivi previsti dall'art. 91 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.

Ove il comune ritenga accettabili le proposte presentate dall'IPAB, si avvale delle strutture mediante convenzione preordinata al regolamento dei relativi rapporti.

La convenzione è stipulata sulla base di un disciplinare-tipo predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'elaborazione del disciplinare-tipo, l'Assessore può avvalersi del gruppo di consulenza previsto dall'art. 52.

Qualora il comune, con l'atto deliberativo di cui al terzo comma, ritenga le strutture non adatte al proseguimento dell'attività assistenziale, ne informa l'Assessore regionale per gli enti locali che dispone entro 30 giorni propri accertamenti.

Gli accertamenti sono demandati ad una commissione composta dal sindaco del comune o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali e dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione entro 30 giorni rassegna le risultanze degli accertamenti all'Assessore regionale per gli enti locali.

Nel caso di responso favorevole della commissione l'Assessore regionale per gli enti locali invita il comune ad utilizzare le strutture dell'IPAB. Il comune decide entro due mesi dalla notifica della relazione rassegnata dalla commissione di cui al nono comma con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 32

Riconversione delle strutture.

Le IPAB che intendono avviare programmi di riconversione delle proprie strutture e, ove necessario, di mutamento dei propri fini istituzionali in aderenza al riordino dei servizi socio-assistenziali introdotto dalla presente legge, entro tre mesi dal ricevimento dell'atto declaratorio di cui all'art. 30, ne informano i comuni territorialmente competenti.

Tale iniziativa non comporta la cessazione dell'attività assistenziale.

Il comune, in attuazione del piano triennale di cui all'art. 15, si pronunzia, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, sulla proposta dell'IPAB.

In esito alla pronunzia favorevole del comune, i progetti di riconversione sono ammessi al fondo speciale di cui al successivo art. 47 purché sia osservato l'[art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#).

In assenza di pronunzia nel termine di cui al terzo comma le IPAB ne informano l'Assessore regionale per gli enti locali, che promuove entro 30 giorni specifici accertamenti ed ove necessario interviene con i poteri sostitutivi di cui all'art. 91 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.

Ove il comune, con deliberazione consiliare, giudichi antieconomico il piano di riconversione delle strutture ovvero non conforme al proprio modello di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ne informa l'Assessore regionale per gli enti locali che dispone propri accertamenti.

Gli accertamenti sono demandati alla commissione di cui al nono comma dell'art. 31, che rassegna le proprie risultanze, entro 60 giorni, all'Assessore regionale per gli enti locali.

Nel caso di responso favorevole della commissione il comune decide secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 31, decimo comma.

Art. 33

Acquisizione da parte dei comuni dei beni patrimoniali non utilizzabili dalle IPAB.

Qualora in esito alla procedura prevista dai precedenti articoli, l'utilizzazione o la riconversione delle strutture non sia conforme alla tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari introdotta dalla vigente normativa, o comunque, entro due mesi dalla notifica del responso della commissione da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, si pronuncia con deliberazione consiliare, assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, sulla utilizzazione delle strutture e dell'area di sedime per l'attuazione di programmi di pubblico interesse.

L'acquisizione in proprietà delle strutture, in tal caso, ha luogo al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 34

Fusione ed estinzione delle IPAB.

L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.

In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. (22) (23)

La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili.

(22) Per l'interpretazione autentica del presente comma, si veda l'[art. 60 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#).

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno – 6 luglio 2020, n. 135 (pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2020, n. 28, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».

Art. 35

Immobili sottoposti a vincolo monumentale od artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](#).

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta della soprintendenza competente per territorio, ha facoltà di acquisire, al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale, gli edifici di proprietà delle IPAB non direttamente utilizzati per interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o che non siano compresi nei programmi comunali di potenziamento previsti dagli articoli precedenti.

Art. 36

Alienazione di strutture non utilizzabili.

Nel caso in cui la struttura non utilizzabile o non riconvertibile non sia acquisita dal comune con le modalità previste dai precedenti articoli, l'Assessore regionale per gli enti locali, salva l'applicazione dell'art. 35 della presente legge, autorizza l'istituzione proprietaria della struttura ad alienarla mediante vendita all'asta pubblica.

Art. 37

Immobili ad uso di culto.

Gli immobili destinati a fini di culto appartenenti ad IPAB assoggettate alla procedura di estinzione prevista dall'art. 34 o facenti parte di complessi immobiliari che, ai sensi dei precedenti articoli, vengono acquisiti dai comuni a domanda dell'ordinario diocesano sono assegnati in uso all'autorità ecclesiastica competente. Il provvedimento è adottato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, con vincolo di destinazione alla sopradetta finalità.

Cessata la destinazione a fini di culto, l'immobile è restituito al comune territorialmente competente.

Art. 38

Personale delle IPAB sottoposte a fusione.

Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sottoposte a fusione con altre IPAB ai sensi dell'art. 34 transita negli organici della nuova IPAB e viene utilizzato per le sue finalità.

Art. 39

Reimpiego dei mezzi finanziari.

I corrispettivi dei beni alienati dalle IPAB ai sensi dei precedenti articoli sono destinati dalle IPAB stesse all'attuazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito dei programmi comunali di utilizzazione o di riconversione delle strutture previste dagli articoli medesimi.

Art. 40

Disposizioni comuni per le IPAB.

I limiti di valore previsti dall'[art. 4 della legge 26 aprile 1954, n. 251](#) sono commisurati all'importo di cui all'[art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#).

Art. 41

Personale delle IPAB.

Entro il limite del contingente in servizio alla data del 1° luglio 1978, le IPAB provvedono all'inquadramento dei dipendenti non di ruolo che hanno prestato servizio per almeno cinque anni e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento dei dipendenti di cui al precedente comma ha luogo prescindendo dai limiti di età prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi.

I posti residui sono attribuiti mediante concorso riservato ai dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa o siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al successivo comma.

Per l'accesso al concorso riservato si osservano le disposizioni di cui all'art. 9, lett. b), punto 2, del [decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 347](#).

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, nel caso di ulteriore disponibilità di posti, sono estese a coloro che abbiano svolto attività lavorativa per un periodo inferiore a quello prescritto dal richiamato art. 9, lett. b), punto 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347](#). Per l'accesso si tiene conto dell'anzianità posseduta e, in caso di uguale anzianità dell'età.

Agli effetti di quanto prescritto ai precedenti commi le IPAB che non abbiano deliberato la pianta organica sono tenute a provvedervi entro sessanta giorni nei limiti delle unità in servizio alla data del 1o luglio 1978.

Art. 42

Mobilità del personale delle IPAB.

Le IPAB che, in rapporto all'attività svolta, abbiano personale in esubero, ne fanno segnalazione all'Assessore regionale per gli enti locali, indicando i posti e le qualifiche da sopprimere.

L'Assessore, con proprio decreto, dispone il trasferimento del personale presso altre IPAB che abbiano espresso assenso al trasferimento.

Il decreto assessoriale è adottato a seguito di accertamenti ispettivi, da cui consti la sussistenza del pubblico interesse.

Con lo stesso decreto l'Assessore dispone la soppressione dei posti ricoperti dal personale trasferito ed il corrispondente aumento dei posti di organico nelle IPAB cui il personale è assegnato.

Le disposizioni di cui al primo comma trovano attuazione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 41 per l'inquadramento dei dipendenti che, pur essendo in possesso dei requisiti ivi prescritti, non possono essere inquadrati nelle IPAB in cui hanno prestato servizio, per carenza di posti.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si utilizzano prioritariamente i posti disponibili presso IPAB ubicate nella medesima provincia.

Art. 43

Ampliamento delle piante organiche delle IPAB.

Con deliberazione motivata le IPAB possono ampliare le dotazioni delle piante organiche per garantire gli standards socio-assistenziali determinati dalla vigente normativa.

Contestualmente allo ampliamento della pianta organica le IPAB procedono alla ristrutturazione dei posti in organico, onde destinare ai servizi assistenziali i posti in esubero in altre qualifiche.

Ai fini della copertura dei posti è prioritariamente utilizzato il personale delle altre IPAB esistenti sul territorio, di cui all'art. 42, purché per qualifiche corrispondenti.

I posti non coperti mediante la procedura di cui al precedente comma sono ricoperti mediante pubblico concorso.

Art. 66

Contributi alle IPAB ai sensi della [legge regionale 26 luglio 1982, n. 71](#).

I contributi regionali previsti dalla [legge regionale 26 luglio 1982, n. 71](#) sono concessi alle IPAB che ne fanno istanza, fino a quando le IPAB medesime, attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'art. 20, non avranno conseguito l'equilibrio economico-finanziario dei rispettivi bilanci.

Art. 67

Limiti di applicazione dell'art. 23 della [legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#).

Le disposizioni contenute nell'art. 23 della [legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#) cessano di avere vigore il 1° luglio 1987. Oltre tale data continuano a trovare applicazione nei seguenti casi:

- nei confronti dell'IPAB sottoposte alle procedure prescritte dall'art. 31 e seguenti, ove i procedimenti non siano stati ancora definiti alla data del 1° luglio 1987;
- nei confronti delle IPAB sottoposte a fusione con altre IPAB;
- nei confronti delle IPAB sottoposte ad estinzione.

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

D.Lgs. 27-1-2010 n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, art. 35

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 35 *Reclutamento del personale* ([Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituiti prima dall'[art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998](#), successivamente modificati dall'[art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999](#); [Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 274, comma 1, lett. aa\) del D.Lgs n. 267 del 2000](#)) (261) (266) (268)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; (270)
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo [400, comma 15](#), del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#); (258) (259)]

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'[articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento (253).

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando (254). (251)

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. (251)

[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso. (265) (267)]

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative

assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. (247) (263) (269)

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'*articolo 36*. (249) (264)

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4*, comma 3-quinquies, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. (255)

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'*articolo 4*, comma 3-septies del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito con modificazioni nella *legge 30 ottobre 2013, n. 125* (257). (256)

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'*articolo 4* del *decreto legislativo n. 281 del 1997*, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. (256) (271)

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (252). La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (248) (262)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (250) (260)

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'[articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

(247) Comma modificato dall'[art. 1, comma 104, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'[art. 4, comma 16, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#) e dall'[art. 3, comma 10, lett. a\) e b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 218/2016](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(248) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(249) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 marzo 2006, n. 80](#).

(250) Comma inserito dall'[art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'[art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e dall'[art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(251) Comma inserito dall'[art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(252) Per la durata temporale dell'obbligo di permanenza del personale della I area del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vedi l'[art. 15, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

(253) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), modificata dall'[art. 3-ter, comma 2, lett. a\), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#), e, successivamente, così sostituita dall'[art. 3, comma 8, lett. a\), D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2021, n. 113](#).

(254) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(255) Comma sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 18, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 18, comma 1-quinquies, del medesimo D.L. n. 162/2019](#).

(256) Comma inserito dall'[art. 6, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(257) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 ottobre 2013, n. 125».

(258) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(259) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 364, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018](#).

(260) Per l'estensione della validità delle graduatorie di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dall' *art. 6-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

(261) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685*.

(262) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*.

(263) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 15-bis, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130*, l' *art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, l' *art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15* e, successivamente, l' *art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(264) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(265) Comma inserito dall' *art. 3-ter, comma 2, lett. b), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 marzo 2020, n. 12*.

(266) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(267) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 8, lett. b), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

(268) Per i criteri di scelta delle sedi di concorso nell'ambito del decentramento delle prove concorsuali, vedi la *Dir.Min. 26 febbraio 2002*.

(269) Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento vedi il *D.P.R. 17 aprile 2002*, il *D.P.R. 21 ottobre 2002*, il *D.P.R. 12 maggio 2003*, il *D.P.R. 1° giugno 2004*, il *D.P.R. 3 luglio 2004*, il *D.P.C.M. 26 luglio 2005*, il *D.P.C.M. 4 agosto 2005*, il *D.P.C.M. 16 gennaio 2007*, il *D.P.C.M. 11 marzo 2008*, il *D.P.C.M. 5 giugno 2009*, il *D.P.C.M. 26 ottobre 2009*, il *D.P.C.M. 30 novembre 2010*, il *D.P.C.M. 21 aprile 2011*, il *D.P.C.M. 28 ottobre 2011*, l' *art. 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013*, il *D.P.C.M. 20 giugno 2014*, l' *art. 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 15 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 24 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 31 dicembre 2015*, il *D.P.C.M. 3 febbraio 2016*, il *D.P.C.M. 11 giugno 2019*, il *D.P.C.M. 20 giugno 2019*, il *D.P.C.M. 20 agosto 2019*, il *D.P.C.M. 5 dicembre 2019*, il *D.P.C.M. 31 marzo 2020* e il *D.P.C.M. 21 giugno 2021*. Vedi, anche, la Direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05 e l' *art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(270) Vedi, anche, la *Direttiva 23 maggio 2007*.

(271) Per le linee guida previste dal presente comma vedi la *Direttiva 24 aprile 2018, n. 3/2018*.

D.M. 24-9-2014 n. 202, art. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata

dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2015, n. 21.

L. 22-6-2016 n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146.

D.P.C.M. 16-2-1990

Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1990, n. 45.

L. 20-5-1985 n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129.

L.R. 16-4-2003 n. 4, art. 43

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

Art. 43

Norme in favore delle IPAB.

1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'*articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia.

L.R. 26-3-2002 n. 2, art. 7

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2002, n. 14.

Art. 7

IRAP.

1. In attuazione dell'*articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento. (17)
2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.
3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.
4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25 per cento.
5. Le organizzazioni non lucrative di cui al *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, le associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383* e le cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381* sono esenti dall'imposta sulle attività produttive (18).

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile – 28 maggio 2019, n. 128 (pubblicata nella Gazz.Uff. 29 maggio 2019, n. 22, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli *artt. 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

(18) L'esenzione, ai sensi dell'*art. 43, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia.

L.R. 14-12-1953 n. 65, art. 1

Provvidenze assistenziali della Regione.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 dicembre 1953, n. 64.

Art. 1

È autorizzata , a carico del bilancio della Regione, la concessione delle seguenti provvidenze finanziarie:

1) sussidi straordinari in favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali, le quali, per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali;

2) sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività;

3) ... (3);

4) ... (4);

5) sussidi straordinari ad istituti od enti giuridicamente costituiti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti;

6) ... (5);

7) ... (6);

8) sussidi a ministri del culto particolarmente bisognosi, nonché contributi ad enti di culto o a ministri di culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorirne le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione;

9) sussidi e concorsi finanziari ad enti che abbiano finalità educative o culturali o sociali ovvero di prevalente interesse regionale;

10) sussidi e concorsi in favore di enti giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di provvedere alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti, i quali versino in stato di bisogno accertato dal sindaco del Comune di residenza (7).

(3) Abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.*

(4) Abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.*

(5) Abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.*

(6) Abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.*

(7) Il numero 10) è stato aggiunto dall'*art. 1 della legge regionale 23 luglio 1957, n. 44;* successivamente è stato così sostituito dall'*art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 34.*

L.R. 26-7-1982 n. 71, art. 1

Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 luglio 1982, n. 33.

Art. 1

Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'*art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 7,* l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'*art. 6 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946,* convertito nella *legge 27 febbraio 1978, n. 43.*

L.R. 18-5-1996 n. 33, art. 59

Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 maggio 1996, n. 26.

Art. 59

Integrazione retta per il ricovero degli anziani presso strutture residenziali.

1. Entro il limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai Comuni dell'Isola ai sensi dell'*articolo 17, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87,* agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale preordinata al

rimborso degli oneri dell'attività socio-assistenziale di rilievo sanitario, in applicazione del *D.P.C.M. 8 agosto 1985*.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio sociale dei Comuni trasmette all'Azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il Comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione.

3. È facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa, dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti.

4. Il presente articolo ha natura interpretativa dello *articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*, concernente il riordino dell'assistenza e, nel rispetto degli indirizzi ministeriali in materia di integrazione dei servizi sociali e sanitari, si applica anche agli anziani non autosufficienti già ospiti di case di riposo, case protette e comunità alloggio abitate con retta a carico dei Comuni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali che hanno assunto direttamente od in convenzione gli oneri dell'assistenza sanitaria e/o delle prestazioni a rilievo sanitario per il ricovero degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

L.R. 27-4-1999 n. 10, art. 68

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 aprile 1999, n. 20.

(giurisprudenza)

Art. 68

Snellimento dell'azione amministrativa. Organi collegiali.

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.

2. [La Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'*articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42* è soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali] (133).

3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
- b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;

d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B.

e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni (134).

4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.

5. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.

6. Le singole amministrazioni provvedono, altresì, ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale.

7. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5.

8. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999 (135), sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.

9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio (136).

(133) Comma abrogato dall'art. 21, comma 14, primo periodo, *L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*.

(134) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 14, secondo periodo, *L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «3. Sono soggetti al controllo dell'Assessorato predetto gli atti relativi alle materie sotto elencate. Tali atti, trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale degli enti locali, sono approvati o annullati, con decreto assessoriale da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali l'Assessorato non abbia adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti relativi alle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
- b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni;
- c) liti attive e passive e transazioni;
- d) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- e) nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio;
- f) atti riguardanti il patrimonio immobiliare delle istituzioni;
- g) modifiche allo statuto.».

(135) Termine prorogato al 30 settembre 2001 dall'*art. 56, comma 5, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

(136) A norma di quanto disposto dall'*art. 131, L.R. 3 maggio 2001, n. 6* per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i termini temporali stabiliti dal presente comma sono ridotti a quarantacinque giorni.

L.R. 20-6-1997 n. 19

Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 giugno 1997, n. 30.

L.R. 7-7-2020 n. 15

Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 10 luglio 2020, n. 38, S.O. n. 23.

D.P.R. 10-2-2000 n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59). Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2000, n. 286.

c.c. art. 23

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [\[c.c. 16\]](#) possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [\[c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69\]](#).

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [\[c.c. 1445, 2391\]](#).

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [\[c.c. 2378; disp. att. c.c. 10\]](#).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [\[disp. att. c.c. 9\]\(1\)](#).

(1) Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361*.

Abruzzo

L.R. 24 giugno 2011, n. 17

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 luglio 2011, n. 43.

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

2. Il riordino, attuato nel rispetto delle finalità e volontà fondative, dei principi degli Statuti e Tavole di fondazione di ciascuna Istituzione, comporta:

- a) la trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- b) l'estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. Le Istituzioni così riordinate, operanti in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, realizzato nel territorio regionale, ai sensi della [legge n. 328/2000](#).

4. La presente legge disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Capo I

Riordino delle IPAB

Art. 2 *Trasformazione delle IPAB.*

1. Sono tenute a trasformarsi in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli [articoli 3, 4, 5 e 6](#), tutte le Istituzioni di cui al comma 1 dell'[art. 1](#), comprese quelle concentrate negli ex Enti Comunali di Assistenza (ECA) e da questi amministrate e quelle riunite, raggruppate, consorziate, già disciplinate dall'abrogata [legge 6972/1890](#), che:

- a) svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi socio assistenziali e socio-sanitari;
- b) erogano esclusivamente contributi economici;

c) operano prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le Istituzioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato soltanto se sono in possesso dei requisiti previsti dal [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

Art. 3 *Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.*

1. Le Istituzioni che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, fondazioni o associazioni, sono tenute ad assicurare la salvaguardia delle finalità statutarie e delle Tavole di fondazione, nonché della volontà dei fondatori.

2. Il requisito di cui all'[art. 1, comma 4, lettera b\), del D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#) si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente, mentre il requisito di cui all'[art. 1](#), comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

3. Il requisito di cui all'[art. 1, comma 6, lettera b\), del D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#) si considera soddisfatto quando all'Autorità Ecclesiastica o ad Enti religiosi compete, secondo la previsione dello Statuto, la designazione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante.

4. Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato le Istituzioni che svolgono attività inerente la sfera educativo-religiosa, per la quale hanno ottenuto il relativo decreto di riconoscimento, ai sensi dell'[art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382](#)).

5. Le Istituzioni già concentrate negli ex ECA e da questi amministrate non possono in alcun caso trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 4 *Procedimento per la trasformazione.*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonché la ricognizione:

a) delle situazioni giuridiche pendenti;

b) del saldo di tesoreria;

c) del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;

d) delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;

e) dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;

f) del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici:

1) la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto;

2) la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennità di posizione previste dal CCNL, nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Se il provvedimento di cui al comma 1 è finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predispone l'atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della [L.R. 3 marzo 2005, n. 13](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'[art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#). Abrogazione della [L.R. n. 6/1991](#)), secondo quanto previsto dal [Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#): Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto (n. 17 dell'[allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59](#)).

4. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1, è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c) indisponibilità dei beni destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio;

e) obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa.

5. I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'[art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338](#) (Disposizioni urgenti in materia

di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 1989, n. 389](#).

6. La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione.

7. L'Ente è tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.

8. Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o concentramento.

9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell'ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi 2, 3 e 4 [\(2\)](#).

9-bis. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro trenta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9 [\(3\)](#).

10. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:

- a) sussista sul territorio di riferimento una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate;
- b) le Istituzioni riordinate sub lettera a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività;
- c) ciascun patrimonio delle costituende ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1 [\(4\)](#).

10-bis. La proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 10 [\(6\)](#).

11. [L'efficacia della norma di cui al comma 10 è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento attuativo] [\(5\)](#).

12. Qualora in un ambito provinciale siano presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento delle Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà ed omogeneità, e di garantire efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, razionalizzando ed

ottimizzando gli interventi sul territorio, la Giunta regionale, nei centottanta giorni successivi al termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 1, determina la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni che hanno verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della natura pubblica.».

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 2, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 3, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «10. Di norma, è prevista la costituzione di una sola ASP in ciascuna Provincia. In relazione alle esigenze e alle peculiarità del territorio, nonché alla necessità di assicurare una migliore erogazione dei servizi, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, ne costituisce un'altra per ciascuna Provincia, qualora sussista una diffusa presenza sul territorio stesso di un adeguato numero di Istituzioni riordinate, che siano in possesso di patrimoni il cui volume può assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività in entrambe le Aziende e che comunque non sia inferiore a euro 5.000.000 (5 milioni di euro).».

[\(5\)](#) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 5, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 4, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#).

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 5 Norme di salvaguardia.

1. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica né all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nel rispetto delle norme di cui al [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 13](#) e di cui al [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), per effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attività statutarie, è consentita la modifica della dotazione organica limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative, ad invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando, in ogni caso, la necessaria compatibilità con le disponibilità di bilancio. [\(7\)](#)
3. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazione o Associazione, non possono procedere, anche in forma parziale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, né alla costituzione di diritti reali sugli stessi, né alla stipula di contratti di comodato e di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.
4. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentito il Comune interessato, può autorizzare alienazioni parziali di patrimonio, in caso di effettive esigenze connesse con il reperimento di risorse finanziarie, diversamente non ottenibili, da destinare ad urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli immobili direttamente utilizzati per le attività statutarie, la cui mancata esecuzione pregiudica la regolare erogazione dei servizi.

5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1 dell'[art. 4](#), all'inventario da redigere all'atto della trasformazione, ai sensi dell'[art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 207/2001](#), deve essere allegato, anche se con esito negativo, il verbale di ricognizione concernente i livelli e i canoni enfiteutici, nonché gli atti di alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, di costituzione di diritti reali sugli stessi a favore di terzi, di stipula di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, disposti in violazione della pregressa normativa statale e regionale di salvaguardia.

[\(7\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 161 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 6 *Procedimento di estinzione* [\(8\)](#) [\(9\)](#).

1. Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino:

a) non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine fissato;

b) non disporre di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio sufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari, nonché la concreta erogazione dei servizi;

c) di versare, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi, in una situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni;

d) di versare in situazioni di inattività o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione, per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.

2. La medesima deliberazione di cui al comma 1 dispone il trasferimento alle costituite ASP territorialmente competenti delle funzioni, dei patrimoni, ove esistenti, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi delle Istituzioni estinte.

[\(8\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Estinzioni. 1. Sono dichiarate estinte, a seguito di accertamento d'ufficio da parte del competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, le Istituzioni che:

a) entro il termine fissato, non hanno approvato o non risultano in grado di approvare il provvedimento di cui al comma 1 dell'[art. 4](#);

b) dispongono di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio assolutamente insufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari e la concreta erogazione dei servizi, che configurano oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari;

c) risultano, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi e su conforme dichiarazione del Comune, in situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni;

d) risultano aver esaurito le finalità statutarie e delle Tavole di fondazione, ovvero non sono più in grado di conseguirle;

e) si trovano in situazioni di inattività o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.

2. L'estinzione è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3. L'estinzione, disposta per una delle cause di cui al comma 1, comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni, con vincolo di destinazione a finalità sociali, all'ASP territorialmente competente e, fino alla sua costituzione, al Comune o ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso le quali gli Enti perseguivano i fini istituzionali, con obbligo di successivo conferimento alla rispettiva ASP, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge.

4. Fino alla costituzione delle ASP, il personale dipendente di ruolo delle Istituzioni estinte è temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione.

5. Con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione previsti al comma 1 dell'[art. 4](#) sono affidati, in qualità di organo liquidatore, al Sindaco pro tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta, il quale è tenuto a concludere le relative procedure entro il termine di centoventi giorni dalla data di efficacia del provvedimento regionale di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di avvalersi, eventualmente, senza oneri a carico dell'Istituzione, di un suo delegato, nonché, per le implicazioni di natura tecnica, contabile e amministrativa, delle strutture organizzative del Comune stesso.

6. Sono trasferite ai rispettivi Comuni, con obbligo di conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, le strutture destinate ad attività socio assistenziali e socio-educative appartenenti ad Istituzioni infraregionali, aventi sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate, in regime di convenzione, con impiego di fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della [legge 10 agosto 1950, n. 646](#) (Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale - Cassa per il Mezzogiorno) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla [L. 19 dicembre 1992, n. 488](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 22 ottobre 1992, n. 415](#), recante Modifiche alla [legge 1° marzo 1986, n. 64](#), in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), originariamente destinate a funzioni socio-educative di competenza dei Comuni stessi e non più utilizzate né oggettivamente più utilizzabili per le primitive finalità, non sussistendo le condizioni che ne avevano determinato il rapporto di convenzione.

7. Entro il termine previsto al comma 1 dell'[art. 4](#), i Comuni accertano l'eventuale presenza sul proprio territorio delle strutture di cui al comma 6 e ne deliberano, con provvedimento di Consiglio, l'acquisizione al patrimonio. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. Nei successivi trenta giorni, il provvedimento stesso è trasmesso, per gli ulteriori adempimenti, al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, nonché al Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare della Giunta regionale e, se costituita, alla ASP di riferimento.».

[\(9\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 161 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale degli originari commi 3, 4, 6 e 7.

Capo II

Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 7 *Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.*

1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.
2. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statuari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.
3. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e socio-sanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.
4. Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nella forma dell'Istituzione, dell'Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della società ovvero dell'associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall'Ente titolare, possono confluire nell'Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto dell'articolo 4, comma 1, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno all'Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del Consiglio comunale ⁽¹⁰⁾.
5. Le attività direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzanti la natura dell'Ente, devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel regolamento di organizzazione.
6. I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza nell'Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa.
7. I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all'Azienda, con attribuzione al Comune stesso, con le modalità indicate all'art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale ⁽¹¹⁾.
8. All'Azienda possono partecipare, in qualità di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.

(10) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «4. Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) nella forma dell'Istituzione, dell'Azienda speciale di servizi, anche consortile, o della società ovvero dell'associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall'Ente titolare, confluiscono nell'Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto al comma 1 dell'[art. 4](#), i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi è riservata, in seno all'Assemblea dell'ASP, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale.».

(11) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 2, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «7. I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all'Azienda, con diritto del Comune stesso alla rappresentanza nell'Assemblea equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale.».

Art. 8 Statuti e Regolamenti.

1. Gli Statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano, sulla base della vigente normativa statale e regionale, le finalità, le modalità organizzative e gestionali, nonché l'elezione degli Organi di governo, assicurando il rispetto delle originarie volontà costitutive delle Istituzioni trasformate che hanno dato vita all'Azienda.
2. Lo Statuto, elaborato secondo le linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, determina, in particolare:
 - a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli Organi delle Aziende;
 - b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle Aziende.
3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione della ASP su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti originari di interesse delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda (ASP), nonché degli altri Enti ed organismi eventualmente aderenti all'Azienda stessa, a maggioranza degli aventi diritto, che rappresentino almeno i due terzi dei voti assembleari.
4. Lo Statuto è omologato con provvedimento della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
5. Le modifiche, variazioni ed integrazioni dello Statuto, anche conseguenti a nuove adesioni, sono approvate con le stesse modalità e nei termini di cui ai commi 3 e 4.
6. I Consigli di Amministrazione delle ASP, in conformità alle linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, adottano Regolamenti di organizzazione e di contabilità che in particolare individuano:
 - a) le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;

b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli Organi.

Art. 9 *Assemblea dei portatori di interesse.*

1. In ciascuna ASP è istituita l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda e degli altri Enti e Soggetti eventualmente partecipanti all'Azienda stessa, ai sensi della presente legge.

2. L'Assemblea è composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano all'interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facoltà di cui all'articolo 7, comma 4, o articolo 7, comma 7 [\(12\)](#).

3. A ciascun membro è attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all'interno dell'Assemblea dell'ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell'Organo consiliare [\(13\)](#).

4. Ai Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza [\(14\)](#).

5. L'Assemblea formula pareri in merito all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresì, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza.

6. Per l'organizzazione della propria attività, l'Assemblea adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea stessa.

7. [Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, il Presidente dell'Assemblea è scelto tra i componenti portatori di interesse designati dallo stesso Comune] [\(15\)](#).

8. L'Assemblea è formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9. La Giunta regionale provvede, altresì, sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

10. Ai componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso, essendo la funzione esercitata esclusivamente a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.

(12) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «2. L'Assemblea è composta da tanti membri quante sono le rappresentanze attribuite ai portatori originari di interessi dalle Tavole di fondazione e dagli Statuti delle Istituzioni riordinate, ivi incluse quelle di competenza della Regione, precedentemente riservate ad Organi o Enti dello Stato, integrate da quelle relative ad altri organismi che partecipano all'Azienda.».

(13) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 2, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «3. Qualora, in relazione alle previsioni statutarie di ciascuna delle Istituzioni partecipanti all'Azienda (ASP), uno stesso soggetto portatore di interessi, ivi compresa la Regione, abbia titolo ad esprimere una pluralità di rappresentanze, al soggetto medesimo spetta un solo rappresentante, al quale è attribuito un numero di voti assembleari corrispondente alla somma delle rappresentanze comunque ad esso riservate. Allorché, in base alla previsione statutaria di una IPAB, un Comune o la Provincia ha titolo ad esprimere più di due rappresentanze per la medesima IPAB, la designazione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'ASP è limitata solo a due membri, di cui uno riservato alla minoranza del Consiglio comunale o provinciale, con attribuzione a ciascuno di essi di un numero di voti corrispondente alla somma delle rispettive rappresentanze comunque attribuite.».

(14) Comma così sostituito dall' [art. 4, comma 3, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «4. Al Comune sede di Istituzione concentrata nell'ECA e da questi amministrata, è attribuita, in seno all'Assemblea, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una riservata alla minoranza del Consiglio comunale. Nei Comuni capoluoghi di Provincia, le rappresentanze attribuite sono equivalenti a cinque membri, di cui due riservate alla minoranza del Consiglio comunale.».

(15) Comma abrogato dall' [art. 4, comma 4, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#).

Art. 10 *Organi.*

1. Sono Organi delle Aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori.

2. Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal [D.Lgs. 267/2000](#). In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell'Azienda le seguenti funzioni:

- a) presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;

- b) presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;
 - c) sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa;
 - d) amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP) stessa;
 - e) amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
 - f) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
 - g) coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'Azienda;
 - h) coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'Azienda.
3. I componenti degli Organi dell'Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
-
-

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 11 *Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione.*

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali:
 - a) uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
 - b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.
2. Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo in seno all'Assemblea dei portatori di interesse.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.
5. La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di adeguata esperienza in attività amministrativa, con particolare riguardo alla gestione di servizi e strutture sociali.
8. Al Presidente dell'Azienda compete un'indennità annua lorda onnicomprensiva, determinata dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, ovvero non superiore al dieci per cento se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, fatta salva la corresponsione dei rimborsi spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione. [\(16\)](#)
9. A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità annua lorda onnicomprensiva di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda. [\(16\)](#)

[\(16\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 161 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 12 *Il Collegio dei Revisori.*

1. Il Collegio dei Revisori, organo di revisione contabile dell'Azienda, è composto da tre membri, dei quali:
 - a) uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
 - b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.
2. Se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, le attribuzioni e le funzioni del Collegio sono conferite ad un Revisore Contabile Unico, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.
3. I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del collegio stesso o di Revisore unico, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.
 5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali.
 6. A ciascun componente del Collegio dei Revisori o al Revisore Contabile Unico spetta un compenso annuo lordo, determinato dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità attribuita al Presidente dell'Azienda.
-

Art. 13 *Sede.*

1. Di norma, la sede dell'Azienda è fissata nella città capoluogo di Provincia, in una delle strutture appartenenti alle IPAB trasformate.
 2. Qualora in una Provincia sia istituita una seconda Azienda ovvero la città capoluogo sia priva di istituzioni che danno vita all'Azienda, la sede è individuata nel Comune in cui aveva sede l'IPAB trasformata ovvero nel Comune in cui è concentrato il maggior numero di Istituzioni riordinate, che dispongono di strutture idonee per tali finalità, tenuto conto anche della posizione centrale del Comune stesso rispetto al territorio di riferimento.
 3. Qualora ad una ASP partecipino, a norma dell'[art. 4](#), comma 12, anche Istituzioni di altra Provincia, la sede dell'Azienda è individuata nella città capoluogo della Provincia nella quale confluiscono le Istituzioni stesse.
-

Art. 14 *Gestione dell'Azienda.*

1. Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, l'Azienda, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilità di istituire, per ciascuna area di attività, una distinta struttura, la cui responsabilità, di norma, è affidata ad un dirigente.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la responsabilità di strutture organizzative preesistenti e funzionanti può continuare ad essere affidata, per un periodo massimo di tre anni, a personale in servizio nell'Istituzione riordinata, in possesso di comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto nell'Istituzione stessa, per almeno un quinquennio, attività di coordinamento tecnico o amministrativo, in posizione funzionale corrispondente alla qualifica apicale di Segretario-Direttore di ruolo, ovvero a dipendenti di una delle Istituzioni medesime che abbiano conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.

3. È attribuita al Direttore la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati.
4. L'incarico di Direttore è conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti;
 - b) [esperienza, almeno quinquennale, di direzione maturata in Enti, Aziende e Strutture pubbliche, in posizione dirigenziale o direttiva apicale] [\(17\)](#).
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non può superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.
6. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, è soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
8. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'[art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla [legge 11 febbraio 2005, n. 15](#), sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.

[\(17\)](#) Lettera abrogata dall' [art. 15, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 32](#) della medesima legge).

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 15 *Personale dell'Azienda.*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dall'[art. 11 del D.Lgs. n. 207/2001](#), nonché dalle previsioni normative contenute nel [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 13](#). Al personale dipendente delle

Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

2. Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

3. Fino all'approvazione della dotazione organica di cui al comma 2, le Aziende non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, dovendo utilizzare prioritariamente il personale, comunque in servizio, delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda stessa.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2, le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie, possono essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell'[art. 5](#), fatta salva, in ogni caso la compatibilità con le disponibilità di bilancio. ⁽¹⁸⁾

⁽¹⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 161 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 16 *Patrimonio dell'Azienda.*

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'[art. 4](#), nonché da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'[art. 13 del D.Lgs. 207/2001](#), tenuto conto dei seguenti principi:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c) indisponibilità dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attività statutarie ed all'erogazione dei servizi.

3. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullità.

Art. 17 *Contabilità dell'Azienda.*

1. In materia di contabilità, l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:

- a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;
- b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;
- c) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;
- f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'[art. 16](#).

2. I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'[art. 14 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#).

Art. 18 *Controllo e vigilanza sulle Aziende.*

1. È attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualità sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del [D.M. 24 maggio 2001, n. 308](#).

2. In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:

- a) lo svolgimento delle attività sia coerente con i fini statutari;
- b) la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versi in situazioni di organo scaduto o decaduto;

d) i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.

3. Tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall'Azienda devono essere accessibili sul sito internet aziendale entro 5 giorni dall'adozione.

Art. 19 *Potere sostitutivo.*

1. Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, il competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, con apposita comunicazione, assegna il termine di giorni 15 per fornire chiarimenti in merito, per rimuovere le cause che hanno dato luogo all'irregolarità e per ricondurre tempestivamente la situazione alla normalità.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ovvero ritenuta impraticabile ogni altra soluzione per ricondurre a normalità la situazione dell'Azienda, ivi inclusa l'eventuale nomina di un Commissario ad acta, con provvedimento della Giunta regionale, si procede allo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali per un periodo non superiore a sei mesi, un Commissario Straordinario regionale, in possesso di adeguata professionalità.

3. Al Commissario Straordinario regionale sono attribuiti tutti i poteri dei disciolti Organi di governo, fatti salvi gli ulteriori adempimenti contenuti nel provvedimento di nomina.

4. Il Commissario Straordinario è tenuto a relazionare periodicamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali sullo stato di attuazione degli adempimenti prescritti con il provvedimento di nomina.

5. Al Commissario Straordinario, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, è corrisposta un'indennità equivalente a quella spettante al Presidente dell'Azienda.

6. In caso di omissioni o irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che non comportano lo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, al fine di ripristinare le condizioni di normalità nella conduzione dell'Azienda stessa, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, si provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, da individuare, di norma, tra dirigenti e funzionari regionali in possesso di specifiche conoscenze in materia.

7. Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta sono definiti i tempi operativi e le modalità di attuazione degli adempimenti, nonché il trattamento economico spettante, secondo la vigente normativa, con oneri a carico dell'Azienda inottemperante.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 Abrogazioni.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) [L.R. 2 ottobre 1998, n. 110](#) recante "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale";
 - b) [L.R. 29 novembre 1999, n. 125](#) recante "Interventi per l'attivazione di R.S.A. pubbliche";
 - c) [L.R. 18 marzo 1995, n. 13](#) recante "Disposizioni in materia di nomina dei Commissari e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)".
-

Art. 21 Norme finali e transitorie.

1. Ai processi di trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal [D.Lgs. 207/2001](#).
2. In sede di prima applicazione della presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in materia, dettati dalla [legge 328/2000](#), e dal [D.Lgs. 207/2001](#), e con le disposizioni della presente legge.
3. Nel periodo transitorio e fino alla costituzione delle ASP, non è consentito porre in essere rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno.
4. Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, già previsti dalla [L.R. n. 110/1998](#) e dalla [L.R. n. 125/1999](#).
5. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'automatica decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni regionali e statutarie, nonché dei corrispondenti Organi di revisione contabile precedentemente incaricati ai sensi della [L.R. n. 125/1999](#).
6. Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali, nonché la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'[art. 4](#), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un "Organismo Straordinario" la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili.
7. L'Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall'art. 11, comma 4 ⁽¹⁹⁾.

8. Ciascun Organismo straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell'Organismo Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell'Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell'Organismo Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP ⁽²⁰⁾.

9. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'[art. 4](#), nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con insufficienti strutture burocratiche, l'Organismo Straordinario si avvale, senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attività statutaria.

10. Nelle Istituzioni prive di una propria organizzazione burocratico-amministrativa, che risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ – Promozione Sociale), al fine di assicurare la continuità degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla costituzione dell'ASP, della collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilità delle attività e delle procedure tecnico-amministrative afferenti al progetto stesso non siano state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni.

11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attività di ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell'[art. 4](#).

12. In via transitoria e fino alla costituzione dell'Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un territorio costituito da più Province, contestualmente alla nomina dell'Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un Collegio dei Revisori, a cui è affidata la revisione economico-contabile di tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della [L.R. n. 125/1999](#).

13. Al Presidente e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all'articolo 10 comma 1, non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell'Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è altresì corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP ⁽²¹⁾.

13-bis. Gli Enti competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività) convertito nella [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ⁽²²⁾.

14. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al [D.Lgs. 267/2000](#), nonché alla [legge n. 328/2000](#), al [D.Lgs. n. 207/2001](#), al [D.M. 24 maggio 2001, n. 308](#), ed alle altre norme in materia.

[\(19\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «7. L'Organismo Straordinario, al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di amministrazione di ciascuna Istituzione, è nominato per la durata di un anno e comunque fino alla completa realizzazione del riordino delle Istituzioni interessate, che danno vita nel territorio di riferimento all'Azienda prevista dalla presente legge.».

[\(20\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 2, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «8. Ciascun Organismo Straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il provvedimento di nomina definisce il trattamento economico spettante ai componenti dell'Organismo Straordinario, nella misura massima prevista dall'[art. 11](#), con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni amministrate, ciascuna in proporzione diretta all'entità del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio.».

[\(21\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 3, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «13. La composizione, le funzioni e le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dall'[art. 12](#). Il trattamento economico di ciascun Revisore è definito con il provvedimento di nomina, nella misura massima del venti per cento del compenso spettante al Presidente dell'Organismo Straordinario, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni soggette a revisione, ciascuna in proporzione diretta all'entità del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio.».

[\(22\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 4, L.R. 25 novembre 2013, n. 43](#).

Art. 22 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Basilicata

L.R. 14 febbraio 2007, n. 4, artt. 28, 29 e 30
Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 17 febbraio 2007, n. 10.

(2) Vedi anche quanto dispone, in attuazione della presente legge, l'art. [40, comma 2, L.R. 27 giugno 2008, n. 11](#) e la [Delib.G.R. 15 settembre 2017, n. 942](#).

TITOLO VI

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 28

Trasformazione delle IPAB ⁽¹⁵⁾.

1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), aventi sede legale in Basilicata con lo scopo di fornire servizi alla persona, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi assistenziali, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione, ovvero in aziende pubbliche, secondo le modalità e i procedimenti di cui al [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#) e al [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#) ⁽¹⁶⁾.

2. All'attuazione di quanto previsto al precedente comma 1 provvede la Giunta regionale, che a tal fine adotta appositi atti di indirizzo, avendo cura di sentire gli enti locali, le istituzioni interessate, le organizzazioni sindacali e del terzo settore.

⁽¹⁵⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 gennaio 2013, n. 42](#).

⁽¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. [1, comma 1, lettera e\), L.R. 9 agosto 2007, n. 14](#).

Art. 29

Estinzione delle IPAB.

1. Le IPAB inattive da almeno due anni alla data di approvazione della presente legge, ovvero le cui finalità statutarie sono esaurite o non più conseguibili, qualora non si trasformino in persone giuridiche di diritto privato entro 180 giorni dalla data di emanazione dei criteri di cui al comma 2 del precedente art. 27, sono dichiarate estinte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa. Le operazioni conseguenti possono essere affidate ad un commissario nominato contestualmente alla dichiarazione di estinzione.

2. Il provvedimento di estinzione può essere disposto di iniziativa della Giunta regionale, sentiti gli organi di amministrazione dell'istituzione e gli enti locali interessati, o proposto dall'organo di amministrazione medesimo o dal Comune nel cui territorio l'istituzione ha sede legale o operativa.

Art. 30

Personale e patrimonio delle IPAB.

1. Il patrimonio dell'IPAB dichiarata estinta è trasferito al Comune, nel cui territorio l'istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della sua attività, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il Comune subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione trasformata o estinta.

2. Il personale ed il patrimonio dell'IPAB trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona viene trasferito al nuovo soggetto che subentra nella titolarità delle posizioni attive e passive facenti capo all'istituzione estinta.

3. [Nel caso l'IPAB venga trasformata in soggetto giuridico di diritto privato, il suo patrimonio è acquisito dal Comune e viene concesso in uso al soggetto privato, che ne assicura un uso conforme con gli scopi stabiliti all'atto della trasformazione, garantendo nel contempo la continuità del rapporto di lavoro del personale addetto] ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 9 agosto 2007, n. 14.*

Calabria

L.R. 5-12-2003 n. 23, art. 15

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2003, n. 22, S.S. 9 dicembre 2003, n. 4.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000*, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuano strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure per lo scioglimento delle **Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza** inattive;

d) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della [legge n. 328/2000](#) e del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).

Campania

L.R. 23-10-2007 n. 11, art. 16 bis

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Pubblicata nel B.U. Campania 31 ottobre 2007, n. 57.

Art. 16-bis

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ispirandosi alle disposizioni del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo [10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), e in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinire l'assetto delle istituzioni secondo modelli improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità funzionali alla erogazione di servizi alla persona di qualità;
- b) prevedere la trasformazione delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate e delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a euro 500.000,00 in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende;
- c) prevedere la trasformazione, a seconda del loro carattere e della loro organizzazione, in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro disciplinate dal codice civile degli enti equiparati dall'articolo 91 della legge 6972/1890 e delle istituzioni:
 - 1) che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000,00 ad eccezione delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate;
 - 2) nei confronti delle quali è alternativamente accertato il carattere o l'ispirazione di cui al [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
 - 3) che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;
 - 4) che operano prevalentemente nel settore scolastico;
 - 5) che svolgono prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie;
 - 6) che gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi;

7) che svolgono indirettamente attività socio-assistenziali i cui statuti non prevedono anche la erogazione diretta dei servizi;

d) prevedere che gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890 e le istituzioni di cui ai numeri 4), 5), 6) della lettera c) deliberano la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato a prescindere dalla loro natura originaria e dalla sussistenza del requisito patrimoniale previsto dal regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con [D.P.G.R. 22 settembre 2003, n. 619](#) (Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);

e) prevedere la esclusione dalla trasformazione delle istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e di quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie;

f) prevedere che le istituzioni inattive in campo socio-assistenziale da meno di due anni e le istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i requisiti patrimoniali previsti per la trasformazione possono comunicare alla Regione un piano di risanamento tale da consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione;

g) prevedere la estinzione delle istituzioni di cui alla lettera e) e delle istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione, salvaguardando la effettiva destinazione dei patrimoni appartenenti alle istituzioni estinte nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse, a favore, prioritariamente, dei comuni o di altre istituzioni del territorio con vincolo di destinazione del patrimonio a scopi sociali;

h) prevedere che le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle istituzioni dalle quali derivano;

i) prevedere che l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l) prevedere l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, agli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

2. Nel periodo transitorio previsto per il riordino, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione, salvo quanto necessario per l'attuazione del piano di risanamento di cui alla lettera f) del comma 1.

[\(43\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [1, comma 1, lettera v\)](#), [L.R. 6 luglio 2012, n. 15](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge).





[\(44\)](#) In attuazione del presente articolo vedi il [Reg. reg. 22 febbraio 2013, n. 2](#).

L.R. 26-7-2013 n. 12, art. 2

Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 211.

Articolo 2 *Unificazione delle Aziende di servizi alla persona.*

1. Al fine di garantire quanto previsto dall'[articolo 1](#) e di completare il processo di riordino istituzionale di cui al Titolo IV della [legge regionale n. 2 del 2003](#), gli enti locali e le Unioni di Comuni interessati assicurano l'unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui agli [articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale n. 2 del 2003](#), di seguito indicate anche come "ASP", già costituite ed operanti nel medesimo ambito distrettuale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli enti interessati possono altresì prevedere di addivenire ad un'Azienda unificata che operi su più ambiti distrettuali, mediante l'aggregazione di ASP costituite nel medesimo territorio provinciale.
3. Le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP che si unificano.
4. Le procedure di trasformazione delle **Istituzioni**  **pubbliche**  di **assistenza**  e **beneficenza**  in ASP, non ancora perfezionate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si effettuano in conformità alle disposizioni del presente articolo o secondo quanto previsto dall'[articolo 6](#).

L.R. 12 marzo 2003, n. 2, artt. da 22 a 26

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 marzo 2003, n. 32.

[\(2\)](#) Vedi anche l'[art. 1, comma 4, L.R. 24 marzo 2004, n. 5](#), l'[art. 1, comma 1, L.R. 24 luglio 2009, n. 11](#) e l'[art. 1, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 12](#). Vedi altresì la [Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 284](#), la Det. Reg. 26 aprile 2007, n. 5146, la [Delib.G.R. 24 ottobre 2011, n. 1509](#), la [Delib.Ass.Legisl. 22 novembre 2011, n. 62](#), la [Delib.G.R. 26 marzo 2012, n. 355](#), la [Delib.Ass.Legisl. 8 maggio 2012, n. 74](#) e la [Delib.G.R. 2 maggio 2018, n. 634](#).

TITOLO IV

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 22

Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. La Regione, ispirandosi ai principi della [legge n. 328 del 2000](#) e del [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:

a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 23;

b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;

c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;

d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;

e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;

f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende [\(20\)](#);

g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;

h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.

[\(20\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 9, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «f) prevede che i comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, anche coordinandosi con le province, per maggiore uniformità.».

Art. 23

Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione.

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il territorio servito dall'Azienda;
- b) la tipologia dei servizi;
- c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
- d) il numero e la tipologia degli utenti;
- e) il volume di bilancio;
- f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.

3. Le Istituzioni, entro quindici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto ⁽²¹⁾. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.

4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definita al comma 3.

5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:

- a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
- b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha requisiti previsti dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
- c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.

6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:

- a) possiede i requisiti previsti dal [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#);
- b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda,
- c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.

7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:

- a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
- b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.

8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora

l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'[articolo 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.

[\(21\)](#) Periodo così modificato dall'[art. 39, comma 4, L.R. 22 dicembre 2005, n. 20](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 43 della stessa legge).

Art. 24

Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza.

1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (E.C.A.), disciplinate dalla [L.R. 2 settembre 1983, n. 35](#) (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.

2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

Art. 25

Azienda pubblica di servizi alla persona.

1 L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.

2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.

3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.

4. Sono organi di governo dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.

5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.

6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.

7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei comuni ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attività.

8. Lo statuto dell'Azienda e, le successive modifiche sono approvati dalla Regione.

9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.

10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.

11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:

a) il piano programmatico;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;

d) il bilancio consuntivo con allegato.

12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda [\(22\)](#).

14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione, del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

[\(22\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «13. I comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.».

Art. 26*Patrimonio dell'Azienda.*

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispose l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.
3. L'Azienda predispose annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.

Friuli-Venezia Giulia**L.R. 11 dicembre 2003, n. 19****Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 dicembre 2003, n. 51.

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 2

Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale.

1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'[articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
 2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.
 3. Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei «piani di zona» previsti dall'[articolo 19 della legge n. 328/2000](#).
 4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:
 - a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
 - b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
 - c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
-

Capo II - Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 3

Autonomia delle aziende. [\(2\)](#)

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e

tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti.

2. Nell'ambito della loro autonomia le aziende possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

3. In particolare, le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le aziende possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle aziende.

4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le aziende possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infra-regionale di appartenenza.

[\(2\)](#) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente articolo, vedi l'art. [22, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 31](#).

Art. 4

Statuti e regolamenti.

1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.

3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali entro centoventi giorni dal suo avvio.

4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l'articolazione della struttura organizzativa.

Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.

Art. 5

Organi.

1. Sono organi amministrativi delle aziende:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.

1-bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti [\(2\)](#).

2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente [\(3\)](#). In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.

2-bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio [\(4\)](#).

3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. Gli statuti delle aziende prevedono:

a) [un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni] [\(5\)](#);

b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;

c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza [\(6\)](#).

6-bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (Legge di contabilità e finanza pubblica), contribuiti senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti [\(7\)](#).

[\(2\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 178, comma 1, lettera a\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 178.

(3) Periodo così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 18 agosto 2005, n. 21](#).

(4) Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 18 agosto 2005, n. 21](#).

(5) Lettera abrogata dall'[art. 4, comma 34, L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#), a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge).

(6) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera c\), L.R. 18 agosto 2005, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «6. La misura massima delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori delle aziende è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, sentita l'Assemblea delle autonomie locali. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.».

(7) Comma aggiunto dall'[art. 178, comma 1, lettera b\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

Art. 6

Funzioni degli organi.

1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:

a) nomina del direttore;

b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;

d) approvazione dei bilanci;

e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;

f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;

g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;

g-bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1-bis [\(9\)](#);

g-ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10-bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale [\(10\)](#);

2-bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti [\(11\)](#).

3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3-bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c) [\(12\)](#).

3-ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine [\(13\)](#).

3-quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata [\(14\)](#).

4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.

5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.

5-bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda [\(15\)](#).

[\(9\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [8, comma 5, L.R. 2 novembre 2021, n. 16](#), a decorrere dal 6 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

[\(10\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [8, comma 5, L.R. 2 novembre 2021, n. 16](#), a decorrere dal 6 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

[\(11\)](#) Comma aggiunto dall'art. [178, comma 3, lettera a\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

[\(12\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 178, comma 3, lettera b\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 178, comma 3, lettera b\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 178, comma 3, lettera b\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

[\(15\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 31, L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#), a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge).

Art. 7

Incompatibilità.

1. La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:

- a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda [\(13\)](#);
- b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
- c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.

2. Non può essere nominato amministratore di un'azienda:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
- b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
- c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
- d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
- e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
- f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli [articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

[\(13\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 23, L.R. 29 dicembre 2015, n. 33](#), a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Direttore generale.

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'azienda, purché si tratti di ente dotato di una ricettività non superiore a sessanta posti, anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola azienda preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione ⁽¹⁴⁾.

3. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 11, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. [178, comma 4, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti.».

Pubblicazione degli atti ⁽¹⁵⁾.

1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

⁽¹⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art. [178, comma 5, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

Art. 9

Principi in materia di contabilità e patrimonio.

1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale ⁽¹⁹⁾
1-bis. Al fine della trasformazione prevista dall'[articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22](#) (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla [legge regionale 26/2015](#) e alla [legge regionale 6/2006](#)), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10 ⁽²⁰⁾.
- 1-ter. [Al fine della trasformazione prevista dall'[articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22](#) (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla [legge regionale 26/2015](#) e alla [legge regionale 6/2006](#)), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10] ⁽²¹⁾.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1 ⁽²²⁾.
3. [Il bilancio osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità] ⁽²³⁾.
4. [I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo e composto da:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto del patrimonio;
 - c) relazione morale dell'organo deliberante] ⁽²⁴⁾.
5. [I regolamenti di contabilità delle aziende possono prevedere l'adozione di contabilità economica: in tal caso il rendiconto è integrato con il conto economico] ⁽²⁵⁾.

6. [Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione [\(26\)](#), sentite le associazioni di categoria delle aziende, sono stabiliti requisiti minimi di uniformità dei documenti contabili delle aziende] [\(27\)](#).

6-bis. [Lo statuto delle aziende può prevedere, in alternativa all'applicazione dei commi da 1 a 6, l'adozione della sola contabilità economica] [\(28\)](#).

7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;

b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;

c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.

10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

10-bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni. [\(29\)](#).

10-ter. [Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali] [\(30\)](#).

10-quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore [\(31\)](#).

[\(19\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 35, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 13*, a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2019, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), e successive modifiche e integrazioni.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 10, comma 4, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#) e dall'[art. 10, comma 7, L.R. 10 novembre 2017, n. 37](#).

[\(20\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 166, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#) e poi così sostituito dall'[art. 8, comma 35, lettera b\), L.R. 6 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.».

[\(21\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 166, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#) e poi abrogato dall'[art. 8, comma 35, lettera c\), L.R. 6 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 12 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

[\(22\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 4, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 10, comma 5 della medesima [L.R. n. 24/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Assieme al bilancio annuale le aziende deliberano una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.».

[\(23\)](#) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 4, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 10, comma 5 della medesima [L.R. n. 24/2016](#).

[\(24\)](#) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 4, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 10, comma 5 della medesima [L.R. n. 24/2016](#).

[\(25\)](#) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 4, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 10, comma 5 della medesima [L.R. n. 24/2016](#).

[\(26\)](#) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [D.P.Reg. 5 dicembre 2006, n. 0369/Pres.](#)

[\(27\)](#) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 4, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 10, comma 5 della medesima [L.R. n. 24/2016](#).

[\(28\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 11, comma 56, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 17, comma 1, della stessa legge), e poi abrogato dall'[art. 10, comma 4, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 24](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della stessa legge). Per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 10, comma 5 della medesima [L.R. n. 24/2016](#).

[\(29\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 6, L.R. 2 novembre 2021, n. 16](#), a decorrere dal 1° ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 del suddetto art. 8). In precedenza, il presente comma era già stato modificato all'[art. 4, comma 32, L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#) e dall'[art. 8, comma 35, lettera d\), L.R. 6 agosto 2021, n. 13](#). Il testo precedente era così formulato: «10-bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli [articoli 26 e 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18](#) (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a

disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista.».

[\(30\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 32, L.R. 27 marzo 2018, n. 1 e poi abrogato dall'art. [8, comma 35, lettera e](#), [L.R. 6 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 1° ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 37, della medesima legge).

[\(31\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 32, L.R. 27 marzo 2018, n. 1 e poi così modificato dall'art. [8, comma 35, lettera f](#), [L.R. 6 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 1° ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 37, della medesima legge).

Art. 10

Regolamento di contabilità.

1. Con il regolamento di contabilità le aziende recepiscono i principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle aziende stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione [\(32\)](#).

2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, e dello statuto di ciascuna azienda, stabilisce:

a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto;

b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione, se previsto dallo statuto;

c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

d) i poteri del revisore contabile [\(33\)](#).

2-bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona [\(34\)](#).

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.

[\(32\)](#) Comma così modificato dall'art. [4, comma 35, lettera a](#), [L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#), a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge).

[\(33\)](#) Lettera così modificata dall'art. [4, comma 35, lettera b](#), [L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#), a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge).

[\(34\)](#) Comma aggiunto dall'art. [8, comma 8](#), [L.R. 2 novembre 2021, n. 16](#), a decorrere dal 6 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 11

Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo.

1. Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel [decreto](#)

[legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#) (Riordino e potenziamento dei meccanismi strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.

3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile [\(35\)](#).

3-bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione [\(36\)](#).

3-ter. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato [\(37\)](#).

3-quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente [\(38\)](#).

[\(35\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 167, comma 1, lettera a\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.172, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Qualora siano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità del funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, l'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla nomina di un commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi e avvia il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione.».

[\(36\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 167, comma 1, lettera b\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.172, comma 1, della medesima legge).

[\(37\)](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 167, comma 1, lettera b\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#) e poi così modificato dall'[art. 8, comma 9, L.R. 2 novembre 2021, n. 16](#), a decorrere dal 6 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

[\(38\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 167, comma 1, lettera b\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.172, comma 1, della medesima legge).

Art. 12

Personale.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati dal consiglio di amministrazione [\(39\)](#). Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in

quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [\(40\)](#).

2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego [\(41\)](#).

3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

[\(39\)](#) Periodo così modificato dall'art. 4, comma 121, primo periodo, [L.R. 23 gennaio 2007, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 10, comma 1, della stessa legge). Vedi anche il secondo periodo del medesimo comma 121.

[\(40\)](#) Comma così sostituito dall'art. [17, comma 2, lettera a\)](#), [L.R. 24 maggio 2004, n. 17](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ha natura privatistica e pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime».

[\(41\)](#) Comma così sostituito dall'art. [17, comma 2, lettera b\)](#), [L.R. 24 maggio 2004, n. 17](#). Il testo originario era così formulato: «2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione, nel rispetto dei contratti collettivi, e assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive».

Art. 13

Soppressione e liquidazione delle aziende.

1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla [legge 4 dicembre 1956, n. 1404](#) (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.

2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.

Art. 14

Costituzione di nuove aziende.

1. I comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove aziende, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore ad un milione di euro.

2. La partecipazione di eventuali soggetti privati è limitata a conferimenti di valore non superiore a un terzo del patrimonio e a una presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione non superiore a un terzo dei componenti dell'organo.

2-bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 [\(42\)](#).

[\(42\)](#) Comma aggiunto dall'art. [178, comma 6, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

Art. 14-bis

Fusione di aziende [\(43\)](#).

1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

[\(43\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [178, comma 7, L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

Art. 14-ter

Organismo indipendente di valutazione [\(44\)](#).

1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) (Attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.

3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla [legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27](#) (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.

(44) Articolo aggiunto dall'art. [168, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.172, comma 1, della medesima legge).

Capo III – Trasformazione delle istituzioni in aziende

Art. 15

Requisiti per la trasformazione in aziende.

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;

b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;

c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;

d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.

3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.

4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.

5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano

non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

Art. 16

Modalità per la trasformazione in aziende.

1. La trasformazione delle istituzioni in aziende è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 17

Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.

1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in aziende. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo IV.

Art. 18

Fusione di istituzioni.

1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.

2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.

Capo IV – Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato

Art. 19

Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato.

1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;

c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscano a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.

4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

7. Ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4 del [decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#)* (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 1989, n. 389*, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

Art. 20

Revisione statutaria.

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:

a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;

b) la possibilità del mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 21

Patrimonio.

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga

la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Art. 22

Altre tipologie di istituzioni.

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
 2. Gli enti già equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge n. 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.
-

Capo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

Disposizioni comuni.

1. Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni, di cui alla legge n. 6972/1890, dalle quali derivano.
 2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
 3. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private, che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica l'esenzione dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'[articolo 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3](#) (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche.
 4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.
 5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
 6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.
-

Art. 24

Poteri sostitutivi.

1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

Art. 25

Abrogazione.

1. L'articolo 11 delle [legge regionale 11 novembre 1996, n. 46](#) (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è abrogato.








Lazio

L.R. 31-12-2016 n. 17, art. 3 c. 104 e 105

Legge di Stabilità regionale 2017.

Pubblicata nel B.U. Lazio 31 dicembre 2016, n. 105.

Art. 3 *Disposizioni varie.*

104. Nelle more del riordino complessivo degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), in armonia con i principi di cui alla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle **Istituzioni**  **pubbliche**  di **assistenza**  e **beneficenza** , a norma dell'[articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328](#)) e successive modifiche e in accordo con quanto previsto dall'[articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15](#) relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle IPAB, così come modificato dall'[articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12](#) e dal **comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17**, relativo al piano di riordino delle IPAB come sostituito dall'[articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12](#), e dal [Req. reg. 25 ottobre 2007, n. 12](#) (Disciplina del procedimento di estinzione delle **Istituzioni**  **pubbliche**  di **assistenza**  e **beneficenza** ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15](#) "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007"), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, fatti comunque salvi gli obblighi di comunicazione delle IPAB di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo regolamento, avvia la ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB.

105. Al fine di garantire il processo di riordino di cui al comma 104 e la stabilità patrimoniale e finanziaria degli enti, la Regione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione degli immobili di proprietà delle IPAB, provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per la gestione temporanea degli stessi, i cui oneri economici sono determinati all'atto della nomina e posti a carico degli enti commissariati.

L.R. 31-12-2015 n. 17, art. 9 c. 6

Legge di stabilità regionale 2016.

Pubblicata nel B.U. Lazio 31 dicembre 2015, n. 105, supplemento n. 4.

Art. 9 Disposizioni varie.

[6. Non oltre il 15 dicembre 2016 la Giunta regionale predispone e trasmette alla competente commissione consiliare un piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), comprensivo della definizione di un quadro organico sulle condizioni di fattibilità e sulle criticità inerenti l'effettiva prospettiva di trasformazione delle IPAB esistenti nel territorio regionale, incluse quelle di cui all'[articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22](#) (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'[art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica), in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), pervenendo ad una classificazione delle stesse rispetto alle finalità statutariamente previste, alle attività effettivamente svolte, agli ambiti territoriali di riferimento, alla tipologia e modalità gestionale dei servizi tuttora erogati e formulando le relative ipotesi di accorpamento delle stesse [\(12\)](#).]

[\(12\)](#) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, comma 9, L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#) e poi abrogato dall'[art. 24, comma 1, lettera t\), L.R. 22 febbraio 2019, n. 2](#), a decorrere dal 27 febbraio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 26, comma 1, della medesima legge](#)).

L.R. 6-8-2007 n. 15, art. 10

Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007.

Pubblicata nel B.U. Lazio 10 agosto 2007, n. 22, suppl. ord. 13 agosto 2007, n. 6.

Art. 10

Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB [\(22\)](#).

[1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, in armonia con i principi di cui alla [legge 8 novembre 2000, n. 328 \(23\)](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328](#)),

il presente articolo detta norme generali relative all'estinzione delle IPAB stesse aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Sono soggette a procedimenti di estinzione le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2016 perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari [\(24\)](#).

3. L'estinzione è promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l'IPAB interessata e il comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa.

4. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta.

5. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con apposito regolamento regionale [\(25\)](#), sentita la competente commissione consiliare].

[\(22\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, lettera p\)](#), [L.R. 22 febbraio 2019, n. 2](#), a decorrere dal 27 febbraio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge).

[\(23\)](#) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con il n. 238.

[\(24\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, comma 2](#), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

[\(25\)](#) Vedi, al riguardo il [Reg. 25 ottobre 2007, n. 12](#).

Liguria

L.R. 12-11-2014 n. 33, artt. da 18 a 21

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima

CAPO III

Persone giuridiche private

Articolo 18 *Enti privatizzati.*

1. Le istituzioni che, ai sensi del [D.Lgs. 207/2001](#) e successive modificazioni e integrazioni e del Reg. reg. 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)) e successive modificazioni e integrazioni, si sono trasformate in fondazioni o associazioni di diritto privato sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.

2. Le fondazioni e le associazioni di cui al comma 1 che svolgono attività assistenziali o sociali sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione regionale e locale individuando, a livello regionale, loro organismi rappresentativi.

3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e da successive implementazioni. Nell'inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione. Lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Articolo 19 *Controllo sugli enti privatizzati.*

1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni privatizzate ai sensi degli articoli 25 e 27 del Codice civile.
2. Le fondazioni privatizzate iscritte nel registro delle persone giuridiche della Regione Liguria sono tenute a comunicare alla Regione per la preventiva autorizzazione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata. L'autorizzazione è negata quando l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.

Articolo 20 *Personale.*

1. Ai dipendenti delle ex IPAB e delle Aziende che si sono trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#) (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 1989, n. 389](#).

Articolo 21 *Fondazioni ex IPAB privatizzate ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990](#).*

1. Alle fondazioni ex IPAB riconosciute di natura giuridica privata ai sensi del [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#) si applicano le disposizioni del presente Capo.

Lombardia

L.R. 13 febbraio 2003, n. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 febbraio 2003, n. 7, I suppl. ord.

(2) Si veda il [Reg. 4 giugno 2003, n. 11](#): Regolamento di attuazione della presente legge.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'[articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti sul territorio regionale in ambito sociale socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con il vincolo del rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

Art. 2

Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

1. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni dell'[articolo 3 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1](#) (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dell'[articolo 1 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31](#) (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), nonché alla realizzazione delle attività e iniziative, inerenti in particolare al sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione nell'ambito di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 121, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1](#) (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#) concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#)») e finalizzate alla piena attuazione della [L.R. 11 febbraio 1999, n. 8](#) (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.

2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.

Art. 3

Trasformazione delle IPAB.

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 ottobre 2003, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori ⁽³⁾.
2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente ed al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale. L'entità del requisito patrimoniale previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è ridotta alla metà.
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 17 e 18 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328](#)).
4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
6. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, così come la fusione di IPAB di cui all'articolo 5, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata. Agli enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni dell'[articolo 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338](#) «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», convertito dalla [L. 7 dicembre 1989, n. 389](#).
7. Agli atti di riordino delle IPAB si applica quanto previsto dall'[articolo 4, comma 4, del d.lgs. 207/2001](#).

(3) Comma modificato dalla [L.R. 4 agosto 2003, n. 11](#).

Art. 4

Intervento sostitutivo.

1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 ottobre 2003, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale nomina, su designazione del comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, un commissario con il compito di procedere, entro il 31

gennaio 2004, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'articolo 3 ⁽⁴⁾.

2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) struttura associativa;

b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;

c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;

d) riconoscimento, ai sensi dell'*articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*, concernente «Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato»), come istituzioni svolgenti prevalente attività educativo-religiosa.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede alla trasformazione in ASP.

4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'articolo 5.

5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 6.

6. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'*articolo 4, comma 34, della L.R. 1/2000*, la Giunta regionale, all'atto dello scioglimento dell'organo ordinario di amministrazione, attribuisce al commissario nominato a norma del comma 1 l'amministrazione dell'ente.

7. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Comma modificato dalla *L.R. 4 agosto 2003, n. 11*.

⁽⁵⁾ Si veda la *Delib.G.R. 27 ottobre 2005, n. 8/890* "Disposizioni relative alla trasformazione delle II.PP.A.B. operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia - Quarto provvedimento".

Art. 5

Fusione delle IPAB.

1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

2. Le IPAB operative ma dotate di risorse economiche e patrimoniali inferiori all'entità minima di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a deliberare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fusione con altre IPAB, finalizzata alla trasformazione, nei termini previsti dall'articolo 3, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP.

3. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale e comunale.

Art. 6

Estinzione delle IPAB.

1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività assistenziale ed educativa, ovvero non abbiano proceduto alla fusione di cui all'articolo 5, comma 2 e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, sono soggette ad estinzione.
2. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione, dal comune del luogo in cui l'istituzione ha la propria sede legale ovvero dall'autorità di controllo territorialmente competente; può inoltre essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne dà contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.
3. Nel caso in cui l'estinzione non sia proposta dall'autorità di controllo, quest'ultima deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta formulata da uno dei soggetti indicati al comma 2; trascorso tale termine senza che l'autorità di controllo si sia espressa il parere s'intende reso in senso favorevole. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.
4. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004 [\(6\)](#).
5. Nel provvedimento di estinzione la Giunta regionale attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalità o, in mancanza, al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.
6. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'articolo 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'articolo 3. In ogni caso il presente comma non si applica alle istituzioni che non abbiano proceduto alla fusione ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

[\(6\)](#) Comma modificato dalla [L.R. 4 agosto 2003, n. 11](#).

TITOLO II

AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 7

Autonomia e organizzazione delle ASP.

1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.
3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.
4. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano:
 - a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità alle disposizioni del piano di intervento regionale;
 - c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dell'azione amministrativa.
5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività di programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, lettera a\), della legge 328/2000](#).
6. L'organizzazione e la contabilità dell'istituzione sono disciplinate, in conformità alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione o di indirizzo [\[7\]](#).
7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.
8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'[articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.
9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP, nel quadro delle linee guida regionali, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la

gestione delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie ⁽⁸⁾. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.

10. Alle ASP si applica quanto previsto dall'*articolo 4, comma 7, del d.lgs. 207/2001*.

10-bis. Per la trasformazione delle ASP in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. La trasformazione avviene nel rispetto delle tavole di fondazione ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2*.

⁽⁸⁾ Periodo aggiunto dall'*art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 12 marzo 2008, n. 3*.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2008, n. 3*.

⁽¹⁰⁾ Per chiarimenti in ordine all'applicazione del presente articolo si veda la Circ. 3 novembre 2009, n. 23.

Art. 7-bis

Sistema di classificazione delle ASP.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, classifica le ASP per classi e categorie, sulla base di oggettivi parametri quali-quantitativi di riferimento che tengono conto in particolare:

- a) della tipologia della unità d'offerta;
- b) del numero e della tipologia degli assistiti;
- c) del numero dei dipendenti in organico e con rapporto convenzionale;
- d) della consistenza del patrimonio;
- e) delle entrate annue ordinarie effettive ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 26, comma 1, lettera c), L.R. 12 marzo 2008, n. 3*.

Art. 8

Organi di amministrazione delle ASP ⁽¹²⁾.

1. Sono organi di amministrazione delle ASP di I classe:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di indirizzo;
- c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa;

d) il direttore generale.

Sono organi di amministrazione delle ASP di II classe:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa [\(13\)](#).

2. La durata in carica del consiglio di amministrazione o di indirizzo, le modalità di nomina del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione [\(14\)](#).

3. Il consiglio di indirizzo delle ASP è composto da cinque membri così nominati:

a) due componenti nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia;

b) due componenti nominati dal comune in cui l'azienda ha la propria sede legale, tra i quali viene designato il presidente;

c) un componente nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto [\(15\)](#).

4. Il consiglio di amministrazione delle ASP derivanti da IPAB appartenenti alla classe seconda, secondo la classificazione operata ai sensi dell'[articolo 4, comma 42, della L.R. 1/2000](#), è composto da cinque membri, così nominati:

a) due amministratori nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;

b) due amministratori nominati dal comune in cui l'azienda ha la propria sede legale [\(16\)](#);

c) un amministratore nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

5. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera c) del comma 4 sono nominati dall'assemblea dei soci.

6. I componenti del consiglio di amministrazione o di indirizzo nominati successivamente all'insediamento restano in carica fino alla scadenza del collegio [\(17\)](#).

7. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione delle ASP di II classe al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. È sostituito dal vice-presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge [\(18\)](#).

7-bis. Per le ASP di I classe il presidente è nominato dal consiglio di indirizzo al proprio interno, su designazione del comune, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il presidente convoca e presiede il consiglio di indirizzo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge [\(19\)](#).

8. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

8-bis. Il consiglio di indirizzo delle ASP di I classe è l'organo di indirizzo e programmazione [\(20\)](#).

9. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

- a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
- b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
- c) approvare i bilanci e il conto economico;
- d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- f) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del direttore generale.

9-bis. Spetta in ogni caso al consiglio di indirizzo:

- a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
- b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
- c) approvare i bilanci e il conto economico su proposta del direttore generale;
- d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili su proposta del direttore generale;
- f) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del direttore generale;
- g) approvare la costituzione e la modificazione delle forme associative ammesse per legge, ivi comprese le fusioni e gli accorpamenti;
- h) designare i rappresentanti dell'ente presso altri enti e istituzioni [\(21\)](#).

10. Sono inoltre di competenza del consiglio di amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto:

- a) l'approvazione delle proposte di convenzioni della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
- b) la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni.

11. Nelle aziende aventi natura associativa lo statuto, i bilanci e il conto economico sono deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto medesimo.

12. I requisiti per accedere alle cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2 e sono certificati a norma dell'[articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) [\(22\)](#).

13. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o di indirizzo delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora

dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'autorità di controllo [\(23\)](#).

14. Sono incompatibili con le cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) [\(24\)](#):

a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;

b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;

c) i sindaci;

d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;

e) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;

f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;

g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);

h) colui che ha lite pendente con l'ASP;

i) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

15. Le incompatibilità di cui al comma 14 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di indirizzo o dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede la commissione di controllo di cui all'articolo 15 [\(25\)](#).

16. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000](#).

17. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.

18. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di indirizzo determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso l'autorità di controllo, di cui all'articolo 15, provvede alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza [\(26\)](#).

19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute [\(27\)](#).

[\(12\)](#) Per chiarimenti in ordine all'applicazione del presente articolo si veda la Circ. 3 novembre 2009, n. 23.

[\(13\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

[\(14\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

- (15) Comma prima modificato dall'art. [8, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 18 giugno 2003, n. 8](#) e poi così sostituito dall'art. [2, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (16) Lettera modificata dall'art. [8 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8](#).
- (17) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (18) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (19) Comma aggiunto dall'art. [2, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (20) Comma aggiunto dall'art. [2, comma 1, lettera f\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (21) Comma aggiunto dall'art. [2, comma 1, lettera g\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (22) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera h\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (23) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (24) Alinea così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera i\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (25) Comma così sostituito dall'art. [2, comma 1, lettera j\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (26) Comma così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).
- (27) Comma prima modificato dall'art. [2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#) e poi così sostituito dall'art. [6, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 24 dicembre 2012, n. 21](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9

Direttore e gestione delle ASP.

1. Il direttore è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
- 1-bis. Il direttore generale delle ASP di I classe, di seguito denominato direttore, è il legale rappresentante dell'ente, lo rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione. È nominato dal consiglio di indirizzo, su designazione del Presidente della Regione d'intesa con il sindaco del comune in cui l'azienda ha la propria sede legale, tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge [\(28\)](#).
2. Due o più aziende possono, previa stipulazione di apposita convenzione, nominare un unico direttore che svolga le funzioni gestionali per le aziende convenzionate [\(29\)](#).
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in relazione alla classe di appartenenza dell'istituzione interessata, determinata mediante i criteri di classificazione stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli altri organi di amministrazione dell'azienda di cui all'articolo 8 [\(30\)](#).
5. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi

ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.

6. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva a pena detentiva, non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'[articolo 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327](#) (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'[articolo 14 della L. 19 marzo 1990, n. 55](#) (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

7. Qualora le condizioni di cui al comma 6 si verifichino successivamente alla nomina, il direttore decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo [\(31\)](#).

8. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di regione, di presidente di provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'ASP, ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività concorrenziali con la stessa ASP.

9. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l'azienda.

10. Le incompatibilità di cui ai commi 8 e 9 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore. [\(32\)](#)

[\(28\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lettera k\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.](#)

[\(29\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera l\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.](#)

[\(30\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera m\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.](#)

[\(31\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.](#)

[\(32\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.](#)

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica.
2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell'azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva [\(33\)](#).
3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
4. Al personale dipendente si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva determinato in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[\(33\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.*

Art. 11

Bilanci e contabilità.

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.
3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 7, comma 7.
4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione o di indirizzo deve rendere conto nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva [\(34\)](#).
5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.
6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è comunicato all'autorità di controllo e reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.
7. In caso di inadempimento il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio [\(35\)](#).

8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.

[\(34\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

[\(35\)](#) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 30 dicembre 2008, n. 38](#).

Art. 12

Patrimonio [\(36\)](#).

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.

3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità.

4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà dell'ente medesimo.

5. All'atto della trasformazione di cui all'articolo 3, le aziende trasmettono all'autorità di controllo copia dell'inventario, aggiornato a data non anteriore al 31 dicembre 2001.

6. In caso di mancata redazione o aggiornamento dell'inventario, il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede alla nomina di un commissario incaricato di svolgere le predette operazioni [\(37\)](#).

7. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

7-bis. Il trasferimento di diritti reali su beni immobili e l'attribuzione di diritti di godimento di natura personale sugli stessi beni sono soggetti a preventiva comunicazione alla commissione di controllo secondo modalità definite dalla Giunta regionale. [\(38\)](#)

[\(36\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 agosto 2012, n. 9/3906](#) e la [Delib.G.R. 5 dicembre 2013, n. 10/1044](#).

[\(37\)](#) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 30 dicembre 2008, n. 38](#).

[\(38\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lettera n\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

Art. 13

Revisione contabile e controlli interni.

1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità dell'azienda. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina.
 2. Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.
 3. La Giunta regionale, previa consultazione degli ordini professionali interessati, determina i compensi dei revisori contabili, tenendo conto della composizione dell'organo di revisione nonché della classe e della categoria di appartenenza dell'azienda.
 4. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'esercizio delle attività di revisione contabile sia affidato a società di revisione.
 5. Le ASP si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.
-

Art. 14

Utilizzo degli utili e copertura delle perdite.

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.
2. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia all'autorità di controllo ed alla Giunta regionale.
- 2-bis. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il direttore generale delle ASP di I classe provvede a darne immediata comunicazione al consiglio di indirizzo, alla commissione di controllo e alla Giunta regionale [\(39\)](#).
3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, convoca una o più riunioni allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla riunione partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, il responsabile dell'autorità di controllo territorialmente competente, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato. [\(40\)](#)
4. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia provvede, entro novanta giorni dalla prima riunione di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a: [\(41\)](#)
 - a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
 - b) formulare al consiglio di amministrazione o di indirizzo proposte per ripianare le perdite [\(42\)](#);

c) determinare i tempi e le modalità d'intervento dell'autorità di controllo in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo ed alle conseguenti comunicazioni da trasmettere alla competente direzione generale della Giunta regionale;

d) sottoporre all'autorità di controllo i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

5. Il consiglio di amministrazione o di indirizzo dell'ASP approva il documento di ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale ⁽⁴³⁾.

[\(39\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lettera o\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

[\(40\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lettere a\) e b\)](#), [L.R. 12 dicembre 2017, n. 36](#), entrata in vigore il 16 dicembre 2017.

[\(41\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 4, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 12 dicembre 2017, n. 36](#), entrata in vigore il 16 dicembre 2017.

[\(42\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

[\(43\)](#) Gli originari commi 5 e 6 sono stati sostituiti con l'attuale comma 5 dall'[art. 6, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 30 dicembre 2008, n. 38](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 2, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

Art. 15

Controlli sulle ASP ⁽⁴⁴⁾.

1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l'entità del gettone di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.

2. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Giunta regionale definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di controllo. Nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione si avvale della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL ⁽⁴⁵⁾.

3. Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle finalità di cui al comma 2, si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale.

4. La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell'adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente.

5. Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, del mancato ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall'approvazione del documento di ripiano e in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresì alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

6. Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta, salvo casi eccezionali e complessi debitamente documentati dal commissario in carica. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell'ente amministrato ⁽⁴⁶⁾.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette alla direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sul rispetto dei piani di controllo presentati.

8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all'albo regionale, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge ⁽⁴⁷⁾.

8-bis. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione si provvede con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 "Spese generali" ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁴⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 agosto 2012, n. 9/3906](#).

⁽⁴⁵⁾ Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lettera p\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

⁽⁴⁶⁾ Comma così modificato prima dall'[art. 18, comma 1, lettera a\), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7](#) e poi dall'[art. 2, comma 1, lettera q\), L.R. 24 febbraio 2012, n. 2](#).

⁽⁴⁷⁾ Il presente articolo, già modificato dalla [L.R. 24 febbraio 2006, n. 5](#), è stato così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lettera d\), L.R. 30 dicembre 2008, n. 38](#). Si vedano, anche, l'[art. 9 della citata L.R. n. 38/2008](#) e la [Delib.G.R. 6 maggio 2009, n. 8/9384](#).

⁽⁴⁸⁾ Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 6, lett. a\), L.R. 22 febbraio 2010, n. 11](#).

Art. 16

Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Ciascuna ASP istituisce una unità funzionale preposta alle relazioni con il pubblico il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.

2. L'unità funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.

Art. 17

Liquidazione ed estinzione delle ASP.

1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 14, comma 6 sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima o da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
2. L'autorità di controllo verifica la sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore.
4. Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l'azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. ⁽⁴⁹⁾
5. Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.
6. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

⁽⁴⁹⁾ Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. f\)](#), della [L.R. 24 febbraio 2006, n. 5](#).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali.

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'[articolo 21 del D.Lgs. n. 207/2001](#), in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato secondo le competenze stabilite dallo Statuto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. ⁽⁵⁰⁾
3. Alle ASP si applicano le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui al [D.L. 16 maggio 1994, n. 293](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito dalla [L. 15 luglio 1994, n. 444](#). Alle nomine e designazioni di competenza regionale non si applicano le disposizioni della [L.R. 6 aprile 1995, n. 14](#) (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), ad eccezione degli articoli 5 e 12.
4. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.

5. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» s'intende fatto alle «aziende di servizi alla persona».
6. Nelle more della formazione dell'albo regionale dei direttori delle ASP, di cui all'articolo 9, i direttori sono scelti tra i soggetti risultati idonei ad assumere l'incarico di direttore di ASL, ai sensi del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'[articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421](#)), o tra i segretari-direttori delle preesistenti IPAB. Tali incarichi decadono all'atto della nomina del direttore ai sensi dell'articolo 9.
7. L'uso della denominazione «azienda di servizi alla persona» o dell'acronimo «ASP» è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.
8. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.
9. Le modalità di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 11, comma 7, e 17, comma 3, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.
10. In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente. In mancanza provvede l'autorità di controllo previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. L'autorità di controllo provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento dei nuovi organi, che deve tenersi entro trenta giorni dalla nomina [\(51\)](#).
11. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.
12. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del [decreto legge 293/1994](#) convertito dalla [legge n. 444/1994](#), sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 31 ottobre 2003 [\(52\)](#).
13. Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio. [\(53\)](#)
14. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 15, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 15. [\(54\)](#)

[\(50\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 3, della L.R. 5 maggio 2004, n. 12](#).

[\(51\)](#) Comma modificato dalla [L.R. 4 agosto 2003, n. 11](#).

[\(52\)](#) Comma modificato dalla [L.R. 4 agosto 2003, n. 11](#).

[\(53\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 411 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2006, n. 50 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

[\(54\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. g\), della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5](#).

Art. 19

Abrogazioni e modifiche.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) i commi 33, ad esclusione dell'ultimo periodo, e 58, lettera c), limitatamente alle parole «o dell'estinzione delle IPAB» dell'[articolo 4 della L.R. 1/2000](#);
- b) le [L.R. 27 marzo 1990, n. 21](#) (Norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)) e [L.R. 27 marzo 1990, n. 22](#) (Adeguamento delle norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#));
- c) il comma 32 dell'[articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1](#) (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'[articolo 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34](#) «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni»).

2. Con effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 4, comma 1:

- a) sono abrogati i commi dal 21 al 32, dal 34 al 37, 38 limitatamente alle parole «Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla [L.R. 14/1995](#) e successive modifiche ed integrazioni», 40, 41, 47, 50, lettera b), limitatamente alle parole «e del comune di Milano», 51, 54 e 59 dell'[articolo 4 della L.R. 1/2000](#);
- b) è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'[articolo 54 della L.R. 1/1986](#);
- c) è abrogata la [L.R. 26 settembre 1992, n. 36](#) (Integrazione all'[articolo 55 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1](#) e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB);
- d) il comma 7 dell'[articolo 2 della L.R. 31/1997](#) è così sostituito:
... [\(55\)](#).

[\(55\)](#) Testo riportato in modifica alla [L.R. 11 luglio 1997, n. 31](#).

Art. 20

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L.R. 26 febbraio 2008, n. 5

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 6 marzo 2008, n. 23.

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi sede nel territorio regionale.

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle finalità delle tavole fondative e degli statuti e riguarda:

- a) la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
- b) l'estinzione delle IPAB in caso di accertata impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. La presente legge disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Capo I - Riordino delle IPAB

Art. 2

Trasformazione delle IPAB.

1. Sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5:

- a) le IPAB e loro consorzi che svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi assistenziali;
- b) le IPAB e loro consorzi che erogano esclusivamente contributi economici;
- c) le IPAB e loro consorzi operanti prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato se in possesso dei requisiti previsti dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

2-bis. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 che gestiscono scuole materne attuano la trasformazione alla conclusione del ciclo scolastico degli alunni già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'art. [14, comma 1, L.R. 29 luglio 2008, n. 25](#).

Art. 3

Requisiti per la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Possono operare la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona le IPAB in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) presenza di un volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati pari o superiore a euro 600.000,00;
- b) presenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare di valore pari o superiore a euro 500.000,00.

2. Non possono comunque trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona:

- a) le IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti alla realizzazione delle finalità statutarie o che siano inattive da almeno due anni;
- b) le IPAB le cui finalità, previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, risultino esaurite o non più conseguibili.

3. Ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica Azienda pubblica di servizi alla persona. La fusione può altresì essere deliberata in ogni altro caso in cui sia opportuno ottenere una migliore realizzazione delle finalità statutarie o una migliore integrazione delle attività e servizi. Al fine di potenziare la prestazione dei servizi alla persona nella forma dell'Azienda pubblica di servizi, la Regione sostiene ed incentiva la fusione e l'accorpamento delle IPAB.

4. Ove ricorrano le condizioni ostative di cui al comma 2, le IPAB possono adottare un piano di risanamento o di riorganizzazione, anche mediante fusione, al fine del raggiungimento dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi.

Art. 4

Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al [d.p.c.m. 16 febbraio 1990](#) possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

2. Il requisito di cui all'[articolo 1, comma 4, lettera b\)](#), del [d.p.c.m. 16 febbraio 1990](#) si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente, mentre il requisito di cui all'articolo 1, comma 5,

lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

3. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando un atto d'intesa con il Comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale o con Comuni che nominano per statuto i membri del consiglio di amministrazione. [Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, trasmettendo la relativa domanda entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione] ⁽³⁾.

4. Non sono comunque considerate istituzioni promosse e amministrate da privati, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, del d.p.c.m. 16 febbraio 1990*, le IPAB che nel decennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del dieci per cento della consistenza patrimoniale, esclusi i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali purché non erogati in ragione della natura pubblica del soggetto, nonché i finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie purché garantiti dall'accensione di specifici vincoli di destinazione.

⁽³⁾ Periodo soppresso dall'*art. 14, comma 2, L.R. 29 luglio 2008, n. 25*.

Art. 5

Procedimento per la trasformazione.

1. Le IPAB che intendono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona presentano istanza alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22 ⁽⁴⁾.

2. All'istanza è allegata la proposta di statuto e, ove necessario, il piano di risanamento o di riorganizzazione o la delibera di fusione.

3. La Giunta regionale approva la trasformazione delle IPAB e lo statuto della nuova Azienda nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22. La Regione in particolare assicura che:

a) le Aziende trasformate siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3;

b) gli statuti delle Aziende prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o rappresentanti dei soci, qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) gli statuti delle Aziende prevedano negli organi di governo la presenza di rappresentanti di comuni qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) gli Statuti delle Aziende siano conformi alle finalità delle tavole fondative e degli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso il termine previsto al comma 3 per l'approvazione della trasformazione e dello statuto delle Aziende, il provvedimento di approvazione regionale si intende rilasciato. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di documentazione o chiarimenti.

5. Le IPAB che intendano trasformarsi in persona giuridica di diritto privato inoltrano la relativa domanda alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22 ⁽⁵⁾.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#) (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).

⁽⁴⁾ Per la proroga del termine vedi l'art. 11, comma 2, primo periodo, [L.R. 28 luglio 2009, n. 18](#) (vedi anche il comma 3 del medesimo articolo).

⁽⁵⁾ Per la proroga del termine vedi l'art. 11, comma 2, primo periodo, [L.R. 28 luglio 2009, n. 18](#) (vedi anche il comma 3 del medesimo articolo).

Art. 6

Compiti dei Comuni e della Regione.

1. Ai fini del completo riordino del settore, i Comuni accertano che le IPAB presenti nel proprio territorio si attivino per l'adozione degli atti necessari alla trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato entro il termine previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5 ⁽⁶⁾ e segnalano alla Regione le IPAB rimaste inadempienti.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 ⁽⁷⁾, la Giunta regionale nomina, entro i successivi sessanta giorni, anche in base alla segnalazione di cui al comma 1, un commissario che provvede ad effettuare gli adempimenti prescritti dall'articolo 5.

⁽⁶⁾ Per la proroga del termine vedi l'art. 11, comma 2, secondo periodo, [L.R. 28 luglio 2009, n. 18](#) (vedi anche il comma 3 del medesimo articolo).

⁽⁷⁾ Per la proroga del termine vedi l'art. 11, comma 2, secondo periodo, [L.R. 28 luglio 2009, n. 18](#) (vedi anche il comma 3 del medesimo articolo).

Art. 7

Estinzione.

1. Le IPAB non trasformate secondo le norme del presente capo sono estinte con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

2. Il provvedimento di estinzione dispone l'effettiva destinazione e il trasferimento dei beni, nonché del personale, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse, a favore prioritariamente di altra Azienda pubblica di servizi alla persona con analoghe finalità nell'ambito territoriale di attività o in caso di inesistenza, ai Comuni territorialmente competenti. La Regione disciplina le modalità per il subentro nei rapporti giuridici preesistenti.

3. Il trasferimento di beni e personale di cui al comma 2 è adottato sentiti i Comuni e le altre Aziende interessate.

4. Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.

Capo II - Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 8

Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

2. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

Art. 9

Statuti e regolamenti.

1. Gli statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano sulla base della normativa statale e regionale vigente le finalità, le modalità organizzative e gestionali, nonché l'elezione degli organi di governo.

2. Lo Statuto determina, in particolare:

a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli organi delle aziende;

b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle aziende.

3. Lo statuto può comunque prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, l'amministratore o il revisore unico.

4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Le Aziende adottano regolamenti di organizzazione e di contabilità che in particolare individuano:

a) le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;

b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi.

6. Gli atti di cui al comma 5 sono adottati secondo le modalità e i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10

Istituzione di nuove Aziende.

1. I Comuni possono istituire, anche in forma associata con altri Enti locali e con soggetti pubblici e privati, nuove Aziende disciplinate dal presente capo che abbiano la finalità di gestire in maniera integrata i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
 2. Le Aziende di cui al comma 1 possono essere istituite nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale di settore e d'ambito sociale.
 3. Lo statuto della nuova Azienda è approvato dalla Regione.
-

Art. 11

Organi.

1. Sono organi delle Aziende:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

1-bis. Lo statuto dell'Azienda di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'Assemblea quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'Azienda medesima ⁽⁸⁾.

2. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

[\(8\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 3, L.R. 29 luglio 2008, n. 25*.

Art. 12

Incompatibilità.

1. La carica di presidente e amministratore delle Aziende è incompatibile con la carica di:
 - a) componente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

- b) sindaco, assessore o consigliere di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- c) coordinatore dell'ambito territoriale ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- d) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- e) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'Azienda;
- f) dipendente o prestatore d'opera dell'Azienda;
- g) colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
- h) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
- i) colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda è stato legalmente messo in mora.

1-bis. L'incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica agli organi delle Aziende di cui all'articolo 10 ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 4, L.R. 29 luglio 2008, n. 25*, poi così modificato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*.

Art. 13

Direttore.

1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all'attività dell'Azienda e all'entità del patrimonio gestito.
2. Il direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi di cui all'articolo 11.
3. Il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, la cui durata, non superiore a cinque anni e rinnovabile, è fissata dallo statuto. L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione delle Aziende determina il compenso spettante al direttore. L'incompatibilità non opera per i direttori delle Aziende di cui all'articolo 10 ⁽¹⁰⁾.
4. Più Aziende possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.

⁽¹⁰⁾ Periodo aggiunto dall'*art. 33, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 14

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'*articolo 11 del d.lgs. 207/2001*.
 2. La dotazione organica del personale è determinata con atto di programmazione annuale, adottato dalle Aziende con le modalità indicate nello statuto.
 3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di organizzazione delle Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
-

Art. 15

Bilanci e contabilità ⁽¹¹⁾.

1. Le Aziende, la cui consistenza di bilancio è pari o superiore a un milione e mezzo di euro di dotano, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 22, dei seguenti documenti contabili:
 - a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;
 - b) bilancio economico preventivo annuale;
 - c) bilancio consuntivo.
 2. Il regolamento di contabilità delle Aziende indicate al comma 1, introduce la contabilità economica ed è redatto in conformità agli indirizzi e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 22, in modo da adottare criteri uniformi volti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio ⁽¹²⁾.
 3. Le Aziende diverse da quelle indicate al comma 1 possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.
-

⁽¹¹⁾ Vedi anche, per la decorrenza dell'adozione della contabilità prevista dal presente articolo, l'*art. 2, comma 2, L.R. 27 luglio 2010, n. 10*.

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1, L.R. 24 dicembre 2008, n. 37*.

Art. 16

Patrimonio.

1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché dai beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio iniziale delle Aziende derivanti dalla trasformazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento di cui all'articolo 22.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Aziende i beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere ceduti a qualsiasi titolo, se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
4. Le alienazioni del patrimonio disponibile di valore superiore a euro 50.000,00 sono trasmesse alla Regione.
5. La Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4 può, previa richiesta di chiarimenti e sentiti i Comuni interessati, opporsi al trasferimento con provvedimento motivato.
6. Il provvedimento di opposizione è adottato limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'atto risulti gravemente pregiudizievole per l'attività istituzionale dell'Azienda;
 - b) l'atto sia in contrasto con le finalità statutarie o con la programmazione regionale e d'ambito.
7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5 gli atti di alienazione acquistano efficacia.
8. Le Aziende tengono un registro inventario relativo al proprio patrimonio, aggiornato annualmente alla data del 31 dicembre.
9. Le Aziende predispongono annualmente il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento ai beni artistici e culturali dalle stesse possedute.
10. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione al Comune e alla Regione degli atti indicati ai commi 8 e 9 con regolamento di cui all'articolo 22.
-

Art. 17

Utilizzo degli utili e copertura delle perdite.

1. Le Aziende utilizzano gli eventuali utili per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, per la riduzione dei costi di gestione dei servizi e per la conservazione del patrimonio, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche statutarie.
-

Art. 18

Fusione ed estinzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Gli organi di amministrazione possono deliberare la fusione delle Aziende amministrate, d'intesa con i Comuni interessati, specificando se si tratta di fusione per incorporazione o se dalla fusione derivi l'istituzione di una nuova Azienda. La deliberazione di fusione è trasmessa alla Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 2. Le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell'impossibilità di attuare i propri scopi sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale, d'ufficio o su iniziativa del Comune o degli organi dell'Azienda medesima.
 3. Per le Aziende trasformate sulla base del piano di risanamento o riorganizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 3 l'estinzione è disposta nel caso in cui il piano non abbia avuto attuazione nei termini ivi previsti.
 4. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo.
 5. Il commissario, chiusa la liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'Azienda e il trasferimento del patrimonio residuo e del personale ai Comuni o ad altra Azienda con analoghe finalità nell'ambito territoriale di attività, sentiti i Comuni e le Aziende interessati. I Comuni subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.
-
-

Art. 19

Vigilanza.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi sociali, la Regione esercita funzioni di monitoraggio e controllo sulle Aziende.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.
3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni interessati una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale [\(13\)](#).
4. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi, sentiti i Comuni interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, la Regione nomina un commissario per la gestione temporanea dell'Azienda.
5. Il regolamento di cui all'articolo 22 individua le specifiche modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio delle Aziende. In particolare il regolamento prevede la costituzione di una commissione preposta alle funzioni di vigilanza e controllo composta da dipendenti regionali con specifica esperienza nel settore in numero non inferiore a 3, in affiancamento al personale della struttura regionale competente [\(14\)](#).

(13) Comma così modificato dall'[art. 21, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 37](#).

(14) Periodo così modificato dall'[art. 14, comma 5, L.R. 29 luglio 2008, n. 25](#).

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20

Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private.

1. Le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente legge sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile.

2. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

Art. 21

Inserimento nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali e concorso alla programmazione.

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e partecipano alla relativa programmazione regionale e d'ambito nell'ottica di una rete integrata di servizi alla persona e alla comunità.

2. Le persone giuridiche private di cui alla presente legge partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo quanto disposto dalla [legge 328/2000](#) e dai piani e programmi regionali e d'ambito.

3. Alle Aziende pubbliche di servizi alla persona e alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge i Comuni e gli Ambiti sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'[articolo 11 della legge 328/2000](#).

Art. 22

Regolamento di attuazione [\(15\)](#).

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione della presente legge. In particolare il regolamento determina:

- a) le modalità di trasformazione delle IPAB ai sensi dell'articolo 5 nel rispetto della normativa statale vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- b) i criteri di composizione e di durata in carica degli organi delle Aziende disciplinate dalla presente legge, nonché i principi per la definizione delle competenze e del funzionamento degli organi medesimi;
- c) i principi a cui i regolamenti di organizzazione e di contabilità delle Aziende debbono attenersi;
- d) i criteri per la redazione dei documenti contabili delle Aziende disciplinate dalla presente legge;
- e) le modalità per la trasmissione del registro dei beni mobili o immobili e del piano di valorizzazione dei beni delle Aziende ai Comuni e alla Regione;
- f) le modalità per l'attuazione del monitoraggio e controllo sulle Aziende.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[\(15\)](#) Vedi, al riguardo, il [Reg. 27 gennaio 2009, n. 2](#).

Art. 23

Norme transitorie e finali.

1. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui all'articolo 14, comma 1, il rapporto di lavoro del personale delle Aziende continua ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alla data della trasformazione; il personale suddetto conserva, in ogni caso, il trattamento giuridico ed economico posseduto al momento della trasformazione e i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata.

3. Ai dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto di trasformazione dell'IPAB.

4. Fino alla data indicata nel regolamento di cui all'articolo 22 le Aziende mantengono comunque la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto all'articolo 16, comma 4, si applica anche alle IPAB non ancora trasformate in Aziende.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, alle IPAB non ancora trasformate ai sensi della presente legge continua ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente fino alla data del provvedimento di trasformazione o dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche private.

7. Le Aziende e le persone giuridiche private trasformate a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

8. Per il rispetto delle disposizioni del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di beni ecclesiastici e del conseguente regio decreto 23 agosto 1935, n. 2119 di costituzione dell'Ente "Opere Laiche Lauretane", il Comune di Loreto in accordo con l'Ente "Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes" possono attivare le procedure di cui all'articolo 7, anche in presenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4. In tal caso i beni e il personale dell'Istituzione sono trasferiti al Comune di Loreto che li utilizza per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Istituzione medesima.

8-bis. La commissione di cui all'articolo 19, comma 5, coadiuva altresì la Giunta regionale negli adempimenti connessi al procedimento di trasformazione di cui all'articolo 5 ⁽¹⁶⁾.

9. I riferimenti alle IPAB contenuti nelle leggi regionali vigenti si intendono fatti alle Aziende di cui alla presente legge.

10. Per quanto non previsto, si applicano le norme del [d.lgs. 207/2001](#) in quanto compatibili.

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. [14, comma 6, L.R. 29 luglio 2008, n. 25](#).

Art. 24

Monitoraggio.

1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in Aziende;
- b) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato;
- c) il numero delle Aziende derivanti dalla fusione di IPAB precedenti;
- d) il numero delle IPAB trasformate e il numero delle IPAB estinte, nonché i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
- e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

2. A partire dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge medesima contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la consistenza patrimoniale e la capacità finanziaria delle Aziende;
- b) l'ambito territoriale di operatività delle Aziende e i settori d'intervento delle medesime;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle Aziende.

3. La competente commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale contenente gli indirizzi per l'attuazione della legge.

Art. 25

Modifiche e abrogazioni.

1. Il comma 2 dell'*articolo 1 della [legge regionale 18 maggio 2004, n. 13](#)* (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è sostituito dal seguente:

"2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia)."

2. Il comma 1 dell'*articolo 7 della [L.R. n. 13/2004](#)* è sostituito dal seguente:

"1. Le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad esse i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale."

3. Il comma 2 dell'*articolo 7 della [L.R. n. 13/2004](#)* è sostituito dal seguente:

"2. Si considera competente per territorio la Comunità montana nel cui territorio l'ente che amministra terre civiche ha sede."

4. Al comma 3 dell'*articolo 7 della [L.R. n. 13/2004](#)* le parole "i Comuni e" sono soppresse.

5. Sono abrogate le leggi regionali:

a) [L.R. 14 giugno 1978, n. 14](#);

b) [L.R. 21 maggio 1980, n. 35](#);

c) [L.R. 18 dicembre 1991, n. 36](#).

6. Sono altresì abrogati:

a) [gli articoli 10, comma 2, lettera a); 13; 45, comma 1, lettere a), b) e d), della [legge regionale 5 novembre 1988, n. 43](#)] ⁽¹⁷⁾;

b) il comma 5 dell'*articolo 7 della [L.R. n. 13/2004](#)*.

7. Cessa di avere applicazione la Dir. 10 marzo 1982, n. 1.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

⁽¹⁷⁾ Lettera abrogata dall'*art. [30, comma 17, lettera n\)](#), [L.R. 1° dicembre 2014, n. 32](#)*.

Molise

L.R. 10 agosto 2007, n. 23

Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 2007, n. 19.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'[articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di seguito denominate "IPAB", operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP), di seguito denominate "ASP", ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto dello spirito delle finalità espresse dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

Art. 2

Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

1. Gli enti pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni della [legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1](#); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.

2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione.

La Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.

Art. 3

Trasformazione delle IPAB.

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 dicembre 2007, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori e delle disposizioni del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).
 2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale.
 3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).
 4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3.
 5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
-

Art. 4

Intervento sostitutivo.

1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 dicembre 2007, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale, su designazione del Comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario con il compito di procedere, entro 90 giorni, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'articolo 3.
2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) struttura associativa;
 - b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
 - c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
 - d) riconoscimento, ai sensi dell'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede, sussistendone i requisiti, alla trasformazione in ASP.

4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'articolo 5.

5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 6.

6. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

Art. 5

Fusione delle IPAB.

1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

2. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.

Art. 6

Estinzione delle IPAB.

1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali sia esaurito lo spirito delle finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività assistenziale ed educativa e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 5, sono soggette ad estinzione.

2. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione o dal comune in cui l'istituzione ha la propria sede legale; può, inoltre, essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne dà contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.

3. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007.

4. In caso di estinzione la Giunta regionale, nel rispetto dello spirito delle finalità delle tavole di fondazione, attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche

private senza scopo di lucro con medesime finalità o, in mancanza al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.

5. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'articolo 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'articolo 3.

TITOLO II

Aziende di servizi alla persona

Art. 7

Autonomia e organizzazione delle ASP.

1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#).

2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.

3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.

4. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano:

- a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità alle disposizioni del piano di intervento regionale;
- c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dell'azione amministrativa.

5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività di programmazione delle attività sociali,

socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi costituiti ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, lettera a\) della legge 8 novembre 2000, n. 328](#).

6. L'organizzazione e la contabilità dell'istituzione sono disciplinate, in conformità alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.

8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'[articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.

9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.

10. Alle ASP si applica quanto previsto dall'[articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).

Art. 8

Organi di amministrazione delle ASP.

1. Sono organi di amministrazione delle ASP:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione.

2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina del presidente e del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.

3. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ASP. Esso è costituito nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle indicazioni di cui all'[articolo 98, comma 2, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34](#), ed è composto da tre amministratori così individuati:

a) due nominati dal Comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;

b) uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

4. I requisiti per accedere alla carica di amministratore delle ASP sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18, comma 2, e sono certificati a norma dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

5. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

6. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP:

a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti della A.S.Re.M., delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;

b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni;

c) i sindaci dei Comuni;

d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;

e) i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;

f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;

g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);

h) colui che ha liti pendenti con l'ASP;

i) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

7. Le incompatibilità di cui al comma 6 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.

8. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

9. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.

10. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 9

Direttore e gestione delle ASP.

1. Il direttore è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non superiore a quello del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, con possibilità di rinnovo.
3. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi di amministrazione dell'azienda di cui all'articolo 8.
4. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.
5. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
 - b) coloro che sono sottoposti a richiesta di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;
 - c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'[articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#), e dall'[articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
 - d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
6. Qualora le condizioni di cui al comma 5 si verificano successivamente alla nomina, il direttore decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.
7. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di Regione, di presidente di Provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'ASP, ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività concorrenziali con la stessa ASP.
8. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l'azienda, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l'azienda.

9. Le incompatibilità di cui ai commi 7 e 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.

Art. 10

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).
 2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell'azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
 3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
-

Art. 11

Bilanci e contabilità.

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.
3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 18, comma 2.
4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.

5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.

6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.

7. In caso di inadempimento la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.

8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.

Art. 12

Patrimonio.

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.

3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).

4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà dell'ente medesimo.

5. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 13

Revisione contabile e controlli interni.

1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità dell'azienda. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina. I compensi dell'organo di revisione contabile sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.
 3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'esercizio delle attività di revisione contabile sia affidato a società di revisione.
 4. Le ASP si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.
-
-

Art. 14

Utilizzo degli utili e copertura delle perdite.

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 18, comma 2, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.
2. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia alla Giunta regionale.
3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.
4. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:
 - a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
 - b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;
 - c) determinare i tempi e le modalità d'intervento in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo.
5. Il protrarsi, per un biennio consecutivo, di una situazione di perdita comporta, da parte della Giunta regionale, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente.

6. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 5, il commissario, previo parere del comune ove ha sede l'ASP, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda, a norma del successivo articolo 17.

Art. 15

Controlli sulle ASP.

1. Il controllo sulle ASP è esercitato dalla Regione attraverso la Direzione Generale competente in materia socio-sanitaria. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP sia svolta in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, a verificarne la buona amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni erogate, nonché a verificare l'effettiva introduzione, da parte delle ASP, dei sistemi di controllo di cui all'articolo 13, comma 4, per accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi erogati, il soddisfacimento dei nuovi bisogni sociali della popolazione, la realizzazione di economie di gestione.

2. Gli organi di amministrazione delle ASP possono essere sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di violazione delle norme sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento, se previsto, nonché di irregolare costituzione degli organi di governo e di impossibilità di funzionamento. La struttura competente al controllo contesta i rilievi e assegna il termine di trenta giorni per l'adozione dei necessari provvedimenti, decorso inutilmente il quale propone lo scioglimento degli organi. La Giunta regionale, sentito il comune competente, dispone lo scioglimento e nomina un commissario per la temporanea gestione dell'azienda. Al commissario spettano i poteri stabiliti nel provvedimento di incarico.

3. Il commissario dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario.

Art. 16

Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Ciascuna ASP istituisce una unità funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.

2. L'unità funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.

Art. 17*Liquidazione ed estinzione delle ASP.*

1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima, dal comune territorialmente competente o dalla Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti.
2. La Giunta regionale, sentito il comune, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore e assegna un termine per le operazioni di liquidazione. L'organo di revisione contabile cessa dall'incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti, unitamente al rendiconto della gestione e alla relazione sull'attività svolta, alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al Comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
4. Il soggetto individuato ai sensi del comma 3 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.
5. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

TITOLO III**Disposizioni transitorie e finali****Art. 18***Disposizioni transitorie e finali.*

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'[articolo 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#), in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore [\(2\)](#).
3. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.
4. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" s'intende fatto alle "aziende di servizi alla persona" o a "persone giuridiche di diritto privato".
5. L'uso della denominazione "azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP" è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.

6. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.

7. Le modalità di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 4, comma 1, 11, comma 7, 14, comma 5, 15, comma 3, e 17, comma 2, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla trasformazione ovvero, nel caso di intervento sostitutivo, nei successivi novanta giorni da parte della Giunta regionale.

9. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.

10. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del [decreto-legge n. 293/1994](#) convertito dalla [legge n. 444/1994](#), sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2007.

[\(2\)](#) Vedi, al riguardo, il [Reg. 15 settembre 2008, n. 4](#).

Art. 19

Abrogazioni.

1. È abrogato il comma 3 dell'*articolo 20 della [legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1](#)*.
2. È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 20

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Piemonte

L.R. 2 agosto 2017, n. 12.

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [\(2\)](#).

Publicata nel B.U. Piemonte 3 agosto 2017, n. 31, S.O. 4 agosto 2017, n. 2.

Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 gennaio 2018, n. 30-6355](#) e la [Delib.G.R. 9 febbraio 2018, n. 16-6461](#).

CAPO I

Oggetto e principi generali

Art. 1 *Ambito di applicazione.*

1. La presente legge detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e per le modalità di estinzione e trasferimento dei beni mobili e immobili, secondo i principi stabiliti dall'[articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)).

Art. 2 *Riordino delle IPAB.*

1. Le IPAB sono riordinate secondo le seguenti tipologie:

a) aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti ai capi I e II del [D.Lgs. 207/2001](#), si applicano le disposizioni di cui al capo III della presente legge;

b) associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del [D.Lgs. 207/2001](#) e al capo IV della presente legge.

Art. 3 *Rete dei servizi.*

1. Le IPAB riordinate ai sensi dell'articolo 2 e tutti i loro patrimoni e personale sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla [legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1](#) (Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) nel rispetto delle volontà espresse dai donatori.

2. Le IPAB riordinate ai sensi dell'articolo 2 intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.

3. Sull'attuazione del comma 2, la Giunta regionale fornisce annualmente comunicazione alla commissione consiliare competente.

CAPO II

Modalità e criteri per il riordino delle IPAB

Art. 4 *IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.*

1. La trasformazione delle IPAB è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie quali risultanti dal titolo I, sezione I del conto consuntivo di cui ai modelli allegati al [regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99](#) (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
2. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
3. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende.
4. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 2.000.000,00, si trasformano in aziende.
5. Le IPAB di cui al comma 4, in possesso dei requisiti di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), scelgono se trasformarsi in aziende ovvero in associazioni o in fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
6. Le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l'attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
7. Le aziende in possesso dei requisiti di cui al [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#), possono, in qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato.

Art. 5 *IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari.*

1. Le IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari si trasformano, secondo quanto previsto dall'articolo 4, in associazioni o fondazioni di diritto privato o in aziende, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Art. 6 *Fusione tra IPAB.*

1. Le IPAB aventi sede legale nel medesimo distretto di coesione sociale e medesimi fini socioassistenziali o socio-sanitari o statuari, come individuato con deliberazione della Giunta regionale, o in distretti confinanti possono fondersi tra di loro.
 2. Nel rispetto del limite territoriale definito al comma 1, la fusione è altresì consentita per il raggiungimento dei requisiti previsti dalla presente legge per la trasformazione in azienda se sussistono requisiti socio-assistenziali o socio-sanitari o statuari comuni.
 3. È vietata la fusione tra IPAB aventi sede legale in regioni diverse.
-

Art. 7 IPAB inattive.

1. Le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano inattive nel campo sociale da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del comune in cui hanno sede legale, anche previa nomina di un commissario, se necessario.
2. La procedura di estinzione di cui al comma 1 può essere promossa anche dal comune in cui ha sede legale l'IPAB.
3. La deliberazione di estinzione dispone il trasferimento del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica.
4. Qualora il trasferimento del patrimonio sia stato disposto in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, degli eventuali introiti derivanti da tale procedura beneficerà l'Ente Gestore dei servizi sociali territorialmente competente.
5. La deliberazione di estinzione di cui al comma 3 costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario degli stessi.
6. La deliberazione di estinzione dispone altresì l'assegnazione del personale dipendente agli enti di cui al comma 3.
7. Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi socioassistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario. (3)
8. Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di estinzione.

(3) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 8 *Procedimenti di riordino.*

1. La Giunta regionale definisce, previo parere della commissione consiliare competente, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, le modalità ed i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario di cui all'articolo 7, comma 3 (4).
2. La trasformazione delle IPAB in aziende è deliberata dalla Giunta regionale unitamente all'approvazione dello statuto.
3. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato è disposta, unitamente all'approvazione dello statuto, dalla struttura regionale competente per materia.
4. Le IPAB che, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, si trasformano in aziende, presentano l'istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
5. Le IPAB che, ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 5, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato presentano l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
6. Le IPAB di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 informano il comune nel quale hanno la sede legale in merito all'istanza di riordino che intendono presentare alla Regione. Tale comunicazione è allegata all'istanza medesima. La Regione consulta il comune stesso nell'ambito dei procedimenti di riordino di cui al presente articolo.
7. Le IPAB che intendono fondersi ai sensi dell'articolo 6 presentano l'istanza di fusione, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. L'IPAB derivante dalla fusione presenta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 4, l'istanza di trasformazione in azienda o di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, corredata dalla relativa proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione di Giunta regionale che approva la fusione.
8. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4, 5 e 7, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 febbraio 2018, n. 15-6460*.

Art. 9 *Liquidazione delle IPAB in condizioni economiche di grave dissesto.*

1. Nel caso di IPAB che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio o su segnalazione da parte del comune o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili,

gli [articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla [legge 4 dicembre 1956, n. 1404](#) (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica.

CAPO III

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 10 *Disciplina dell'azienda.*

1. L'azienda:

- a) non ha fini di lucro;
- b) ha personalità giuridica di diritto pubblico;
- c) dispone di autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica;
- d) opera con criteri imprenditoriali;

e) informa la propria attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

3. Lo statuto disciplina le modalità di nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

4. Nell'ambito della propria autonomia, l'azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 11 Statuto.

1. L'azienda adotta un proprio statuto che stabilisce:

- a) gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'azienda stessa;
 - b) la composizione e le attribuzioni degli organi di governo;
 - c) le modalità di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, ferma restando la nomina di almeno un componente in capo al comune in cui ha sede legale l'azienda, la durata del mandato, le funzioni e le modalità deliberative degli organi di governo dell'azienda e le funzioni dell'organo di gestione;
 - d) la composizione e la nomina dell'organo di revisione;
 - e) i criteri per la nomina del direttore.
-

Art. 12 Regolamento di organizzazione.

1. L'azienda adotta, ai sensi dell'*articolo 7 del D.Lgs. 207/2001* ed entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, un apposito regolamento di organizzazione che definisce:

- a) la struttura organizzativa;
- b) le modalità di governo e di gestione;
- c) il compenso spettante al direttore;
- d) ogni altra funzione organizzativa.

2. Il compenso di cui al comma 1, lettera c) è definito tenendo conto dei criteri omogenei e dei tetti massimi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza e la valutazione e il controllo strategico di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

3-bis. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente entro la data del 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro il 30 settembre 2020. (5)

3-ter. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente dopo il 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro 150 giorni dall'insediamento. (5)

(5) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 1, L.R. 28 aprile 2020, n. 10](#), a decorrere dal 30 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Organi dell'azienda.*

1. Sono organi dell'azienda il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, quando prevista dallo statuto dell'IPAB.
 2. Il presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;
 - b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio;
 - c) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
 3. Il consiglio di amministrazione:
 - a) esercita le funzioni attribuite dallo statuto;
 - b) esercita le funzioni stabilite all'[articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 207/2001](#), qualora non attribuite dallo statuto all'assemblea ove prevista;
 - c) esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi.
 4. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi.
 5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), è costituito da un numero non superiore a cinque componenti.
 6. L'assemblea dei soci, ove prevista, esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
 7. Ai componenti degli organi dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
-

Art. 14 *Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità.*

1. Ferme restando le cause di inconfiribilità disciplinate dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)), non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità disciplinate dal [D.Lgs. 39/2013](#), la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) componente della giunta o del consiglio regionale; componente della giunta o del consiglio provinciale; sindaco, assessore e consigliere comunale o metropolitano di comuni o della città metropolitana appartenenti all'ambito territoriale dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali ove insiste l'azienda; amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'azienda;

b) dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'azienda;

c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

3. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Art. 15 *Decadenza e dimissioni dalla carica.*

1. La nomina a membri del consiglio di amministrazione di soggetti nei cui confronti sussiste una causa di inconferibilità, ai sensi del [D.Lgs. 39/2013](#), è nulla.

2. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione nei cui confronti sussiste una causa di incompatibilità decadono dalla carica se, previa contestazione ed entro quindici giorni, non la rimuovono o non ne dimostrano l'insussistenza.

3. Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. Le dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione comportano la decadenza

dell'organo amministrativo ed acquisiscono efficacia con l'insediamento del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 27, comma 1.

5. I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

6. I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati, anche singolarmente, dal soggetto competente alle funzioni di controllo, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente.

Art. 16 Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

4. I beni immobili e mobili sostituiti ai sensi del comma 3, lettere a) e b) entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.

5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021) (6).

5-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate (7).

6. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale competente, la sospensione dell'efficacia degli atti è prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei chiarimenti richiesti.

7. La deliberazione dell'organo amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non può tradursi in atto definitivo, se la struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente

pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'azienda. In tale caso, il responsabile della struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine di cui ai commi 5 e 6 (8).

8. È soggetta alla procedura di cui ai commi 5, 6 e 7 la costituzione di associazioni o fondazioni che impegnino l'azienda con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, o la partecipazione alle stesse.

9. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'articolo 10 e si ispira ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;

b) valorizzazione, al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua, del patrimonio immobiliare;

c) conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.

10. I trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti, ai sensi dell'*articolo 13, comma 5 del D.Lgs. 207/2001*, da ogni onere relativo ad imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

11. La Regione svolge la funzione di vigilanza sul corretto utilizzo del patrimonio.

(6) Comma così sostituito dall' *art. 91, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall' *art. 91, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

(8) Comma così modificato dall' *art. 91, comma 3, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

Art. 17 *Decorrenza dei termini nei casi di atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili.*

1. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 5, decorsi i termini ivi previsti, nonché quelli di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, gli atti acquistano efficacia (9).

(9) Comma così modificato dall' *art. 92, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

Art. 18 *Contabilità.*

1. L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 14 del D.Lgs. 207/2001*, definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle aziende, nonché i criteri per la redazione del bilancio annuale

e pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime.

3. Alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

Art. 19 *Personale.*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall'[articolo 11 del D.Lgs. 207/2001](#), secondo le previsioni normative di cui al [D.Lgs. 165/2001](#).

2. Il regolamento di organizzazione dell'azienda, di cui all'articolo 12, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, nel pieno rispetto delle norme legislative esistenti in materia di lavoro. In attesa dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, previsto dall'[articolo 11 del D.Lgs. 207/2001](#), continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione in azienda.

Art. 20 *Direttore.*

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni caso il contratto scade con la decadenza, per qualsiasi causa, del consiglio di amministrazione.

4. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre aziende.

Art. 21 *Organo di revisione.*

1. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate.

2. L'organo di revisione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
 3. Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
 4. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore, dai dipendenti dell'azienda e dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.
 5. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti dalla stessa.
 6. L'organo di revisione è costituito da un numero non superiore a tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010](#).
-

Art. 22 *Deliberazioni dell'azienda.*

1. Le deliberazioni dell'azienda sono pubblicate mediante affissione nel proprio albo pretorio per 10 dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti previsti all'articolo 16, commi 5 e 8. [\(10\)](#)
2. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
3. L'azienda adotta lo statuto e le relative modifiche, nonché le deliberazioni relative alle fusioni, all'estinzione, all'eventuale costituzione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale. [\(11\)](#)

[\(10\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 23 *Costituzione di nuova azienda.*

1. L'azienda può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità o disposizioni testamentarie.
 2. La costituzione in azienda può essere richiesta, anche congiuntamente, tramite fusione da enti con personalità giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda tiene conto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari statuti e delle tavole di fondazione.
-

Art. 24 *Trasformazione ed estinzione dell'azienda.*

1. Le aziende alle quali per un triennio vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato.
 2. Sono estinte le aziende alle quali è venuto a mancare il fine, o per le quali non sussistono più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale o per la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato.
 3. Per l'estinzione dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
-

Art. 25 *Liquidazione delle aziende in condizioni economiche di grave dissesto. (12)*

1. Per la liquidazione e l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
-

(12) Articolo così sostituito dall' [art. 9, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 26 *Vigilanza.*

1. La struttura regionale competente per materia esercita, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché la vigilanza amministrativa sull'attività delle stesse.
-

Art. 27 *Commissariamento.*

1. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario, che assume la gestione dell'azienda, in caso di dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri.
2. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario nei casi di gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento di organizzazione, di riscontrata impossibilità al funzionamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché nelle situazioni di irregolare costituzione del consiglio di amministrazione medesimo.

3. Il consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica fino all'insediamento del commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
 4. Al commissario straordinario competono l'ordinaria amministrazione dell'azienda, nonché i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina.
 5. Al commissario straordinario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
-

CAPO IV

Persone giuridiche di diritto privato

Art. 28 *Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato.*

1. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato risultanti dalla trasformazione delle IPAB:

- a) sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro;
- b) sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;
- c) perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica.

2. Per quanto non espressamente previsto al presente capo, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del *D.Lgs. 207/2001* e della *legge 6 giugno 2016, n. 106* (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e correlati decreti attuativi.

Art. 29 *Controllo e vigilanza.*

1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalità previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361* (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'*allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*') e dalle norme regionali attuative.

1-bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

- a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;
- b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui

al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#));

c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;

e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio [\(13\)](#).

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 93, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 30 *Norme relative al personale.*

1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#) (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 1989, n. 389](#), i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica hanno facoltà di conservare, a domanda e previa adeguata informativa da parte dell'ente medesimo, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente.

3. Ai dipendenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per un periodo di tempo congruo e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, da definirsi in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le disposizioni di cui al [D.Lgs. 165/2001](#) e dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione stessa. I dipendenti possono presentare domanda di trasferimento ai comuni e alle aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'[articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001](#), che deve essere valutata con criterio di priorità.

4. Le norme di cui al comma 3 si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 19.

CAPO V

Clausola valutativa

Art. 31 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e del processo di implementazione del riordino delle IPAB.
 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene un quadro dello stato del valore della produzione delle IPAB, come ripartito all'articolo 4 e una descrizione delle fasi e dello stato di avanzamento complessivo del procedimento di riordino, comprese le eventuali criticità emerse.
 3. Decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8 e con periodicità biennale, le relazioni documentano inoltre:
 - a) un quadro del procedimento di trasformazione delle IPAB e della consistenza delle varie tipologie previste all'articolo 2, conseguenti al processo di riordino;
 - b) i casi di fusione tra IPAB, ai sensi dell'articolo 6;
 - c) una sintesi delle ipotesi di trasformazione, liquidazione ed estinzione delle IPAB, delle aziende e dei soggetti di diritto privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
-

CAPO VI

Disposizioni transitorie, finali e abrogative

Art. 32 *Norma transitoria.*

1. Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate:

a) dalla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, come previsto dall'[articolo 21 del D.Lgs. 207/2001](#);

b) dalla [legge regionale 19 marzo 1991, n. 10](#) (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "II.PP.A.B.").

2. I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica all'entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.

2-bis. Gli organi amministrativi degli enti derivanti dal riordino a far data dall'entrata in vigore del presente comma possono decidere di insediarsi, sulla base delle nuove disposizioni statutarie ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo entro trenta giorni dalla trasformazione. Tale ultima deliberazione è tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente. [\(14\)](#)

3. Le disposizioni contabili previste dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione in azienda.

3-bis. In deroga ai termini di cui al comma 3, le aziende, la cui trasformazione da IPAB avviene dall'entrata in vigore della presente legge sino alla data del 31 dicembre 2020, adottano le disposizioni contabili previste dalla legge medesima entro il 1° gennaio 2022. [\(15\)](#)

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 10, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(15\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 10, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)), come corretto con avviso di rettifica pubblicato nel BU 6 agosto 2020, n. 32, S.O. n. 3.

Art. 33 *Norma finale.*

1. Le aziende e le associazioni o fondazioni di diritto privato, originate dal riordino delle IPAB, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.

2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino.

3. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

Art. 34 *Abrogazioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 19 marzo 1991, n. 10](#) (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "I.I.P.P.A.B.");

b) la [legge regionale 19 marzo 1991, n. 11](#) (Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel [D.P.C.M. 16 febbraio 1990](#));

c) l'[articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16](#) (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'[articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)').

Art. 35 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Puglia

L.R. 30 settembre 2004, n. 15

Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 1° ottobre 2004, n. 118.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 aprile 2009, n. 650](#) e la [Delib.G.R. 27 novembre 2012, n. 2468](#).

Art. 1

Finalità e ambito d'applicazione.

1. La presente legge detta norme per la riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in coerenza al [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo [10 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)).

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle IPAB e a tutti gli enti in ogni modo denominati assoggettati alle disposizioni di cui alla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) aventi sede legale nella Regione Puglia.

TITOLO I

Trasformazione delle istituzioni

Art. 2

Obbligo di trasformazione [\(3\)](#).

1. Le istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l'esclusione di fini di lucro, in:

- a) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) persone giuridiche di diritto privato.

2. Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1 sono estinte o sono fuse con altre IPAB per essere trasformate in azienda.

3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per l'approvazione regionale [\(4\)](#).

4. Il legale rappresentante dell'istituzione, entro trenta giorni dalla data dell'adozione, trasmette al Settore servizi sociali della Regione, per i successivi adempimenti, l'atto deliberativo di cui al comma 3.

4-bis. La Giunta regionale procederà comunque alla nomina di un Commissario straordinario per quelle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 che, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto al comma 3 dell'articolo 2 non abbiano proposto alcuna istanza di trasformazione. Il Commissario straordinario nominato così come previsto dal presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento [\(5\)](#).

[\(3\)](#) Vedi anche l'art. [13, commi 2 e 3, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'art. [1, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «3. Ai fini della trasformazione gli organi statutari delle istituzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e propongono per l'approvazione regionale il nuovo statuto.».

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall'art. [2, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

Art. 3

Trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. I competenti organi statutari delle istituzioni che intendono ottenere la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona presentano alla Regione, entro trenta giorni dalla data dell'atto di proposta di cui al comma 3 dell'articolo 2, la formale e motivata deliberazione di trasformazione e la proposta di approvazione dello Statuto adeguato al nuovo assetto istituzionale ⁽⁶⁾.
2. Il dirigente del Settore servizi sociali accerta, previa acquisizione del parere del Comune sede legale dell'istituzione e del coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale, in conformità dei criteri e delle modalità definite con regolamento regionale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, accoglie o respinge la proposta di trasformazione in azienda ⁽⁷⁾.
3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso il quale s'intendono acquisiti favorevolmente ⁽⁸⁾.
4. Con lo stesso provvedimento dirigenziale di trasformazione è approvato lo statuto dell'azienda.
5. Le istituzioni non trasformabili in azienda, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di non accoglimento della proposta di trasformazione, sono tenute a deliberare e a presentare alla Regione altra proposta in conformità delle disposizioni della presente legge.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 13*.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 15 maggio 2006, n. 13*.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 3, L.R. 15 maggio 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «3. Il parere del Comune deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorso il quale s'intende acquisito favorevolmente.».

Art. 4

Requisiti per la trasformazione in azienda.

1. Le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti possono essere trasformate in azienda:
 - a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi dieci anni ⁽⁹⁾;
 - b) capacità patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale;
 - c) volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila.

(9) Lettera così sostituita dall'[art. 4, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «a) perseguimento dei fini statuari in ambito socio-assistenziale in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni.».

Art. 5

Esclusione dalla trasformazione in azienda.

1. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è, in ogni caso, esclusa per le istituzioni:

a) [per le quali siano accertate le caratteristiche di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico] ⁽¹⁰⁾;

b) individuate dall'[articolo 91 della legge n. 6972 del 1890](#);

c) [le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite o non siano più conseguibili o non siano state svolte in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni] ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Lettera abrogata dall'[art. 5, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

⁽¹¹⁾ Lettera abrogata dall'[art. 5, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

Art. 6

Piano di risanamento per la trasformazione in azienda.

1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nel campo socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda.

2. Le stesse istituzioni con il piano di risanamento possono proporre la fusione con altre IPAB, al fine di pervenire alla trasformazione in azienda.

3. Il piano di risanamento deve essere attuato nel termine di due anni dalla presentazione, durante i quali gli enti interessati conservano la condizione giuridica in atto.

4. La Regione, laddove accerti la mancata attuazione del piano di risanamento dell'ente, dispone, ai sensi dell'articolo 39, una verifica istruttoria dell'attività svolta, al fine di valutare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. A seguito della verifica la Regione può attivare con atto motivato uno dei seguenti procedimenti:

1) concessione di un termine per la rimodulazione, l'adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;

2) concessione di un termine per una nuova istanza di trasformazione, in una delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, ovvero procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi indicate;

3) concessione di un termine per l'attivazione delle procedure di estinzione;

4) nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva. Gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente [\(12\)](#).

[\(12\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 6 febbraio 2013, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione, al termine della fase di risanamento, ove accerti che il piano non abbia avuto attuazione, promuove, nei successivi sei mesi, l'estinzione dell'istituzione.».

Art. 7

Trasformazione del fine.

1. Le IPAB, nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, possono deliberare, nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, proposta di trasformazione dei fini statuari allontanandosi il meno possibile dalle tavole di fondazione ed eventualmente prevedendo anche la fusione con altre IPAB.

2. Le proposte di trasformazione del fine devono prevedere la trasformazione delle istituzioni in azienda o in persone giuridiche di diritto privato.

3. Alle proposte di trasformazione in azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

4. Alle proposte di trasformazione di persona giuridica di diritto privato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 8

Attività socio-assistenziale indiretta.

1. Le IPAB che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l'erogazione delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, richiesta di trasformazione in azienda qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 4.

2. Gli enti di cui al comma 1 esclusi dalla trasformazione in azienda sono trasformati in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 9

Fusioni.

1. Le proposte di fusione sono consentite esclusivamente ai fini della trasformazione delle istituzioni in aziende di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.
 2. Ai fini dell'attivazione della procedura di fusione, almeno una delle IPAB deve obbligatoriamente già possedere autonomamente i requisiti necessari alla trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto privato.
 3. La Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere agli enti e ai Comuni interessati.
 4. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
 5. Il dirigente del Settore servizi sociali accerta, in conformità dei criteri approvati con regolamento regionale, la fondatezza dei presupposti per il possesso dei requisiti per la trasformazione e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento, accoglie o respinge la proposta.
 6. Con lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto del nuovo soggetto giuridico.
 7. Lo statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali, stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.
-

Art. 10

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

1. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, previo accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private e dell'[articolo 17 del D.Lgs. n. 207/2001](#).
2. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti di cui all'[articolo 91 della legge n. 6972 del 1890](#) deliberano, nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato.
3. La deliberazione di trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2, secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 2, è trasmessa alla Regione ai fini della cancellazione dall'elenco delle IPAB e alla competente Prefettura per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

4. Il dirigente del Settore servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, accerta il ricorrere di una delle condizioni giuridiche di cui al comma 2 e dispone la cancellazione dall'elenco delle IPAB con decorrenza contestuale all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato. L'atto dirigenziale è notificato all'istituzione e alla Prefettura.

5. Nel caso di non accoglimento della proposta di trasformazione si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 3.

6. La Regione esercita l'attività di controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del codice civile e della normativa di riferimento.

7. È istituito presso il Settore servizi sociali della Regione l'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali.

Art. 11

Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato.

1. Le persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge sono tenute a redigere l'inventario dei beni patrimoniali con specifica annotazione dei beni destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati al Settore servizi sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, attiva procedimento amministrativo per l'esame da parte della Giunta regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

Art. 12

Rapporti giuridici.

1. Le istituzioni trasformate in aziende o in persone giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni dalle quali derivano.

2. La trasformazione attuata ai sensi della presente legge non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data della trasformazione abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

3. Agli enti trasformati in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni dell'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#) (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla [legge 7 dicembre 1989, n. 389](#).

Art. 13

Estinzioni ⁽¹³⁾.

1. Le istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 non trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato sono estinte.

2. La dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone l'assegnazione del personale dipendente e l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del rispettivo ambito territoriale, come definito dalla [legge regionale 25 agosto 2003, n. 17](#) (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), o in favore del comune o della AUSL territorialmente competenti ⁽¹⁴⁾.

3. Gli enti come individuati al comma 2 subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta.

3-bis. Qualora, all'esito del procedimento di estinzione così come disciplinato dai commi 2 e 3, non sia possibile individuare alcun ente tra istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei servizi alle persone o comune o AUSL per il subentro in ogni rapporto giuridico attivo e passivo, il CDA in carica ovvero il commissario straordinario trasmette al Settore servizi sociali della Regione Puglia proposta motivata, che dia conto dell'infruttuosità del previsto procedimento per la messa in liquidazione delle istituzioni di cui al comma 1. La Giunta regionale, a fronte dell'istanza prodotta dall'organo deliberativo e sulla base dell'istruttoria del competente Settore servizi sociali della regione Puglia, dispone la messa in liquidazione delle istituzioni di cui al comma 1, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo. Il commissario, perfezionato il procedimento di liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'IPAB e il trasferimento del patrimonio residuo e del personale a istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei servizi alle persone o comune o AUSL territorialmente competenti, sentiti gli stessi. Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali ⁽¹⁵⁾.

3-ter. Nell'ipotesi in cui il procedimento di estinzione di cui ai commi 2 e 3 non dovesse pervenire a definizione, a seguito di manifesta indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro in ogni rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio di amministrazione in carica, ovvero del commissario straordinario, la Giunta regionale dispone la messa in liquidazione delle istituzioni estinte di cui al comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo. Il regolamento regionale di cui all'articolo 43 definisce le modalità operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore ⁽¹⁶⁾.

4. [La Giunta regionale determina, altresì, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta] ⁽¹⁷⁾.

5. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, amministrare dai Comuni per effetto delle disposizioni di cui alla [legge regionale 15 marzo 1978, n. 17](#) (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni), sono estinte di diritto.

6. Il dirigente del Settore servizi sociali della Regione con proprio atto provvede alla ricognizione delle istituzioni estinte ai sensi del comma 5.

⁽¹³⁾ Vedi anche l'[art. 16, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 6, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «2. La dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone per l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di una o più istituzioni aventi finalità identiche o analoghe del rispettivo ambito territoriale come definito dalla [legge regionale 25 agosto 2003, n. 17](#) (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia) ovvero, in subordine, in favore di altro ente pubblico o del Comune territorialmente competente.».

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'[art. 51, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dall'[art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 6 febbraio 2013, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29).

⁽¹⁷⁾ Comma abrogato dall'[art. 7, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

Art. 14

Modalità per la trasformazione e per l'approvazione degli statuti.

1. Le modalità e le procedure per la trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per l'approvazione e le modifiche degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Lo stesso regolamento definisce i tempi per l'espletamento dei relativi procedimenti amministrativi.

3. Nel corso della procedura di trasformazione e d'approvazione e modifiche statutarie delle aziende deve essere acquisito il parere dei Comuni ove hanno sede legale le istituzioni.

4. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.

TITOLO II

Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 15

Azienda pubblica di servizi alla persona.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione.
 2. L'azienda ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo.
 3. L'azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
 4. All'azienda si applica il principio della distinzione dei poteri d'indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
 5. Gli statuti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i modi d'elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri.
 6. Nell'ambito della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale.
 7. L'azienda può partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata d'interventi e servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.
 8. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
-

Art. 16

Statuti.

1. L'azienda adotta il proprio statuto che, tenendo conto della mutata condizione giuridica e in coerenza alle disposizioni originarie, definisce, in osservanza alle disposizioni di cui alla presente legge:
 - a) gli scopi istituzionali, le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione;
 - b) l'ambito territoriale di operatività;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da parte della Giunta regionale [\(18\)](#);

d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato [\(19\)](#);

e) quando prevista, le funzioni dell'Assemblea dei soci;

f) i criteri per la nomina del direttore;

g) la composizione, le procedure di nomina e la durata dell'organo di revisione ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate nei casi individuati dal regolamento regionale;

h) gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività e i limiti nei quali può essere estesa in ambiti diversi da quello regionale o infraregionale;

i) l'obbligo dell'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

2. Gli statuti sono trasmessi per l'approvazione al Settore servizi sociali della Regione, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento regionale. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche statutarie.

[\(18\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 8, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la presenza di almeno un componente di nomina regionale;».

[\(19\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 9, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «d) le modalità di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;».

Art. 17

Organi di governo.

1. Sono organi di governo delle aziende:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

c) l'Assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole aziende aventi origine associativa.

2. Gli organi di governo delle aziende esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati.

3. Gli organi di governo restano di norma in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente e, dopo l'insediamento, la nomina dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti.

Art. 18

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è composto da cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito secondo le disposizioni statutarie con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione.
2. La costituzione del Consiglio di amministrazione è disposta a seguito di acquisizione di tutte le designazioni previste dallo statuto.
3. Le nomine dei rappresentanti regionali sono di competenza della Giunta regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede:
 - a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
 - b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
 - c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;
 - e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
 - f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;
 - g) alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;
 - h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
 - i) all'approvazione dei conti consuntivi;
 - j) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - k) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche.
5. Il regolamento regionale disciplina i requisiti per accedere alla carica di amministratore, le procedure e le modalità relative alla costituzione e allo scioglimento dei Consigli di amministrazione, nonché alla decadenza degli amministratori.
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento dei 3/5 dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione, alla scadenza del mandato e in caso di dimissioni, restano in carica sino alla sostituzione. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 4 marzo 1993, n. 3](#) (Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia).

Art. 19

Presidente dell'azienda.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda [\(20\)](#).
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
3. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, qualora nello statuto non sia prevista la figura del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato alle funzioni vicarie o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano d'età.

[\(20\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 10, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente individuato a norma dello statuto ha la rappresentanza legale dell'azienda.».

Art. 20

Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori.

1. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
 - a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio;
 - b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'AUSL dell'ambito territoriale di riferimento, dirigenti e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;
 - c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
 - d) componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona;
 - e) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo.
2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dall'articolo 2382 del codice civile;
- c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- d) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'[articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#) (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'[articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#) (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- e) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- f) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- g) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

3. I candidati di cui al comma 2 devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;
- b) comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro ⁽²¹⁾.

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

⁽²¹⁾ Comma così sostituito dal [Reg. 18 luglio 2008, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «3. Non possono contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado.».

Art. 21

Decadenza e dimissioni dalla carica.

1. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 20 o che non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
 2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione e, qualora, entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione.
 3. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
 4. I consiglieri deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto.
 5. I consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di amministrazione.
-

Art. 22

Indennità di carica ed emolumenti.

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori hanno diritto a un'indennità con onere a carico del bilancio dell'azienda.
 2. Al Direttore generale competono esclusivamente gli emolumenti definiti in apposito contratto di lavoro di diritto privato con onere a carico del bilancio dell'azienda.
 3. La Giunta regionale definisce i criteri per la determinazione delle indennità di carica agli amministratori, ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e degli emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla dimensione e alla tipologia di attività delle aziende.
-

Art. 23

Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento.
2. Il Consiglio di amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.
3. Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla [legge regionale n. 3/1993](#) sono disposti, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'azienda.

4. Nel termine di sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario.

Art. 24

Bilanci e contabilità.

1. La gestione economica patrimoniale delle aziende s'informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre aziende e altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona.
3. Le aziende sono tenute a utilizzare eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione e il potenziamento del patrimonio.
4. Le aziende redigono annualmente, prima della presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:
 - a) il piano programmatico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;
 - d) il bilancio consuntivo con allagata la relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda, sull'andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi, ai proventi, ai costi e agli oneri di esercizio [\(22\)](#).
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.».
6. Il bilancio preventivo annuale è approvato entro il 31 gennaio dell'esercizio a cui si riferisce. Le aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione e aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio [\(23\)](#).
7. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore generale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il seguente 30 aprile.
8. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, sono trasmessi al Settore servizi sociali della Regione nei trenta giorni successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi pubblici mediante affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio albo.
9. In caso d'inadempimento nell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo nel termine di cui ai commi 6 e 7, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni da parte del Dirigente del Settore servizi sociali della Regione, il Presidente della Regione, su proposta

dell'Assessore al ramo, nomina un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio consuntivo.

10. La mancata approvazione nei termini prescritti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo è causa di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'azienda e alla gestione si provvede nei limiti delle spese obbligatorie.

11. Il Direttore generale è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

12. Nel caso in cui la relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione invita il Consiglio di amministrazione ad adeguarsi o a controdedurre entro un congruo termine non superiore a trenta giorni. In mancanza, i componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione di coloro che hanno esplicitamente espresso voto contrario all'approvazione, assumono la diretta e personale responsabilità.

13. Nell'ipotesi di cui al comma 12, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, assume le conseguenti determinazioni.

[\(22\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 98, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017. Il testo precedente era così formulato: «4. Le aziende approvano il bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale corredati della relazione del Direttore generale sulla situazione dell'azienda, sull'andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi e ai proventi, ai costi e agli oneri dell'esercizio.

[\(23\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 98, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017. Il testo precedente era così formulato: «6. Il bilancio preventivo annuale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, è redatto in conformità delle norme in materia di contabilità degli enti pubblici e del regolamento regionale di attuazione della presente legge.».

Art. 25

Patrimonio delle aziende.

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili a essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto dell'istituzione le aziende sono tenute a redigere l'inventario dei beni mobili e immobili.

3. L'inventario e le successive modifiche sono trasmesse al Settore servizi sociali della Regione.

4. I beni mobili e immobili che l'azienda destina alle attività statutarie costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile, con destinazione specifica a servizi di assistenza sociale.

5. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

6. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile dell'azienda.

7. Le operazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono documentate con specifica annotazione nel registro dell'inventario.

8. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si ispira ai seguenti principi:

a) conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;

b) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;

c) incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale;

d) conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.

9. Le aziende predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 26

Controllo sugli atti di natura patrimoniale.

1. Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, la partecipazione a società di capitali e la costituzione di fondazioni sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, al Settore servizi sociali della Regione, il quale può richiedere chiarimenti qualora le stesse non risultino compatibili con gli scopi statutari e, per gli atti di trasferimento, anche nei casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi.

2. I chiarimenti sono richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione degli atti, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia.

3. Ove il Settore servizi sociali chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti.

4. Gli atti non acquistano efficacia nel caso in cui il Settore si opponga con motivato atto dirigenziale in quanto gli stessi risultino gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'azienda.

5. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di opposizione.

Art. 27

Contratti.

1. I contratti per la fornitura di beni e di servizi sono regolati dalle norme generali comunitarie e nazionali, salvo la disciplina per i contratti di valore inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie determinata dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

1-bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara a evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i principi di cui al comma 1 dell'articolo [55 della L.R. n. 19/2006](#). Per l'acquisto di beni le aziende, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, si avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all'articolo [54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione [\(24\)](#).

1-ter. Le deliberazioni e tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica di valore superiore a euro 20 mila sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle strutture regionali competenti dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, che possono agire secondo i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 39 [\(25\)](#).

[\(24\)](#) Comma aggiunto dall'art. [15, comma 1, lettera a\), L.R. 6 febbraio 2013, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29).

[\(25\)](#) Comma aggiunto dall'art. [15, comma 1, lettera a\), L.R. 6 febbraio 2013, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29).

Art. 28

Strumenti di controllo.

1. Le aziende, nell'ambito della loro autonomia, definiscono con apposito regolamento gli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico in conformità delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipendente.

Art. 29

Collegio dei revisori.

1. Lo Statuto delle aziende prevede un Collegio di revisori di tre membri per il controllo amministrativo e contabile e i casi in cui il Consiglio di amministrazione può affidare in alternativa detto controllo a società specializzate in conformità delle disposizioni di cui al regolamento regionale.
 2. Il Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia.
 3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla Giunta regionale [\(26\)](#).
-

[\(26\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 11, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio, uno dei quali deve essere obbligatoriamente nominato dalla Giunta regionale.».

Art. 30

Incompatibilità dei revisori.

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda.
 2. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore generale e dai dipendenti dell'azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia.
 3. I membri dell'organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti.
-

Art. 31

Albo dei Direttori generali.

1. È istituito, presso il Settore servizi sociali della Regione, l'Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
 2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per la costituzione dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione.
 3. L'Albo ha validità triennale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-

Art. 32

Direttore generale.

1. Il Direttore generale è il responsabile della gestione dell'azienda.
 2. Il Consiglio di amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, il Direttore generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale richiesta.
 3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.
 4. Il trattamento economico è determinato in conformità dei criteri definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.
 5. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione come definiti ai sensi dell'articolo 28, possa assumere nei confronti del Direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.
 6. Al Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'azienda e, in particolare, è responsabile:
 - a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
 - b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;
 - c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda;
 - d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale.
-
-

Art. 33

Incompatibilità del Direttore generale.

1. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
2. [Nel caso in cui il Direttore generale sia dipendente del medesimo ente, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto] [\(27\)](#).
3. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'azienda.
4. Non possono in ogni caso essere nominati Direttori delle aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 20 della presente legge.

5. Le condizioni d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore generale.

6. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

[\(27\)](#) Comma abrogato dall'[art. 12, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

Art. 34

Personale dipendente.

1. Il rapporto di lavoro del personale delle aziende ha natura privatistica.

2. La dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.

3. Al personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito in base alle vigenti disposizioni in materia.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 35 assicurando idonee procedure selettive e di pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego.

5. Il personale dipendente dalle IPAB trasformate in azienda è collocato nei ruoli organici delle rispettive aziende senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione dell'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione.

6. I rapporti di lavoro a tempo determinato proseguono sino alla naturale scadenza.

7. Gli adeguamenti connessi all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dalla trasformazione sono definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.

Art. 35

Regolamento di organizzazione e contabilità.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il regolamento di organizzazione e contabilità che, fra l'altro, stabilisce [\(28\)](#):

- a) l'articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l'utenza;
- b) la pianta organica;

- c) la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;
- d) le procedure di contabilità;
- e) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;
- f) le modalità per l'affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito;
- g) gli strumenti di controllo;
- h) la carta dei servizi;
- i) ogni altra funzione organizzativa.

2. Il regolamento di organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono sottoposte alle procedure di controllo previste dall'articolo 26 della presente legge.

(28) Alinea così modificato dall'art. [15, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 6 febbraio 2013, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29).

Art. 36

Fusioni di aziende.

1. Le aziende possono essere fuse per incorporazione o mediante la creazione di una nuova azienda quando sia evidente l'utilità per il miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali del territorio.
 2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende interessate ed è presentata al Settore servizi sociali della Regione insieme alla proposta di nuovo statuto.
 3. Lo statuto della nuova azienda deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.
 4. La Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere alle aziende e ai comuni interessati.
 5. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s'intende espresso favorevolmente.
 6. La fusione è disposta, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale.
 7. Con lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto della nuova azienda.
-
-

Art. 37

Costituzione di nuove aziende.

1. La costituzione di nuove aziende è consentita a seguito di atti di liberalità da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinati all'istituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.
 2. L'entità del patrimonio destinato alla costituzione della nuova azienda deve garantire il perseguimento continuativo dello scopo.
 3. La costituzione della nuova azienda è promossa dai soggetti individuati dalle disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero d'ufficio sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
 4. L'azienda è costituita, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale.
 5. Nel caso l'entità del patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una nuova azienda, la Giunta regionale ne dispone l'assegnazione ad altra azienda con vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità o dalle disposizioni testamentarie.
-

Art. 38

Estinzione delle aziende.

1. Le aziende, nel caso di accertata impossibilità di perseguire gli scopi statutari o che gli stessi siano esauriti o cessati, sono soggette a estinzione.
 2. La procedura d'estinzione può essere promossa dal Consiglio di amministrazione o dal Commissario dell'azienda, dal Comune ove ha sede legale l'azienda, d'ufficio dalla Regione.
 3. Per l'estinzione delle aziende si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della presente legge.
-

Art. 39

Vigilanza e intervento sostitutivo.

1. La Regione, tramite l'Assessore regionale al ramo, esercita il potere di vigilanza sull'amministrazione e sulla gestione delle aziende.
2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni di inchiesta [\(29\)](#).

3. In caso d'inosservanza delle disposizioni statutarie e di legge, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione assegna all'organo inadempiente un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere, decorso infruttuosamente il quale il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al ramo, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.

4. I Comuni competenti per territorio esercitano il potere di vigilanza sull'attività socio-assistenziale erogata dalle strutture dell'azienda e a tal fine possono disporre le necessarie verifiche e ispezioni in conformità delle vigenti disposizioni in materia.

[\(29\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 6 febbraio 2013, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29). Il testo originario era così formulato: «2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni d'inchiesta.».

Art. 40

Potere generale di annullamento.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, può annullare, in qualsiasi momento, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle aziende.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il Dirigente del Settore servizi sociali attiva il relativo procedimento amministrativo e invita preliminarmente l'amministrazione dell'azienda interessata ad adottare, entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, i provvedimenti di autotutela.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento amministrativo conclude l'iter proponendo le consequenziali determinazioni.

TITOLO III

Disposizioni comuni e finali

Art. 41

Partecipazione alla realizzazione dei servizi.

1. Le aziende e le persone giuridiche di diritto privato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 10, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali come definito dalla legge regionale e dal piano regionale socio-assistenziale e, direttamente e/o tramite le associazioni rappresentative, intervengono alle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale a livello regionale e locale.

2. Le stesse concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione, partecipano alle intese per la definizione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per l'attuazione degli stessi.

3. Nel rispetto delle finalità originariamente previste dai rispettivi statuti e atti di fondazione, le istituzioni trasformate ai sensi della presente legge informano la propria attività alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di garantire pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi.

Art. 42

Sostegno finanziario.

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi sul territorio, nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nei piani di zona di cui alla [legge regionale n. 17/2003](#) possono essere riservate risorse per favorire i processi di fusione tra più istituzioni.

Art. 43

Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione ⁽³⁰⁾ entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento individua gli atti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[\(30\)](#) Vedi, al riguardo, il [Reg. 28 gennaio 2008, n. 1](#).

Art. 44

Delega.

1. Il Presidente della Regione può delegare le competenze attribuite dalla presente legge all'Assessore regionale al ramo.

Art. 45

Disposizioni transitorie e di rinvio.

1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge [\(31\)](#).
2. Per le istituzioni amministrate in gestione commissariale, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario e la gestione commissariale è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 3 [\(32\)](#).
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 207/2001](#) in quanto compatibili e al regolamento di attuazione della presente legge.
4. [Il Presidente della Giunta regionale decreta l'estinzione delle IPAB che negli ultimi diciotto mesi non abbiano svolto alcuna attività compresa tra quelle previste dagli Statuti o dalle tavole di fondazione, che non dispongano di alcuna sede di proprietà o in locazione utile allo svolgimento di detta attività e per le quali sussista una situazione debitoria superiore al 50 per cento del valore del patrimonio] [\(33\)](#).
5. [Per le IPAB che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui al titolo I della presente legge, fatto salvo l'articolo 13 per quanto compatibile] [\(34\)](#).
6. [Il decreto di estinzione di cui al comma 4 è adottato sulla base di motivata proposta conseguente a specifico procedimento amministrativo da attivarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da concludersi nei successivi sessanta giorni] [\(35\)](#).

[\(31\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB.».

[\(32\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 14, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#) (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «2. Per le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un Commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione.».

[\(33\)](#) Comma abrogato dall'[art. 15, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

[\(34\)](#) Comma abrogato dall'[art. 15, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

[\(35\)](#) Comma abrogato dall'[art. 15, L.R. 15 maggio 2006, n. 13](#).

Art. 46

Abrogazioni.

1. I commi 1 e 3 dell'[articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17](#) (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), sono abrogati.
2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 45 sono abrogate:

- a) la [legge regionale 4 luglio 1974, n. 22](#) (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza);
- b) la [legge regionale 28 novembre 1983, n. 20](#) (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB. Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);
- c) la [legge regionale 20 novembre 2000, n. 15](#) (Modifiche alla [legge regionale 28 novembre 1983, n. 20](#)) ⁽³⁶⁾.
-

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 18, L.R. 15 maggio 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato:
«Art. 46. Abrogazioni. 1. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 45, sono abrogate:

- a) la [legge regionale 4 luglio 1974, n. 22](#) (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza);
- b) la [legge regionale 28 novembre 1983, n. 20](#) (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);
- c) la [legge regionale 20 novembre 2000, n. 15](#) (Modifiche alla [legge regionale 28 novembre 1983, n. 20](#) concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);
- d) i commi 1 e 3 dell'*articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17* (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia).».
-

TITOLO IV

Art. 47

Modifica all'articolo 43 della [legge regionale 4 agosto 2004, n. 14](#).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 ⁽³⁷⁾ della [legge regionale 4 agosto 2004, n. 14](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 3, dopo le parole: "che abbia operato anche non continuativamente," sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, " e le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

(37) Nel Bollettino Ufficiale è indicato erroneamente l'art. 45.

Sardegna

L.R. 3-12-2015 n. 32, art. 4

Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 4 dicembre 2015, n. 55.

Art. 4 Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo [44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23](#) (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della [legge regionale n. 4 del 1988](#). Riordino delle funzioni socio-assistenziali), è inserito il seguente:

"8-bis. Le IPAB che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere e che non hanno ancora concluso il procedimento di trasformazione, sono soppresse con decreto del Presidente della Regione. I beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno la sede legale, previo scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8." ⁽⁵⁾.

[\(5\)](#) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi **l'art. 1, comma 1, L.R. 27 luglio 2017, n. 13**.

L.R. 27-7-2017 n. 13, art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2015 in materia di personale delle IPAB.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 luglio 2017, n. 34, S.O. n. 5.

Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo [4, comma 1](#), della [legge regionale n. 32 del 2015](#).

1. Il comma 1 dell'articolo [4 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32](#) (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse) che ha introdotto il comma 8-bis nell'articolo [44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23](#) (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della [legge regionale n. 4 del 1998](#) (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), si interpreta nel senso che, tra le ragioni attive e passive trasferite all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno sede legale, sono da ritenersi ricompresi i rapporti di lavoro con personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007.

L.R. 23-12-2005 n. 23, art. 44

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 dicembre 2005, n. 39.

Art. 44

Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale, anche mediante il finanziamento di attività ed interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
2. Con la presente legge la Regione dispone la trasformazione della forma giuridica delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato, al fine di garantire l'obiettivo di una efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.
3. Le IPAB che dimostrano la capacità finanziaria per poter proseguire nell'attuazione degli scopi statuari, possono essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato ⁽¹⁸⁾.
4. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi alla persona e alla comunità sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti, secondo i principi ed i criteri di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*, ai contenuti ed agli obiettivi della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.
5. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 4 le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990*, "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale". L'accertamento avviene su richiesta dell'istituzione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
6. La trasformazione in azienda pubblica è esclusa:
 - a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
 - b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
 - c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non sussista interesse alla modifica delle stesse.
7. Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma 5, è consentita la ripresa dell'attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico qualora, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, venga presentato alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale; qualora entro sei

mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione provvede ai sensi del comma 4 dell'[articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001](#).

8. Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.

8-bis. Le IPAB che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere e che non hanno ancora concluso il procedimento di trasformazione, sono soppresse con decreto del Presidente della Regione. I beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno la sede legale, previo scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8 ⁽¹⁹⁾.

9. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali e sanitari secondo quanto previsto negli strumenti della programmazione regionale e locale.

10. Per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari, si fa rinvio al regolamento di attuazione della presente legge ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ Vedi anche il regolamento approvato con [D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 3](#).

⁽¹⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, L.R. 3 dicembre 2015, n. 32](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

⁽²⁰⁾ Vedi, al riguardo, i regolamenti approvati con [D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 3](#) e con [D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4](#).

Toscana

L.R. 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Toscana 13 agosto 2004, n. 32, parte prima.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto della legge.

1. La presente legge ha per oggetto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) istituite con la [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) (Norme sulle IPAB) aventi la loro sede legale in Toscana.

2. La presente legge disciplina i procedimenti per l'accertamento dei requisiti riguardanti la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato nonché i conseguenti procedimenti di trasformazione delle IPAB esistenti e prevede l'estinzione di quelle che non possono essere trasformate.

3. La presente legge detta altresì norme sulle aziende pubbliche dei servizi alla persona.

[\(giurisprudenza\)](#)

Art. 2

Trasformazione delle IPAB.

1. Le IPAB, con le modalità e i termini di cui all'articolo 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, commi 2, 3 e 5, è esclusa:

- a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a euro 500.000,00;
- b) nel caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia inferiore a euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
- c) nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell'articolo 4;
- d) nel caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi dell'articolo 4 esaurite o non più conseguibili.

3. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

Art. 3

Persone giuridiche di diritto privato.

1. Su istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato, secondo quanto disposto all'articolo 4:

- a) il carattere associativo;
- b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
- c) l'ispirazione religiosa.

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) la nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori privati;
- b) l'amministrazione e la gestione dell'IPAB siano attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
 - 1) l'elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - 2) l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
- c) l'attività dell'IPAB sia esplicita anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.

3. Sono considerate IPAB promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
- b) almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario, da privati;
- c) il patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale e l'ente non abbia beneficiato, nei venti anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal termine dei venti anni non abbia beneficiato di contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in misura superiore al 25 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali, sia all'acquisto, costruzione e ristrutturazione, riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente normativa.

4. Sono considerate IPAB di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) svolgano come attività prevalente il perseguimento di indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
- b) abbiano un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività ed associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale. Qualora con decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove l'IPAB ha la sua sede legale, si approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.

Art. 4

Procedimento di trasformazione della IPAB.

1. La IPAB presenta alla Regione istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) ed intenda mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico, allega all'istanza di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona il piano di adeguamento di cui all'articolo 8.
3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso previsto all'articolo 2, comma 2, lettera d), ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità comunque attinenti all'ambito sociale o socio-assistenziale. La deliberazione di modifica delle finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è allegata all'istanza di trasformazione.
4. A seguito dell'istanza presentata dalla IPAB e sulla base del parere acquisito dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale, il dirigente della struttura regionale competente accerta l'esistenza dei requisiti che ne consentono la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.
5. Il comune competente trasmette il parere, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), il comune può dimostrare che le entità del patrimonio o del bilancio, ancorché inferiori a quelle previste, non sono limitative della effettiva capacità delle IPAB di svolgere, in qualità di azienda pubblica, i servizi alla persona di rilevante interesse per la comunità locale.
6. La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al comma 4 si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della IPAB interessata. Il decreto del dirigente emanato a chiusura di tale fase è comunicato alla IPAB ed al comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
7. La IPAB per la quale sia stata accertata l'esistenza delle caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, nei centoventi giorni successivi alla comunicazione del decreto di cui al comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e provvede alla revisione dello statuto in base alle disposizioni di cui al capo II della presente legge. La proposta di nuovo statuto è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all'articolo 5.
8. La IPAB per la quale si riscontri uno dei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), o d), può presentare alla Regione entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di cui al comma 6, rispettivamente il piano di adeguamento di cui all'articolo 8, ovvero la deliberazione di modificazione statutaria. Può presentare, entro il medesimo termine, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze è acquisito il parere del comune nei termini di cui al comma 4.
9. La IPAB per la quale siano accertate le caratteristiche indicate nell'articolo 3, provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla comunicazione del

decreto di cui al comma 6 del presente articolo. La trasformazione si attua tenendo conto delle originarie finalità statutarie.

10. La IPAB per la quale non siano accertate né le caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona né quelle per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, é estinta secondo quanto previsto all'articolo 9, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5.

Art. 5

Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona.

1. Nell'ipotesi in cui sia accertata la possibilità della trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto trasmesso ai sensi dell'articolo 4, comma 7. Decorso il termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve esprimere il suo parere, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.

2. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza interistituzionale, composta nel modo seguente:

- a) il sindaco del comune presso cui la IPAB ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
- b) il legale rappresentante della IPAB interessata;
- c) un rappresentante della Giunta regionale.

3. Sulla base delle determinazioni della conferenza interistituzionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della Giunta regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso alla trasformazione ovvero di diniego.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto dal Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

5. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e per l'indizione della conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale termine riprende a decorrere non appena effettuata l'acquisizione dei documenti necessaria ai fini dell'istruttoria e l'acquisizione delle determinazioni della conferenza.

Art. 6

Trasformazione della IPAB in persona giuridica di diritto privato.

1. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte della IPAB, dopo la chiusura del procedimento di accertamento delle caratteristiche che ne consentono la trasformazione, disciplinati dall'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 24 aprile 2001, n. 19](#) (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della [legge regionale 4 agosto 1986, n. 35](#) "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private") e al [D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 31/R](#) (Regolamento di attuazione della [legge regionale 24 aprile 2001, n. 19](#) in materia di persone giuridiche private).

Art. 7

Criteria per la trasformazione di particolari tipi di IPAB.

1. Gli enti equiparati alle IPAB dall'articolo 91 della L. n. 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione ai sensi dell'articolo 6 nel termine dei centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono assoggettate al preventivo accertamento di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 8

Piano di adeguamento.

1. Il piano di adeguamento persegue la finalità di consentire il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e c), la ripresa dell'attività nel campo sociale e il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona quando sia stato portato a definitivo compimento.
2. Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato alla fase istruttoria di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, e si conclude con decreto del dirigente, il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel piano stesso.
3. A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l'IPAB ha la sua sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definitivo compimento.

5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia dalla dichiarazione di accertamento positivo dell'avvenuto compimento del piano di adeguamento da parte del comune, su istanza dell'IPAB. La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune alla Giunta regionale.

6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento, la Giunta regionale procede ad estinguere l'IPAB secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 11.

Art. 9

Estinzione della IPAB.

1. L'IPAB è dichiarata estinta con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:

- a) qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all'articolo 8 o presenti l'istanza di cui all'articolo 3, comma 5 e la suddetta istanza sia respinta;
- b) qualora ricorra il caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;
- c) nel caso di mancata presentazione dell'istanza di trasformazione da parte dell'IPAB nel termine indicato nell'articolo 4, ovvero in caso di accertata inattività da parte degli organi dell'IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge;
- d) nel caso indicato nell'articolo 8, comma 6.

2. L'estinzione, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, è richiesta:

- a) dagli organi della IPAB;
- b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.

3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla Giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente, copia dell'atto di proposta.

4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere a deliberare, ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.

5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale può dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.

Art. 10

Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta.

1. Con la deliberazione di estinzione di cui all'articolo 9, la Giunta regionale individua un'altra azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, facente parte della medesima zona socio - sanitaria.
 2. L'individuazione avviene su proposta del comune ove ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona e d'intesa con l'azienda subentrante e con il comune ove questa ha la sua sede legale.
 3. L'azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella proprietà di tutti i suoi beni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. In mancanza di un'azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, la Giunta regionale indica, quale ente subentrante, il comune nel quale l'IPAB estinta aveva la sua sede legale.
 4. All'azienda pubblica di servizi alla persona individuata ovvero al comune è trasferita la proprietà dei beni, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.
 5. La deliberazione di estinzione costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario di tali beni.
 6. La deliberazione di estinzione della Giunta regionale stabilisce le modalità del subentro dell'ente ai sensi del comma 3.
-
-

Art. 11

Personale della IPAB estinta.

1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'IPAB estinta è assegnato con la deliberazione di estinzione all'ente al quale sono attribuiti i beni dell'IPAB a norma dell'articolo 10.
 2. L'ente destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso al momento dell'adozione della deliberazione di estinzione di cui all'articolo 9.
 3. Al personale di cui al comma 1, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico vigenti nell'IPAB di provenienza al momento del trasferimento. È fatto in ogni caso salvo il trattamento economico in godimento presso la IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo ente.
-
-

Capo II - Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 12

Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.
 2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio - sanitaria nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti.
 3. L'azienda pubblica di servizi alla persona utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.
-
-

Art. 13

Forme di autonomia e organizzazione.

1. In relazione alla più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del coordinamento dei servizi medesimi, due o più aziende possono essere fuse in una unica azienda.
 2. La fusione può essere inoltre disposta in caso di esiguità del patrimonio, per l'impossibilità oggettivamente dimostrata di funzionare o, qualora sia possibile continuare l'attività in campo sociale e sia giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, in caso di ridotte dimensioni dell'azienda.
 3. Allo scopo di incentivare la fusione di aziende pubbliche di servizi alla persona le Province autonome possono prevedere la corresponsione di contributi ed incentivi.
- 3-bis. Per le aziende della Provincia di Trento, in caso di accertate gravi inefficienze gestionali, entro quattro anni dalla fusione di cui al comma 1, la Giunta provinciale può provvedere d'ufficio al ripristino della situazione esistente antecedentemente al provvedimento di fusione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale. I rapporti patrimoniali, economico finanziari, i rapporti di lavoro, nonché tutte le situazioni giuridiche attive e passive conseguenti al ripristino sono comunque disciplinati dalla Giunta provinciale. [\(16\)](#)
-

[\(16\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 16 dicembre 2020, n. 5](#), entrata in vigore il 19 dicembre 2020.

Art. 14

Funzioni della Regione e controlli dei comuni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Lo statuto e le modifiche dello statuto concernenti il mutamento delle finalità, la trasformazione, la costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 28, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l'azienda ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione del procedimento.

2. Il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:

a) esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda;

b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;

c) approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell'azienda;

d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.

3. L'azienda pubblica di servizi alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al comune per l'approvazione.

4. L'azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel termine di dieci giorni dall'avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario "ad acta" per la loro predisposizione ed approvazione.

5. Nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda e può nominare un commissario qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata protratta inattività dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.

6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda stessa.

7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

8. Parimenti, gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore superiore ad euro 50.000,00 relativi ad immobili dell'azienda pubblica di servizi alla persona ovvero gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore complessivamente superiore ad euro 10.000,00 relativi a titoli dell'azienda stessa possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove essa ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.

9. Il comune, nei casi di cui ai commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei chiarimenti le aziende dei servizi pubblici alla persona devono astenersi da assumere gli atti interessati. Le aziende di servizi pubblici alla persona devono altresì astenersi da assumere gli atti interessati in caso di atto motivato di dissenso del comune.

Statuto.

1. Lo statuto, adottato dall'azienda pubblica di servizi alla persona, tenendo conto delle originarie finalità statutarie della IPAB da cui proviene, conformemente ai principi della presente legge ed approvato ai sensi dell'articolo 14, definisce:

- a) le norme fondamentali per perseguire gli scopi istituzionali, le attività e l'organizzazione dell'ente;
 - b) la composizione e le attribuzioni degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione per tutto quanto non previsto nella presente legge;
 - c) i criteri e le modalità di nomina o di sostituzione degli organi dell'azienda e del direttore, qualora previsto, nonché la durata del loro mandato e le modalità di funzionamento degli stessi.
-

Art. 16

Regolamento di organizzazione.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta il proprio regolamento di organizzazione che disciplina:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
 - c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
 - d) ogni altra funzione organizzativa.
-

Art. 17

Organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

1. Sono organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona:

- a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista;
 - d) il collegio dei revisori.
-
-

Art. 18

Presidente.

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le funzioni del presidente sono definite nello statuto.
 2. Il presidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal comune.
 3. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
 4. Quanto disposto dal comma 2 non viene applicato qualora il comune in cui l'azienda pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.
-

Art. 19

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno tre amministratori così individuati:
 - a) almeno due nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;
 - b) almeno uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
3. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione sono almeno cinque, uno dei quali è designato dall'assemblea.
4. In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione previsto dallo statuto, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in particolare:
 - a) l'elezione del presidente;
 - b) la nomina del direttore;
 - c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
 - d) l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
 - f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;

g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

Art. 20

Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori.

1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'[articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#) (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) presidente, assessore e consigliere della Regione;

b) presidente e assessore della Provincia;

c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;

d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;

e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all'articolo 32.

Art. 21*Collegio dei revisori.*

1. Lo statuto prevede e disciplina un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio di amministrazione, se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di euro 2.000.000,00.
 2. Lo statuto può prevedere un solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio è inferiore al valore di euro 2.000.000,00.
 3. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
 4. Lo statuto può prevedere che funzioni del collegio dei revisori dell'azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua sede legale.
-

Art. 22*Ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori.*

1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
 2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.
 3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.
-

Art. 23*Decadenza dalla carica degli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.*

1. Gli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 20 o dall'articolo 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

Art. 24

Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore.

1. In relazione alle dimensioni dell'attività dell'azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto può prevedere che la gestione della stessa e la sua attività amministrativa siano affidate ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri definiti dallo statuto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
 2. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda pubblica di servizi alla persona, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.
-

Art. 25

Personale.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda pubblica di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui al [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'[articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328](#)).
 2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.
 3. Per i dipendenti delle IPAB cui è riconosciuta, ai sensi della legge, la natura giuridica privata continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della trasformazione della IPAB sino alla individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
-

Art. 26

Contabilità.

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda pubblica di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta un regolamento di contabilità, approvato ai sensi dell'articolo 14, che stabilisce, tra l'altro:

- a) l'abolizione della contabilità finanziaria e l'introduzione della contabilità economica;
 - b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare;
 - c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
 - d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica per le aziende pubbliche di servizi alla persona di minori dimensioni.
-
-

Art. 27

Patrimonio.

1. I beni mobili e immobili che l'azienda pubblica di servizi alla persona destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile.
 2. Il vincolo di indisponibilità sui beni di cui al comma 1 va a gravare:
 - a) in caso di sostituzione dei beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
-
-

Art. 28

Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona può fondersi con altra o altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione può avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione.
 2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalità statutarie degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformazione delle IPAB di cui agli articoli 4 e 5.
 3. La fusione, nei modi di cui al comma 1, può essere indicata dalle IPAB nell'istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona; in tale caso gli atti di approvazione della trasformazione dispongono contestualmente in merito alla fusione.
-
-

Art. 29

Trasformazione dei fini statutari dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine o per la quale lo stesso non sia più corrispondente ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia in altro modo pienamente e stabilmente perseguito può chiedere la trasformazione dei fini statutari.
 2. La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.
-

Art. 30

Estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o per la quale non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale è estinta.
 2. Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano l'articolo 9, commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11.
-

Capo III - Disposizioni finali

Art. 31

Disposizioni comuni.

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona e la persona giuridica di diritto privato subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
 2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
 3. I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza.
-
-

Art. 32

Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

1. L'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della L. n. 6972/1890, sulla base delle disposizioni della presente legge, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si applicano le disposizioni del capo II della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
 2. In considerazione dell'attività svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona sono esercitate direttamente dal Presidente della Giunta regionale.
 3. La nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed è effettuata ai sensi dello Statuto regionale vigente all'atto della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri nominati dalla Regione.
 4. Per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale.
 5. All'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale 20 marzo 2000, n. 31](#) (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).
-

Art. 33

Norme transitorie.

1. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non oltre la data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96](#) (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
 2. I consigli di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica all'atto della trasformazione delle IPAB decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
-

Art. 34

Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi l'entità dei procedimenti attivati di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e l'eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le estinzioni avvenute.

Art. 35

Abrogazioni.

1. [Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'*articolo 21 della [legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72](#)* (Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)] ⁽²⁾.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la *[legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96](#)* (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

⁽²⁾ Comma abrogato dall'*art. 64, [L.R. 24 febbraio 2005, n. 41](#)*.

Trentino–Alto Adige

L.R. 21 settembre 2005, n. 7

Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2005, n. 40, suppl. n. 1.

TITOLO I

Aspetti istituzionali

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Contenuto della legge.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con *[decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#)*, contiene la disciplina ordinamentale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) della regione Trentino-Alto Adige, già disciplinate dalla *[legge 17 luglio 1890, n. 6972](#)*.

2. Le IPAB assumono la denominazione di "aziende pubbliche di servizi alla persona".

Art. 2

Principi.

1. È azienda pubblica di servizi alla persona l'ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico attribuitagli secondo le modalità previste dalla presente legge, il quale si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. "Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici. ⁽²⁾

2. Le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari. Esse partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome. L'attività socio-sanitaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona a carico del fondo sanitario, una volta che queste sono state autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, viene svolta tramite la stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali delle due province.

3. L'azienda ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. In deroga ai suddetti principi di distinzione gli statuti delle aziende possono prevedere particolari modelli organizzativi e di gestione nei limiti fissati dalla Provincia autonoma territorialmente competente ⁽³⁾.

5. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione provinciale. In particolare, l'azienda, anche in associazione con altre aziende, può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. [1, comma 1, lett. a\)](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. [4, comma 4](#), [L.R. 14 dicembre 2011, n. 8](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3

Statuto.

1. Le aziende hanno un proprio Statuto. Esso contiene:

a) la denominazione, l'indicazione delle modalità di fondazione e i dati riassuntivi sull'origine dell'azienda, anche con riferimento al patrimonio;

- b) l'indicazione degli scopi dell'azienda;
- c) l'indicazione dell'ambito territoriale nel quale in via principale è esplicata l'attività e dei limiti entro i quali essa eventualmente può essere estesa, anche al di fuori del territorio provinciale, regionale e statale;
- d) l'indicazione di mezzi patrimoniali congrui rispetto agli scopi;
- e) i requisiti necessari per ricoprire la carica di membri del consiglio di amministrazione e di presidente dell'azienda, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento regionale;
- f) la composizione, le modalità di nomina ed i poteri del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore dell'azienda, nonché gli eventuali particolari modelli organizzativi e di gestione di cui all'articolo 2, comma 4;
- g) la durata in carica del consiglio di amministrazione e le norme fondamentali di funzionamento dello stesso;
- h) la previsione di un organo di revisione, o la previsione dell'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale;
- i) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'azienda.
2. Le finalità istituzionali delle aziende, in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l'aggiornamento, possono essere modificate, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà del fondatore.
3. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, lo Statuto e le relative modifiche diventano efficaci con l'iscrizione degli stessi nel registro delle aziende di cui all'articolo 18.
-

Art. 4

Regolamenti.

1. Entro i limiti stabiliti dalla presente legge, dal regolamento regionale e nel rispetto dello statuto, le aziende adottano il regolamento di organizzazione generale, il regolamento per il personale, il regolamento per i contratti, il regolamento per la contabilità.
-

Art. 5

Patrimonio.

1. I beni mobili e immobili destinati in modo diretto all'attività assistenziale costituiscono il patrimonio indisponibile dell'azienda, ai sensi dell'articolo 830, comma 2, del Codice Civile.

2. Sono consentiti la sostituzione di beni mobili inutilizzabili per degrado o per inadeguatezza, e il trasferimento dell'attività assistenziale in altri immobili. In tali casi, il vincolo di indisponibilità grava sui beni acquistati in sostituzione o sui nuovi immobili, e i beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile dell'azienda.

3. Senza pregiudizio per il pubblico servizio cui è destinato il bene, il vincolo di indisponibilità può essere estinto o modificato, con l'approvazione della Giunta provinciale.

4. In ogni caso, il vincolo di indisponibilità cessa o viene ridotto con l'approvazione dell'atto ai sensi dell'articolo 19, comma 3 o con la dichiarazione di fuori uso prevista con regolamento regionale.

5. L'alienazione di beni mobili e immobili, di titoli, nonché di altri valori capitali deve, di regola, essere seguita:

a) da reinvestimento di pari importo incrementativo dei beni mobili ed immobili;

b) da reinvestimento in titoli;

c) dall'affrancazione di prestazioni passive perpetue o di lunga durata;

d) da altri investimenti incrementativi del patrimonio dell'azienda.

5-bis. L'azienda può, in ogni caso, cedere a titolo gratuito agli enti pubblici di cui al comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto dall'[articolo 1, comma 1 della legge regionale 26 settembre 2011, n. 7](#), i beni immobili il cui uso non si dimostri più utile per l'erogazione dei servizi istituzionali previsti dallo statuto, sulla base di specifici accordi istituzionali in cui siano evidenziati i benefici derivanti ai soggetti contraenti ed a seguito di esplicita autorizzazione da parte della Provincia autonoma territorialmente competente [\(4\)](#).

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 3](#).

CAPO II

Organi

Art. 6

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione fissa gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. In attuazione dei principi del comma 1, il consiglio di amministrazione delibera:

a) lo Statuto dell'azienda e i regolamenti;

b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il piano programmatico, il bilancio d'esercizio;

c) l'individuazione e l'assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;

d) le convenzioni tra aziende e quelle tra l'azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;

- e) le tariffe relative ai servizi offerti;
- f) l'accensione di mutui;
- g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore e dei dirigenti, secondo quanto stabilito dallo Statuto;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- i) la nomina, la designazione e la revoca di componenti di collegi arbitrali;
- j) l'elezione del presidente, salva diversa previsione dello Statuto;
- k) la nomina del revisore dei conti o l'individuazione della società specializzata cui affidare i compiti di revisione;
- l) l'assunzione, il licenziamento e il collocamento in disponibilità del direttore e dei dirigenti a tempo determinato;
- m) la verifica delle cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
- n) la presa d'atto delle dimissioni degli amministratori;
- o) la presa d'atto del contratto collettivo provinciale di lavoro;
- p) le altre competenze specifiche attribuite dalla legge o previste dal regolamento regionale.

3. Il consiglio di amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione. Adotta, se del caso, il provvedimento di cui all'articolo 31, comma 4.

4. Il consiglio di amministrazione individua forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti dei destinatari dell'attività assistenziale, nonché dei loro familiari.

5. I consigli di amministrazione sono composti da un numero massimo di sette membri, che devono essere scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di Amministrazione Pubblica o di gestione aziendale. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del consiglio di amministrazione.

5-bis. Nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni. ⁽⁵⁾

6. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le aziende esplicano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

7. I criteri generali di disciplina dei requisiti per la nomina degli amministratori, le modalità per la nomina, le incompatibilità, il rinnovo e la surroga dei consiglieri cessati per qualsiasi causa, sono stabiliti con il regolamento regionale.

8. La costituzione ed il rinnovo dei consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale.

9. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo Statuto non disponga diversamente.

10. I componenti del consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale. Ove si tratti di delibere riguardanti società cooperative, l'obbligo di astensione sussiste soltanto nel caso di rapporto di amministrazione o vigilanza. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari. I componenti astenuti sono equiparati agli assenti.

11. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione, sono svolte dal direttore. In assenza o impedimento del direttore, esse sono svolte da un funzionario incaricato, o, in mancanza, da un componente del consiglio di amministrazione individuato dal medesimo. Il verbalizzante è sostituito quando nei suoi confronti si verificano le ipotesi di cui al comma 10.

(5) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 7

Presidente.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda; cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze, con le comunità locali; dà impulso e promuove le strategie aziendali.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) salvo diversa previsione dello Statuto, nomina, tra i componenti del consiglio di amministrazione, il vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

c) concede al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;

d) autorizza il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;

e) nei casi consentiti dallo Statuto, esercita le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 6, che gli siano in tutto o in parte delegate dal consiglio di amministrazione, eccettuate in ogni caso quelle di cui alle lettere a), b), e) e j).

3. Il presidente può integrare direttamente l'istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione e, a tal fine, chiede al direttore tutti i necessari elementi di informazione.

Art. 8

Compensi, permessi, rimborso spese e assicurazioni.

1. Il regolamento di organizzazione generale dell'azienda determina i compensi e i rimborsi spettanti agli amministratori sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative a livello provinciale delle aziende.
 2. Il regolamento di organizzazione generale e il regolamento per il personale disciplinano le ipotesi nelle quali agli amministratori, al direttore e al personale è dovuto il rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali.
 3. Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trovano applicazione gli [articoli 79, commi 3 e 4, 81, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).
 4. Le aziende stipulano polizze assicurative per gli amministratori e per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni.
-

Art. 9

Direttore.

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo statuto.⁽⁶⁾
- 1-bis. Nei confronti dei direttori di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei direttori delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012](#), convertito in legge, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1, della legge n. 135/2012](#), e successive modificazioni.⁽⁷⁾
2. La gestione e l'attività amministrativa dell'azienda sono affidate al direttore cui compete l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
3. In relazione agli obiettivi e alle direttive generali per l'azione amministrativa, indicati dal consiglio di amministrazione, e nei limiti delle risorse assegnate e delle attribuzioni conferite, il direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.
4. Il direttore, o un suo delegato, autentica e rilascia copia degli atti dell'azienda; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; esprime parere tecnico-amministrativo, nonché contabile ove non esista il responsabile della ragioneria,

sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione; cura l'attuazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni. ⁽⁸⁾

5. Il direttore presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure; provvede alla pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e al loro invio all'organo di controllo, ove necessario.

6. In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine alla deliberazione o al procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell'azienda o di altra amministrazione pubblica, esperti in materia di aziende. ⁽⁹⁾

6-bis. Su proposta motivata del direttore, e nel rispetto dei contratti collettivi, il consiglio di amministrazione può affidare la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, compresa la responsabilità dei relativi procedimenti, a un dirigente o funzionario, anche in convenzione ai sensi dell'articolo 10, in possesso di particolare competenza in materia di gare o, rispettivamente, di concorsi. ⁽¹⁰⁾

7. Il regolamento di organizzazione generale disciplina le modalità con le quali il direttore informa il consiglio di amministrazione e il presidente in ordine ai principali atti di gestione, compresi gli atti posti in essere dai soggetti di cui ai commi 6 e 6-bis. ⁽¹¹⁾

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 10

Convenzioni. ⁽¹²⁾

1. L'azienda può stipulare una convenzione con altre aziende per la gestione in forma associata di taluni servizi o funzioni, nonché per l'affidamento dell'incarico di direzione o di alcune funzioni ad un unico direttore o responsabile. ⁽¹³⁾

2. La convenzione definisce la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle aziende contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nel caso di affidamento di

incarichi, la convenzione stabilisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del direttore o del responsabile nelle varie aziende, gli emolumenti spettanti, i criteri per il riparto della spesa.

[\(12\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 15 luglio 2009, n. 5](#).

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 11

Controllo interno.

1. Le aziende si dotano degli strumenti e degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico.
 2. Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi di controllo e di valutazione sono disciplinate con regolamento dell'azienda, entro i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento regionale. Il regolamento regionale può stabilire standard uniformi per l'esercizio delle funzioni di controllo e di valutazione.
-

CAPO III

Istituzione, fusione, estinzione e trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

Art. 12

Istituzione.

1. L'istituzione dell'azienda è disposta con provvedimento discrezionale della Giunta provinciale, su domanda di persone fisiche, o di enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, o di enti pubblici, nel rispetto delle norme che li riguardano.
 2. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o la deliberazione di costituzione, e lo Statuto. La Provincia autonoma richiede d'ufficio l'approvazione regionale dello Statuto. L'atto costitutivo può risultare da testamento e l'istituzione può avvenire d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
 3. Ai fini del riconoscimento è comunque necessario che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo; la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
- 3-bis. Gli enti pubblici, sul cui ordinamento la Regione ha competenza legislativa, che presentano la domanda ai sensi del comma 1 possono, a titolo gratuito, cedere la proprietà dei propri beni o costituire sugli stessi diritti reali di godimento a favore dell'azienda, allo scopo di dotare l'azienda stessa del patrimonio richiesto dal comma 3. Ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio, l'impegno a cedere o a costituire diritti reali di godimento deve risultare dalla deliberazione di costituzione dell'azienda.

Per gli enti pubblici il cui territorio ricade nel bacino di utenza dell'azienda, la cessione o la costituzione di diritti reali di godimento possono essere effettuate anche a favore di aziende già istituite. In caso di estinzione dell'azienda, il patrimonio ceduto ai sensi del presente comma torna in proprietà all'ente pubblico che l'ha ceduto con il vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, comma 2 ⁽¹⁴⁾.

4. In ogni caso il riconoscimento come azienda è escluso qualora dall'atto costitutivo o dallo Statuto risultino gli elementi che consentirebbero il riconoscimento dell'ente come persona giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 1991, n. 6/L recante "Approvazione del regolamento di esecuzione dell'*articolo 29, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20*" e successive modificazioni.

5. L'ente acquista personalità giuridica con la tempestiva iscrizione, a cura della Provincia, del provvedimento di cui al comma 1 e dello Statuto, nel registro delle aziende di cui all'articolo 18.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 26 settembre 2011, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 13

Fusione.

1. In relazione alla più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del coordinamento dei servizi medesimi, due o più aziende possono essere fuse in una unica azienda.

2. La fusione può essere inoltre disposta in caso di esiguità del patrimonio, per l'impossibilità oggettivamente dimostrata di funzionare o, qualora sia possibile continuare l'attività in campo sociale e sia giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, in caso di ridotte dimensioni dell'azienda.

3. Allo scopo di incentivare la fusione di aziende pubbliche di servizi alla persona le Province autonome possono prevedere la corresponsione di contributi ed incentivi.

Art. 14

Estinzione.

1. Le aziende sono estinte:

a) quando sono rimaste totalmente prive di patrimonio;

b) quando l'entità del patrimonio e il volume del bilancio sono insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo Statuto e non si provvede alla fusione secondo quanto stabilito all'articolo 13;

c) quando risultano inattive nel campo sociale per almeno due anni solari consecutivi;

d) quando sono esaurite o non sono più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non si provvede a modificare le finalità ai sensi dell'articolo 3;

e) quando si trovano in condizioni economiche di grave dissesto.

2. Il regolamento regionale definisce le ipotesi del comma 1.

Art. 15

Liquidazione.

1. Con il provvedimento di estinzione sono nominati uno o più commissari liquidatori ed individuati il soggetto o i soggetti ai quali sono devolute le attività che residuano dopo la liquidazione. La individuazione, tenuto conto per quanto possibile delle volontà del fondatore, è operata prioritariamente tra le aziende aventi sede ed operanti in uno dei comuni nei quali l'azienda esplicava in via principale, ai sensi dello Statuto, la propria attività, ovvero tra i comuni medesimi.

2. Il patrimonio trasferito al comune mantiene comunque il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico mediante annotazione nel Libro fondiario, all'atto dell'iscrizione del trasferimento. La Provincia, su motivata richiesta del comune, può disporre l'estinzione o la modificazione del vincolo.

3. I dipendenti in servizio al momento dell'estinzione sono inseriti, per un periodo di tre anni, in una lista provinciale di disponibilità dei dipendenti delle aziende estinte, alla quale le altre aziende della Provincia devono attingere prima di procedere a nuove assunzioni attraverso la selezione pubblica, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

4. La liquidazione dell'azienda estinta ai sensi della lettera e) dell'articolo 14, comma 1 è regolata dall'articolo 41. Le stesse disposizioni si applicano in relazione alle altre cause di estinzione, qualora i liquidatori, dopo aver determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'azienda, riconoscano che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività.

Art. 16

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

1. Le aziende di ridotte dimensioni, per le quali non è giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ad esclusione delle aziende che gestiscono residenze sanitarie assistenziali previste dalla legge 28 maggio 1998, n. 6 della Provincia autonoma di Trento, nel caso in cui non si possa procedere alla fusione ai sensi dell'articolo 13, sono trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto delle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

2. Il regolamento regionale definisce quando l'azienda è da considerarsi di ridotte dimensioni.

Art. 17

Procedure per l'istituzione, la fusione, l'estinzione e la privatizzazione.

1. I provvedimenti di istituzione, fusione, estinzione e trasformazione in persone giuridiche di diritto privato sono adottati dalla Giunta provinciale, previa, quando occorra, acquisizione d'ufficio dell'approvazione regionale dello Statuto; essi sono iscritti nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 e pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I procedimenti relativi ai provvedimenti di cui al comma 1, sono disciplinati dal regolamento regionale; sono consentite anche l'iniziativa d'ufficio, nonché l'iniziativa su richiesta dei comuni nei quali l'istituzione esplica in via principale la propria attività e devono essere previste forme di consultazione dei comuni medesimi. Nel caso in cui la estinzione o la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia condizionata alla mancata fusione con altre aziende o alla mancata modifica statutaria, il regolamento regionale stabilisce le modalità e i termini per l'accertamento della condizione.

3. Il regolamento regionale disciplina la liquidazione dell'azienda.

Art. 18

Registro delle aziende.

1. È istituito, presso ciascuna Provincia autonoma, il registro delle aziende.

2. Oltre a quanto espressamente stabilito dalla legge e dal regolamento regionale, ai fini del coordinamento delle rispettive competenze della Regione e delle Province autonome e ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, nel registro sono annotati i dati essenziali relativi ad ogni azienda, i regolamenti e gli atti a contenuto generale aventi rilevanza esterna.

3. Il registro è disciplinato da ciascuna Provincia autonoma, nel rispetto della presente legge, del regolamento regionale e dei principi desumibili dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#) ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Si veda la [Delib.G.P. 25 febbraio 2008, n. 604](#): istituzione del registro provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

CAPO IV**Controlli****Art. 19**

Controllo sugli atti ⁽¹⁶⁾.

1. La legge provinciale definisce la disciplina e il regime dei controlli sugli atti adottati dalle aziende.

⁽¹⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. [4, comma 1, L.R. 14 dicembre 2011, n. 8](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 4.

Art. 20

Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti.

1. I provvedimenti amministrativi assunti dagli organi delle aziende sono pubblicati, entro dieci giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo informatico dell'azienda per dieci giorni consecutivi. ⁽¹⁷⁾

2. Le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo richiamata dalla legge regionale, del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 (Misure di trasparenza) della [legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8](#) concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)" e successive modificazioni. ⁽¹⁸⁾

2-bis. Alle aziende si applica altresì la disciplina in materia di trasparenza recata dalla [legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10](#) concernente "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni. ⁽¹⁹⁾

3. Le aziende che, per giustificati motivi, non possono avere un proprio sito informatico, si avvalgono dei siti di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. ⁽²⁰⁾

4. I provvedimenti non soggetti al controllo divengono esecutivi il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 1.

5. Nei casi di urgenza tutti i provvedimenti, ad eccezione di quello relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili a seguito di apposita dichiarazione contenuta negli stessi, la quale, se si tratta di deliberazioni del consiglio di amministrazione, deve essere stata separatamente approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

6. Nei casi di cui al comma 5, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.

⁽¹⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, lett. e\), L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

⁽¹⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, lett. e\), L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

(19) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, lett. e](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

(20) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 1, lett. e](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 21

Potere sostitutivo.

1. Qualora le aziende, sebbene invitate a provvedere entro un termine congruo e comunque non superiore a trenta giorni, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o non siano in grado di deliberare a causa dell'obbligo di astensione dei componenti del consiglio di amministrazione, la Giunta provinciale provvede a mezzo di un Commissario.

2. Le spese per il Commissario sono a carico dell'azienda interessata.

Art. 22

Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. I consigli di amministrazione delle aziende sono sciolti con deliberazione della Giunta provinciale nei casi in cui:

a) compiano gravi o persistenti violazioni di legge o di Statuto;

b) non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi a causa di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;

c) non approvino il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui è riferito, e sia decorso il termine della diffida ad adempiere fissato dalla Provincia territorialmente competente.

2. Con la deliberazione di scioglimento la Giunta provinciale provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa.

3. Il rinnovo del consiglio di amministrazione, nelle ipotesi di scioglimento, avviene secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento regionale.

4. Nelle aziende della provincia di Bolzano, il Commissario di cui al comma 2 deve appartenere al gruppo linguistico maggioritario, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento al territorio nel quale l'azienda esplica, a norma di Statuto, la propria attività in via principale.

CAPO V

Finanziamento del sistema delle aziende

Art. 23

Finanziamento dell'attività delle associazioni delle aziende.

1. Al fine di supportare l'attività svolta dalle associazioni rappresentative a livello provinciale delle aziende, la Regione eroga alle associazioni medesime, sulla base di un programma organico, un finanziamento annuo da ripartire in parti uguali per ciascun ambito provinciale. Nei limiti del suddetto finanziamento regionale la Regione può intervenire con indirizzi e proposte di cui le associazioni devono tener conto nella programmazione dell'attività relativa all'anno al quale il finanziamento stesso si riferisce.

1-bis. Ai fini della presente legge sono considerate rappresentative a livello provinciale delle aziende le associazioni i cui soci o associati sono per la maggior parte aziende pubbliche di servizi alla persona o aziende gestite da comuni, consorzi di comuni, comunità o comunità comprensoriali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1. Il presidente dell'associazione deve essere nominato tra i presidenti o i componenti dei consigli di amministrazione dei soci o associati di natura pubblica. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori criteri per la definizione della rappresentatività. [\(21\)](#)

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, lett. f\)](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 24

Attività formative e di aggiornamento, studi e ricerche. [\(22\)](#)

1. La Giunta regionale può finanziare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive Province autonome, dalle associazioni rappresentative delle aziende stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le attività formative possono essere estese anche a soggetti privati, nel rispetto delle priorità dei destinatari, senza oneri a carico della Regione. [\(23\)](#)

2. I termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei corsi di cui al presente articolo, nonché i criteri di valutazione delle medesime, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può realizzare lo svolgimento di studi e ricerche nel settore assistenziale e previdenziale, con particolare riferimento all'attività delle aziende, mediante convenzioni con Università, Istituti specializzati, esperti singoli o associati e associazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.

4. La Giunta regionale può altresì finanziare studi e ricerche analoghi a quelli di cui al comma 3, che le associazioni delle aziende realizzano tramite convenzioni con Università, Istituti specializzati ed esperti singoli o associati.

5. I termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli studi e delle ricerche di cui al comma 4, nonché i criteri di valutazione delle medesime, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. [\(24\)](#)

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

(23) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

(24) I criteri e le modalità per il finanziamento dei corsi previsto dal presente articolo sono stati approvati con [Delib.G.R. 15 giugno 2010, n. 144](#) e con [Delib.G.R. 15 febbraio 2011, n. 41](#).

Art. 25

Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina.

1. Per i maggiori oneri derivanti, alle aziende delle località ladine delle province di Trento e di Bolzano, dalla attuazione delle disposizioni di cui agli [articoli 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592](#) e 32 del [decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574](#) sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta regionale concede a dette aziende un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all'entità del bilancio [\(25\)](#).

[\(25\)](#) Si veda, anche, la [Delib.G.R. 6 luglio 2010, n. 156](#).

TITOLO II

Ordinamento del personale [\(26\)](#)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 26

Principi.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dai contratti collettivi, dalle leggi sul lavoro e dal Codice Civile.

2. Lo Statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

3. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi dell'azienda, le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

[\(26\)](#) Si veda il [D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L](#): "Approvazione del regolamento di esecuzione relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e della disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona".

Art. 27

Requisiti generali per l'accesso all'impiego.

1. I requisiti generali per l'accesso all'impiego sono:

a) l'idoneità fisica all'impiego;

b) la conoscenza della lingua italiana e tedesca, accertata ai sensi dell'articolo 28, per le aziende della provincia di Bolzano, nonché della lingua ladina per le aziende delle località ladine della provincia di Bolzano [\(27\)](#);

c) la cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti e nei casi indicati nell'articolo 38 del decreto... legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni. [\(28\)](#)

2. I requisiti ulteriori e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento per il personale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale e assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive. In particolare l'azienda, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno. Gli estratti dei bandi di concorso per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e gli avvisi di selezione per il direttore sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. [\(29\)](#)

3. Con riferimento all'attività istituzionale, l'azienda può prevedere nel proprio regolamento per il personale, entro i limiti fissati dal regolamento regionale, particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per far fronte a particolari esigenze temporanee di servizio, secondo criteri di rapidità e trasparenza.

[\(27\)](#) Lettera così modificata dall'art. [8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2009, n. 9](#).

[\(28\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

[\(29\)](#) Comma prima modificato dall'art. [11, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 15 dicembre 2015, n. 30](#), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 28

Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina.

1. Per essere assunti in servizio nelle aziende della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell'esame previsto dalle norme contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per l'accesso all'impiego nelle aziende delle località ladine della provincia di Bolzano è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina, accertata secondo le modalità previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽³⁰⁾.

2-bis. La conoscenza della lingua ladina, accertata secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592](#) e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce titolo di precedenza assoluta per l'accesso all'impiego nelle aziende delle località ladine della provincia di Trento ⁽³¹⁾.

[\(30\)](#) Comma così sostituito dall'art. [8, comma 2](#), [L.R. 11 dicembre 2009, n. 9](#).

[\(31\)](#) Comma aggiunto dall'art. [8, comma 3](#), [L.R. 11 dicembre 2009, n. 9](#).

Art. 29

Gruppi linguistici.

1. Gli impieghi presso le aziende aventi sede nella provincia di Bolzano, considerati per gruppi secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati a soggetti che dichiarino l'appartenenza o l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica in via principale la propria attività.

2. Nelle domande di ammissione alle procedure di assunzione, i candidati devono dichiarare l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, in conformità alla dichiarazione resa all'ultimo censimento generale della popolazione, ovvero l'aggregazione ad uno dei gruppi stessi, precisando in quale tra le due lingue italiana e tedesca intendono sostenere le eventuali prove d'esame.

Art. 30

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Il regolamento per il personale, nel rispetto della legge regionale, e ove questa non disciplini la materia, della legge statale, nonché delle relative disposizioni o direttive attuative stabilisce i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi. [\(32\)](#)
2. L'azienda può autorizzare il personale a prestare la propria collaborazione, anche in orario d'ufficio, alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni o al rimborso alle amministrazioni stesse degli oneri sostenuti per l'attività di collaborazione svolta [\(33\)](#).
3. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
4. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

[\(32\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. i), L.R. 28 settembre 2016, n. 9*, entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

[\(33\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 26 settembre 2011, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO II

Direttore e dirigenti

Art. 31

Direttore.

1. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata determinata, comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; il contratto è rinnovabile. Nelle more della procedura per la nomina del direttore, i termini della quale sono stabiliti dal regolamento del personale dell'azienda, il consiglio di amministrazione entrante può prorogare il contratto del titolare in carica, mantenendo inalterata la parte economica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato, limitatamente alla parte giuridica, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di cui all'articolo 35. Il trattamento economico è determinato in conformità alle norme del regolamento di organizzazione dell'azienda, il quale attua i criteri stabiliti dal regolamento regionale, fermo restando che non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di cui all'articolo 35.

3. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, salve le prestazioni occasionali, autorizzate ai sensi dell'articolo 30; la nomina a direttore determina, per i lavoratori dipendenti dalle aziende, dalla Regione, dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle comunità, dalle comunità comprensoriali e dalle Province autonome, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. ⁽³⁴⁾

4. L'incarico di direttore è revocato in caso di inosservanza delle direttive del consiglio di amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata, nei casi previsti nell'ambito della disciplina degli strumenti di controllo interno di cui all'articolo 11, e nelle altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi e dal Codice Civile.

⁽³⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), L.R. 28 settembre 2016, n. 9*, entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 32

Posizioni e funzioni dirigenziali.

1. Il regolamento per il personale stabilisce le posizioni alle quali possono essere collegate funzioni dirigenziali, nel rispetto dei principi sull'ordinamento degli uffici eventualmente contenuti nello Statuto, e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. In relazione agli obiettivi stabiliti e alle direttive generali dell'azione amministrativa, i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Il regolamento per il personale può stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'azienda, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

Art. 33

Incarichi di preposizione alle strutture.

1. I requisiti e le modalità per l'affidamento degli incarichi dirigenziali sono fissati dal regolamento per il personale dell'azienda.

2. Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni.
 3. La qualifica dirigenziale è unica.
 4. Il rinnovo degli incarichi dirigenziali è disposto, con provvedimento motivato, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e misurati dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 34.
 5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del consiglio di amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata e nei casi previsti nell'ambito della disciplina degli strumenti di controllo interno di cui all'articolo 11, e nelle altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi e dal Codice Civile.
 6. Nelle aziende prive di posizioni dirigenziali diverse dal direttore, il regolamento per il personale può prevedere, stabilendone i limiti, che alcune delle funzioni dirigenziali siano temporaneamente attribuite a personale dipendente.
-

Art. 34

Valutazione del direttore e del personale con incarico dirigenziale.

1. Nelle aziende possono essere istituiti nuclei di valutazione del direttore e del personale con incarico dirigenziale. Ai fini delle decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, essi valutano annualmente, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, le prestazioni del direttore e dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. La valutazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e dei risultati del controllo di gestione.
 2. I nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici.
 3. Il regolamento per il personale disciplina la valutazione nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 1 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#). Il regolamento regionale può stabilire standard uniformi relativi agli elementi da prendere in considerazione per la valutazione, alla distribuzione fra gli stessi del punteggio massimo disponibile, alla loro pesatura reciproca.
 4. Più aziende possono accordarsi per nominare un unico nucleo di valutazione. L'azienda, sulla base di apposite convenzioni, può avvalersi del nucleo di valutazione istituito presso altra azienda, o istituito presso le organizzazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.
-

CAPO III

Contrattazione collettiva

Art. 35

Comparti di contrattazione.

1. La contrattazione collettiva è a livello provinciale; essa si svolge, per la provincia di Trento, nell'ambito del contratto del personale e della dirigenza del comparto autonomie locali, per la provincia di Bolzano, nell'ambito del contratto collettivo di intercomparto e del contratto collettivo di comparto dei comuni e delle comunità comprensoriali per i dipendenti e per il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 36

Rappresentanza negoziale della parte pubblica.

1. Le organizzazioni rappresentative delle aziende delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'Agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di Agenzia presso le Province o qualora le suddette organizzazioni decidano di non avvalersi dell'Agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative delle aziende delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti delle aziende medesime. A tale fine le associazioni delle aziende nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti, tenendo conto della disposizione prevista dal comma 2.

2. Le organizzazioni rappresentative delle aziende, ove si avvalgano dell'Agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell'Agenzia di cui al comma 1 e forniscono all'Agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell'Agenzia i soggetti individuati dalla normativa provinciale che disciplina l'Agenzia per la contrattazione.

3. Le organizzazioni delle aziende e le aziende sono autorizzate a mettere a disposizione dell'Agenzia proprio personale a supporto dell'attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell'Agenzia provvedono, per la parte di competenza delle aziende, le rispettive associazioni.

CAPO IV

Disposizioni varie

Art. 37

Rapporti speciali.

1. Con riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti, l'azienda può avvalersi di personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini ed organizzazioni confessionali.

2. L'azienda può avvalersi di personale medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l'opera, che può essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto, in via subordinata, mediante contratto

nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2.

3. Per la gestione di attività diverse dal perseguimento dei fini istituzionali e peraltro strumentali ad essi, l'azienda può assumere personale con contratto di diritto privato secondo le norme che regolano le specifiche attività.

4. L'azienda può stipulare contratti d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con artigiani che prestano le loro attività in settori che, pur non rientrando nelle finalità istituzionali dell'ente, si presentano necessarie all'organizzazione complessiva dello stesso.

Art. 38

Volontariato.

1. Le aziende, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dai loro statuti ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della loro natura giuridica, si avvalgono in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario.

2. L'impiego dei volontari può riguardare sia lo svolgimento diretto delle attività rientranti nelle finalità statutarie dell'azienda, sia l'esecuzione dei conseguenti adempimenti di carattere amministrativo, nonché ogni eventuale iniziativa indirizzata alla valorizzazione del patrimonio ed all'ampliamento del campo di intervento dell'azienda medesima.

3. Per il conseguimento di tali finalità, le aziende possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi provinciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed altri soggetti privati che operano senza finalità di lucro.

4. Le aziende possono rimborsare agli organismi di cui al comma 3 le spese sostenute dal volontario per lo svolgimento della propria attività, entro i limiti stabiliti dalla legislazione provinciale in materia [\(35\)](#).

5. Le aziende possono altresì erogare contributi agli organismi di cui al comma 3 per la realizzazione di specifici progetti o per il sostegno di determinate e documentate attività, nonché mettere a loro disposizione, senza corrispettivi, le strutture necessarie al raggiungimento delle loro finalità [\(36\)](#).

6. Le aziende che si avvalgono in misura rilevante dell'opera di personale volontario predispongono adeguati strumenti regolamentari ed amministrativi intesi a consentire il coinvolgimento dei volontari nella formulazione dei programmi e nell'organizzazione delle modalità di intervento dell'azienda.

7. Le aziende sono autorizzate a rimborsare agli organismi di cui al comma 3 si articola, in misura parziale o totale in relazione all'opera quantitativamente prestata dal volontario medesimo, i premi delle assicurazioni che, a norma di legge, gli organismi stessi devono stipulare per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa [\(37\)](#).

8. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare specifici criteri e norme per regolamentare i rapporti tra aziende ed organizzazioni di volontariato.

[\(35\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 26 settembre 2011, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(36\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 26 settembre 2011, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[\(37\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 26 settembre 2011, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 39

Fondo per gli oneri conseguenti alle aspettative. [\(38\)](#)

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire un fondo destinato al finanziamento delle aziende per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere in applicazione delle disposizioni di legge, regolamento e contratto collettivo, che prevedono il diritto del personale ad usufruire di aspettative o di astensioni dal lavoro per ristoro psico-fisico. Il fondo previsto da questo articolo è destinato anche al finanziamento delle aziende per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere in relazione alla fruizione da parte del proprio personale dei permessi sindacali, secondo quanto previsto dagli accordi quadro in materia e dei permessi per mandato politico previsti dalla vigente normativa. [\(39\)](#)

[\(38\)](#) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

[\(39\)](#) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

TITOLO III [\(40\)](#)

Ordinamento finanziario e contabile

CAPO I

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 40

Contabilità e bilancio.

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende si informa ai principi di efficacia, efficienza, economicità e pareggio di bilancio.
2. Le aziende predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio preventivo annuale (budget).
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. A tal proposito, gli amministratori non sono comunque tenuti alla elaborazione del Rendiconto finanziario, la cui redazione risulta pertanto facoltativa. [\(43\)](#)

5. [Il bilancio di esercizio è inviato al controllo secondo le modalità previste dalla Provincia territorialmente competente.] [\(44\)](#)

6. Il regolamento di contabilità dell'azienda, predisposto nel rispetto della presente legge e secondo criteri stabiliti dal regolamento regionale, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile dell'azienda prevedendo:

- a) modalità di redazione dei modelli contabili;
- b) piano dei conti aziendale;
- c) forme di controllo di gestione;
- d) modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;
- e) servizio di economato e di cassa;
- f) modalità di copertura delle perdite di esercizio;
- g) particolari modalità di controllo amministrativo e contabile;
- h) modalità di valutazione e controllo strategico;
- i) modalità di funzionamento dell'organo di revisione.

6-bis. In deroga al comma 4, le aziende pubbliche di servizi alla persona possono decidere, con una delibera del Consiglio di amministrazione da approvare con una maggioranza di due terzi dei componenti, che gli investimenti in beni materiali non sono soggetti all'ammortamento previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. In tal caso, essi sono iscritti nell'attivo immobilizzato dello stato patrimoniale e generano per pari importo un fondo di ammortamento, da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale, che è alimentato dalle risorse derivanti dalle riserve disponibili. [\(45\)](#)

[\(42\)](#) Si veda il [D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L](#): "Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona".

[\(43\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 2020, n. 5](#), entrata in vigore il 19 dicembre 2020, con l'applicabilità indicata nel comma 3 dello stesso art. 4.

[\(44\)](#) Comma prima modificato dall'[art. 4, comma 2, L.R. 14 dicembre 2011, n. 8](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. n\), L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

[\(45\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 2, L.R. 16 dicembre 2020, n. 5](#), entrata in vigore il 19 dicembre 2020, con l'applicabilità indicata nel comma 3 dello stesso art. 4.

Art. 41

Aziende in condizioni economiche di grave dissesto.

1. Disposta l'estinzione ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, i liquidatori prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti e le scritture dell'azienda e ricevono dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

2. La Giunta provinciale esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e l'azione di responsabilità verso gli amministratori per i fatti relativi alla gestione dell'azienda.
 3. Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti dell'azienda devono presentare ai liquidatori la domanda di riconoscimento di crediti e le istanze per rivendicazione o restituzione di beni entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di estinzione.
 4. I liquidatori formano l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte.
 5. La Giunta provinciale può stabilire interventi finanziari, mediante prelevamenti da apposito fondo, a carico del bilancio provinciale.
 6. Ove non si intervenga ai sensi del comma 5, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.
-

TITOLO IV ⁽⁴²⁾

Contratti

CAPO I

Disciplina contrattuale

Art. 42

Attività contrattuale. ⁽⁴³⁾

1. In materia contrattuale si applicano alle aziende, le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale.
 2. Rimangono ferme le disposizioni della legge, dei regolamenti regionali e dei regolamenti aziendali, per quanto attiene il riparto delle competenze tra gli organi delle aziende.
-

⁽⁴²⁾ Si veda il [D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L](#): "Approvazione del regolamento di esecuzione relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e della disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona".

⁽⁴³⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. o\)](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 43

Scelta del contraente. ⁽⁴⁴⁾

- [1. La scelta del contraente avviene, di regola, mediante trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno cinque persone o ditte, scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari, secondo quanto stabilito nel regolamento per i contratti.

2. Qualora l'importo contrattuale non ecceda 36 mila euro il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuta idonei.
3. Oltre all'ipotesi di cui al comma 2, il ricorso alla trattativa diretta è ammesso nei seguenti casi:
- a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale, o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - b) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente, sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo del contratto originario.
4. Con determinazione del direttore viene data specifica motivazione in ordine ai casi nei quali è oggettivamente impossibile procedere a un confronto concorrenziale con cinque persone o ditte per mancanza di soggetti idonei.
5. Per i contratti comportanti entrate per l'azienda, la scelta del contraente avviene mediante asta pubblica.
6. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta conforme alle disposizioni del bando.
7. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Se nel bando è indicato il prezzo base, sono ammesse solo offerte in aumento per i contratti attivi, e solo offerte in diminuzione per i contratti passivi.
8. In deroga a quanto previsto al comma 5 si procede a trattativa privata nei seguenti casi:
- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) qualora il valore del contratto non superi 8 mila euro.
9. Qualora, per i contratti di fornitura di beni e servizi, la scelta del contraente avvenga a trattativa privata, l'azienda può affidare l'incarico di operare il confronto concorrenziale ad altra azienda, all'associazione rappresentativa su scala provinciale delle aziende, ovvero ad apposito gruppo di acquisto. Il gruppo di acquisto è costituito dai responsabili dei servizi di economato delle aziende interessate ed opera presso una di esse, sulla base di clausole conformi contenute nelle determinazioni a contrarre delle singole aziende.]

[\(44\)](#) Articolo abrogato dall'art. [1, comma 1, lett. p\)](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 44

Spese in economia. [\(45\)](#)

[1. Possono essere effettuate in economia le spese per:

- a) manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
- b) manutenzione e riparazione di veicoli ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

- c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell'azienda;
- d) provvista di generi correnti necessari per il normale funzionamento dell'azienda;
- e) illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione, e relativi piccoli impianti;
- f) abbonamento a riviste e periodici ed acquisto di libri;
- g) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- h) pulizia e disinfezione straordinaria di locali;
- i) provvista di effetti di corredo per il personale dipendente;
- j) spese di rappresentanza.

2. Per ciascuna specie di spesa indicata alle lettere di cui al comma 1, il direttore stabilisce annualmente il limite di somma relativo a ciascun acquisto o atto di spesa. Il limite non può essere superiore a 15 mila euro.

3. Le spese in economia sono disposte in conformità a quanto stabilito dal regolamento per i contratti, nel rispetto dei principi dell'articolo 43.]

[\(45\)](#) Articolo abrogato dall'art. [1, comma 1, lett. p\)](#), [L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

TITOLO V

Riordino delle IPAB

CAPO I

Procedure

Art. 45

Riordino delle IPAB.

1. Le IPAB esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o sono estinte o sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni del presente Titolo.

2. Ai fini del riordino, le IPAB sono classificate in una delle seguenti categorie:

- a) IPAB di ridotte dimensioni, per le quali non è giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti nello Statuto;

c) IPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni solari consecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) IPAB per le quali risultano esaurite o non sono più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;

e) IPAB che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 1991, n. 6/L recante "Approvazione del regolamento di esecuzione dell'[articolo 29, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20](#)" e successive modificazioni, ad esclusione di quelle che, pur svolgendo attività di istruzione e formazione, mirano anche a realizzare programmi di qualificazione professionale di soggetti operanti nell'area dei servizi alla persona attraverso una presenza capillare sul territorio provinciale;

f) enti equiparati alle IPAB, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#);

g) IPAB che gestiscono residenze sanitarie assistenziali previste dalla legge 28 maggio 1998, n. 6 della Provincia autonoma di Trento;

h) IPAB non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

3. Il regolamento regionale precisa le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), tenendo conto della tipologia dei servizi prestati dall'IPAB, della complessità dell'attività svolta, del numero e della tipologia degli utenti, nonché delle particolarità geografiche, sociali e culturali del territorio nel quale l'Istituzione opera. Nel caso in cui l'IPAB rientri contemporaneamente in più categorie, l'appartenenza ad altre categorie è esclusa dall'appartenenza, nell'ordine, alle categorie g), e) ed a).

4. Le IPAB di cui al comma 2, lettera a) possono fondersi, anche con IPAB di cui al comma 2, lettere g) e h), in un unico ente di dimensioni tali per cui sia possibile continuare l'attività in campo sociale e sia giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Qualora non si proceda alla fusione le IPAB sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato.

5. Le IPAB di cui alle lettere b) e c) sono estinte. Sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona le IPAB che attuino un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la continuazione o la ripresa dell'attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

6. Le IPAB di cui alla lettera d) sono estinte. Sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona le IPAB che, disponendo di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, deliberino la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, ed attuino un piano per la ripresa o la prosecuzione dell'attività nel campo sociale, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre Istituzioni.

7. Le IPAB di cui alle lettere e) ed f) sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato.

8. Le IPAB di cui alle lettere g) e h) sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, fatto salvo quanto previsto all'articolo 49, comma 5.

Avvio delle procedure di riordino.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ogni IPAB, sulla base di una relazione contenente gli elementi utili alla classificazione, chiede alla Provincia autonoma territorialmente competente che sia accertata la propria appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 45 e formula in merito una specifica proposta non vincolante.
2. La relazione, la richiesta e la proposta sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'IPAB a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La relazione, la richiesta e la proposta sono comunicate agli enti e ai soggetti competenti a designare i membri del consiglio di amministrazione, prima della loro trasmissione alla Provincia.
4. Qualora l'IPAB non provveda agli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta ⁽⁴⁶⁾.

[\(46\)](#) Si veda il [D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L](#): "Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB"

Art. 47

Istruttoria - accertamenti provinciali.

1. La competente struttura della Provincia esamina le relazioni e le proposte di accertamento presentate, tenendo conto di tutti gli elementi già a conoscenza dell'Amministrazione o forniti dalla Regione; può chiedere all'IPAB ulteriori documenti ed elementi di valutazione.
2. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 46, comma 3, possono presentare alla Provincia le loro osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti dell'IPAB.
3. Entro otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 45, la Giunta provinciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 52, accerta l'appartenenza dell'IPAB ad una delle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 45 e adotta i provvedimenti previsti dagli articoli seguenti.

Art. 48

Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 45, la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale l'IPAB deve deliberare le modifiche allo Statuto, necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda all'adeguamento dello Statuto entro i termini previsti, la Giunta provinciale scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un Commissario, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona.
 3. L'approvazione dello Statuto da parte della Giunta regionale è chiesta d'ufficio dalla Provincia competente.
 4. Dopo l'approvazione dello Statuto la Provincia iscrive l'azienda nel registro delle aziende. L'iscrizione deve avvenire entro venti mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 45, comma 3.
 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'iscrizione, rimangono in carica gli organi dell'IPAB, anche se scaduti, ovvero il Commissario di cui al comma 2. All'Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
 6. Con il provvedimento di iscrizione, la Giunta provinciale nomina il Commissario straordinario dell'azienda, scegliendolo, ove possibile, tra il Presidente dell'IPAB, il Vicepresidente e il Commissario di cui al comma 2. Il Commissario straordinario esercita i poteri degli organi di governo dell'azienda, strettamente indispensabili alla prosecuzione dell'attività, ivi compresa l'adozione dei regolamenti, dal momento dell'iscrizione nel registro fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, nominato secondo le disposizioni previste dallo Statuto. I regolamenti eventualmente adottati dal Commissario straordinario sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione e sono soggetti al controllo di legittimità.
 7. A decorrere dall'iscrizione nel registro di cui all'articolo 18, l'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'IPAB dalla quale deriva.
 8. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata al momento della iscrizione.
 9. Il Commissario straordinario di cui al comma 6 approva l'inventario dei beni immobili e mobili e segnala alla Provincia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili di particolare pregio artistico, per i quali sono necessari interventi di risanamento e restauro.
-

Art. 49

Trasformazione di IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 45, la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB deve deliberare la trasformazione in persona giuridica di diritto privato ed il nuovo Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#).
2. Entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di trasformazione e di adozione del nuovo Statuto, l'IPAB presenta istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Provincia autonoma territorialmente competente.
3. Se entro i termini stabiliti l'IPAB non delibera la trasformazione, o non presenta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'acquisto della personalità giuridica di diritto privato, determinato dall'iscrizione nel registro istituito presso la Provincia, rimangono in carica gli organi dell'IPAB, anche se scaduti, ovvero il Commissario di cui al comma 3. All'Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. La delibera di trasformazione ed i provvedimenti conseguenti non sono soggetti ai controlli previsti per le IPAB. L'iscrizione nel registro deve avvenire entro venti mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 45, comma 3.

5. Le IPAB di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), entro lo stesso termine stabilito ai sensi dell'articolo 48, comma 1, possono chiedere alla Giunta provinciale territorialmente competente l'autorizzazione a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato. Con l'autorizzazione è stabilito il termine entro il quale l'IPAB deve deliberare il nuovo Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#). Si applicano i commi 2 e 4. Se entro il termine previsto non viene deliberato il nuovo Statuto e non viene presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta. Qualora la Giunta provinciale ritenga che non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai fini della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato, stabilisce, con il provvedimento di diniego, il termine entro il quale deve essere ripresa la procedura per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 48.

Art. 50

IPAB rientranti nella categoria di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a).

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB deve deliberare la fusione con altre IPAB e le modifiche allo Statuto, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, oppure la trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

2. Con il provvedimento con il quale la Giunta provinciale, sentiti gli enti e i soggetti di cui all'articolo 46, comma 3, le altre IPAB interessate alla fusione, nonché il Comitato di cui all'articolo 52, dispone la fusione ai fini di cui al comma 1, dispone altresì la trasformazione dell'IPAB risultante dalla fusione stessa in azienda pubblica di servizi alla persona e l'iscrizione nel registro delle aziende di cui all'articolo 18. Trovano applicazione i commi 5 e seguenti dell'articolo 48.

3. Qualora entro i termini di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione deliberi la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 49.

Art. 51

IPAB rientranti nelle categorie delle lettere b), c) e d) dell'articolo 45.

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 45, la Giunta provinciale, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui all'articolo 45, commi 5, secondo periodo, e 6, secondo periodo, assegna all'IPAB un termine per la presentazione del piano di risanamento, anche mediante fusione con altre Istituzioni. Unitamente al piano, l'IPAB delibera le modifiche allo Statuto, necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona.
 2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale entro i termini stabiliti dal regolamento regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 52. La Giunta provinciale richiede alla Regione l'approvazione dello Statuto.
 3. La Giunta provinciale, sentita l'IPAB, verifica l'attuazione del piano. Se il piano risulta attuato, la Giunta provinciale iscrive l'azienda nel registro di cui all'articolo 18. Si applicano i commi 5, escluso il riferimento al Commissario, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 48.
 4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 45, commi 5 e 6, la Giunta provinciale dispone l'estinzione dell'IPAB, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti, qualora ritenga insussistenti le condizioni che, secondo i medesimi commi 5 e 6 dell'articolo 45, possono escludere la estinzione, ovvero qualora, nei termini, con le modalità e alle condizioni stabiliti, il piano e le modifiche statutarie non siano presentati, o non siano approvati, o il piano non sia attuato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'estinzione, rimangono in carica gli organi dell'IPAB, anche se scaduti, e continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
 5. L'estinzione o l'iscrizione nel registro delle aziende devono intervenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 45, comma 3.
-

Art. 52

Comitato consultivo per il riordino delle IPAB.

1. È istituito, presso la Regione, il Comitato consultivo per il riordino delle IPAB.
2. Il Comitato è organo consultivo della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per tutte le problematiche che concernono le IPAB nella fase del riordino delle medesime ed esprime i pareri previsti dalla legge e dal regolamento regionale.
3. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da:
 - a) due professori o ricercatori universitari in materie giuridiche, designati dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province autonome, in base all'esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia di ordinamento delle IPAB;
 - b) un professore o ricercatore universitario in materie economiche, designato dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province autonome, in base all'esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia di gestione ed organizzazione aziendale;
 - c) due esperti in materia di assistenza e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, designati dalla Giunta regionale, l'uno d'intesa con le Province autonome, l'altro con le associazioni delle IPAB maggiormente rappresentative a livello provinciale;

d) tre dirigenti o funzionari della Regione e delle Province autonome, designati dai rispettivi enti di appartenenza.

4. Funge da segretario un dipendente appartenente all'area direttiva addetto al settore delle IPAB dell'Amministrazione regionale, quando il Comitato è convocato dalla Regione, oppure di una delle Province autonome, quando il Comitato è convocato dalla rispettiva Provincia.

5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. La nomina e le modalità di funzionamento del Comitato sono determinate con regolamento regionale.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni finali e transitorie

Art. 53

Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, modificata dalla legge regionale 1 marzo 1991, n. 6, concernente "Soppressione dell'Istituzione pubblica denominata Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana".

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1991, n. 6, è soppresso.

Art. 54

Potestà regolamentare della Regione.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana uno o più regolamenti per l'esecuzione della medesima.

2. Le norme regolamentari relative alla contabilità si adeguano all'esigenza di autonomia normativa delle aziende, secondo quanto stabilito dall'articolo 40. I criteri e le modalità di valutazione e contabilizzazione dello stato patrimoniale iniziale delle nuove aziende pubbliche di servizi alla persona vengono determinati dal regolamento regionale. I valori così determinati possono essere mantenuti anche nei bilanci successivi. [\(47\)](#)

3. Ai fini della presente legge, per "regolamento regionale" si intendono i regolamenti emanati ai sensi del comma 1.

4. Gli importi previsti al Titolo IV possono essere annualmente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della media della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevati nelle due Province autonome ⁽⁴⁸⁾.

[\(47\)](#) Comma modificato dall'[art. 3, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2007, n. 4](#).

[\(48\)](#) Si veda il [D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L](#): "Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB"

Art. 55

Tempi di applicazione.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i tempi di applicazione del sistema di contabilità definito dalla presente legge e dal regolamento regionale, prevedendo in particolare che l'applicazione del sistema sia contestuale per tutte le aziende di cui all'articolo 48 e che per un periodo transitorio si continui a tenere anche la contabilità finanziaria.
 2. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i tempi di applicazione del sistema di contabilità alle aziende iscritte nel registro all'esito delle procedure di cui all'articolo 51.
-

Art. 56

Effetti della cessazione dal servizio.

1. Al personale delle IPAB, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'indennità di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, continuano ad applicarsi i criteri previsti rispettivamente per i dipendenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 2. Il personale dipendente da IPAB o da aziende pubbliche di servizi alla persona, che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato può optare, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
-

Art. 57

Norme di prima applicazione per i direttori in carica.

1. Il direttore dell'IPAB, in servizio alla data dell'iscrizione dell'ente nel registro delle aziende ai sensi dell'articolo 48, comma 4, assume l'incarico di direttore dell'azienda fino alla scadenza del mandato del primo consiglio di amministrazione dell'azienda stessa. L'incarico ha durata determinata ai sensi dell'articolo 31 ed è rinnovabile.

Art. 58

Norme transitorie per gli amministratori delle IPAB.

1. La Giunta regionale provvede, entro il termine di cui all'articolo 54, comma 1, a fissare con propria deliberazione i criteri sulla base dei quali le IPAB possono aggiornare i compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ai sensi della [legge regionale 1 agosto 1996, n. 3](#). I compensi così determinati hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono trovare applicazione, nei confronti degli amministratori delle IPAB, gli [articoli 79, commi 3 e 4, 81, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 58-bis

Organo consultivo della Regione. [\(49\)](#)

1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione un organo consultivo, di cui fanno parte anche le associazioni rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona, per tutte le problematiche concernenti la disciplina ordinamentale delle aziende stesse, ivi comprese quelle relative all'approvazione degli statuti.

[\(49\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. q\), L.R. 28 settembre 2016, n. 9](#), entrata in vigore il 19 ottobre 2016.

Art. 59

Norma finanziaria.

1. L'applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Al finanziamento degli articoli 24 e 25 si provvede, per l'esercizio 2005, mediante le somme stanziare sul capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio 2005.
3. Al finanziamento dell'articolo 23 si provvede, per l'esercizio 2005, mediante le somme stanziare sul capitolo 1955 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio 2005.
4. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'[articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10](#) concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

Art. 60

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati:

- a) la [legge regionale 26 agosto 1988, n. 20](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la [legge regionale 1° agosto 1996, n. 3](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i commi 26, 27, 28, 29 e 37 dell'articolo [19 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10](#);
- d) ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Umbria

L.R. 28 novembre 2014, n. 25, artt. da 1 a 8

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della [legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 dicembre 2014, n. 56.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#) (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo [10 della L. 8 novembre 2000, n. 328](#)), disciplina il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate IPAB, aventi sede legale nel territorio regionale.

2. Il riordino delle IPAB, nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di fondazione delle stesse, è attuato con le seguenti modalità:

- a) trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, o in persone giuridiche di diritto privato;
- b) estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. La presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'[articolo 118](#), quarto comma della Costituzione, favorisce il coinvolgimento della comunità locale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, promuovendo il ruolo delle organizzazioni non a scopo di lucro.

4. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge, operanti in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti.

5. La presente legge disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle ASP.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Il riordino e la trasformazione riguarda le IPAB, comprese quelle riunite, raggruppate e/o consorziate che, in conformità agli statuti e alle tavole di fondazione:

- a) operano nel comparto dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici;
- b) erogano contributi economici per gli interventi e i servizi di cui alla lettera a).

TITOLO II

Riordino e trasformazione delle IPAB

Art. 3 *Trasformazione delle IPAB.*

1. Le IPAB si trasformano in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. La trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui:

- a) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;
- c) sia verificata l'inattività da almeno due anni;
- d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

Art. 4 *Procedimento per la trasformazione.*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la trasformazione, in conformità con la normativa vigente ⁽⁵⁾.

2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominata struttura regionale competente, entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto di cui al comma 1, richiede all'organo di governo delle IPAB di:

- a) comunicare la decisione degli organi competenti in merito alla trasformazione;
- b) elencare le attività e i servizi erogati;
- c) provvedere alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio;
- d) effettuare la ricognizione del personale in servizio;
- e) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando le situazioni debitorie e creditorie nei confronti di soggetti terzi;
- f) trasmettere la proposta di un nuovo statuto contenente gli elementi di cui all'articolo 5 ⁽²⁾.

3. L'organo di governo delle IPAB deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo comma 2 ⁽³⁾.

4. La struttura regionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, richiede al comune in cui ha sede l'IPAB, il parere obbligatorio e vincolante sulla trasformazione, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La Giunta regionale approva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del parere, la trasformazione delle IPAB e, nel caso di trasformazione in ASP, il relativo statuto. Qualora il comune non renda il parere nei termini di cui al comma 4 oppure nel caso in cui tale parere sia negativo, la struttura regionale competente indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

6. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

7. Per quanto concerne le IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, il relativo riconoscimento è effettuato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#) (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'*allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59*)) e della normativa regionale vigente.

8. La struttura regionale competente, nel caso delle IPAB che non hanno provveduto agli adempimenti nei termini di cui ai commi 2 e 3, diffida le stesse ad adempiere entro centottanta giorni ⁽⁴⁾.

9. Decorso il termine di cui al comma 8 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario ad acta con il compito di procedere alla trasformazione ovvero, ove ne sussistano le condizioni, alla fusione o all'estinzione ai sensi degli articoli 6 e 7.

10. La durata dell'incarico del commissario ad acta è stabilita nell'atto di cui al comma 9.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall' [art. 5, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

⁽³⁾ Comma così modificato dall' [art. 5, comma 2, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall' [art. 5, comma 3, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

⁽⁵⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 marzo 2015, n. 337](#).

Art. 5 Statuto.

1. Lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), nel rispetto delle originarie finalità statutarie e/o delle tavole di fondazione, deve contenere e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi;
- b) la presenza, negli organi di cui agli articoli 10 e 17, di soggetti privati, di rappresentanti dei soci e di rappresentanti del comune nel caso in cui gli stessi risultino previsti negli originari statuti e/o nelle tavole di fondazione;
- c) le modalità organizzative e gestionali, che prevedono anche la funzione di direzione;
- d) le modalità e i criteri di nomina degli organi di cui agli articoli 10 e 17, la durata in carica, la revoca e la decadenza, nonché il loro funzionamento, gli eventuali compensi ed i rimborsi spese, ove spettanti;
- e) i requisiti per ricoprire le cariche previste dallo Statuto.

Art. 6 Risanamento e fusione.

1. Le IPAB, al fine di consentire il superamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono deliberare l'adozione di un piano operativo di risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie, anche mediante convenzionamento o fusione con una o più IPAB, tali da consentire la ripresa dell'attività nel campo socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo e scolastico, ed optare per la trasformazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

2. L'IPAB presenta il piano di cui al comma 1 alla struttura regionale competente entro centottanta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 4, comma 2⁽⁶⁾.

3. La struttura regionale competente, sul piano di cui al comma 1, richiede il parere obbligatorio e vincolante del comune ove ha sede l'IPAB, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il piano di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il comune non fornisca il parere nei termini di cui al comma 3 o nel caso di parere negativo la Giunta regionale indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

5-bis. Qualora l'IPAB non presenti il piano di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 2, ma dalla documentazione prodotta dall'IPAB alla struttura regionale competente, risulti la volontà dell'IPAB di presentare tale piano, la struttura regionale competente assegna all'IPAB il termine di centottanta giorni per provvedere ⁽⁷⁾.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5-bis il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, scioglie gli organi e nomina, sentito il comune ove ha sede l'IPAB, un commissario ad acta con il compito di predisporre il piano di risanamento e di redigere l'inventario sullo stato patrimoniale, entro novanta giorni dalla nomina. La Giunta regionale, nei successivi trenta giorni, approva detto piano ⁽⁸⁾.

7. Le IPAB possono prevedere ipotesi di fusione anche nel caso in cui la fusione stessa consenta una migliore realizzazione delle finalità statutarie ed una migliore integrazione delle attività e dei servizi erogati.

8. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e/o dalle tavole di fondazione, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

9. Gli organi di governo delle IPAB interessati al risanamento e alla fusione di cui al presente articolo deliberano la fusione medesima e la proposta di trasformazione e le comunicano alla struttura regionale competente nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 ⁽⁹⁾.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il risanamento, la fusione e la conseguente trasformazione.

[\(6\)](#) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 2, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

[\(8\)](#) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 3, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 4, L.R. 22 luglio 2016, n. 7](#).

Art. 7 Estinzione.

1. La Giunta regionale, qualora il commissario ad acta accerti l'impossibilità di predisporre il piano di risanamento di cui all'articolo 6, comma 1, delibera l'estinzione dell'IPAB destinando il patrimonio alle finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione. In assenza di disposizioni statutarie specifiche, il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'IPAB, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, delibera altresì l'estinzione dell'IPAB, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 8 Conferenza di servizi.

1. La struttura regionale competente, fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, può indire la Conferenza di servizi ai sensi del Capo VII della [legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), per le finalità di cui al presente Titolo.

2. Alla Conferenza di servizi partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti per materia, gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e altre istituzioni pubbliche qualora interessate.

Valle d'Aosta

L.R. 23 dicembre 2004, n. 34

Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della [legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21](#) (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006).

Abrogazione della [legge regionale 12 luglio 1996, n. 18](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 28 dicembre 2004, n. 53.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità ed oggetto.

1. Al fine di garantire una gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza e di efficacia, di solidarietà, di sussidiarietà e di adeguatezza, la presente legge disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza pubblica, trasformate e riordinate ai sensi dell'[articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21](#) (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), con particolare riguardo alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2

Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi.

1. Gli enti, pubblici e privati, di cui all'[articolo 1](#) partecipano al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, nonché agli organismi di programmazione delle attività svolte sul territorio regionale nei medesimi settori.

Art. 2-bis

Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali [\(2\)](#).

1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'[articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle sue finalità e specificità statutarie.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di collaborazione e cooperazione tra la Casa di riposo di cui al comma 1, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le unità responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in materia di programmazione e controllo delle politiche sociali e le realtà del terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con il territorio e di stabilire gli interventi prioritari.

[\(2\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

Capo II - Disciplina della casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda di servizi alla persona

Sezione I - Organi e funzionamento

Art. 3

Natura e organizzazione.

1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'[articolo 37, comma 2, della L.R. n. 21/2003](#), di seguito denominata azienda, è ente pubblico, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.
 2. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, nel rispetto del pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, tra questi ultimi, i trasferimenti regionali.
 3. L'azienda informa inoltre il proprio funzionamento e la propria attività al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e funzioni di organizzazione e di gestione.
-

Art. 4

Statuto e regolamento di organizzazione.

1. Il funzionamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'azienda nel rispetto della normativa vigente, della presente legge, delle finalità originarie indicate nelle tavole di fondazione, nonché degli obblighi derivanti da eredità, legati o donazioni nel tempo acquisiti.
 2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna, nonché sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto del principio della programmazione delle assunzioni e della imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate. Il regolamento di organizzazione definisce inoltre, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, le cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché i principi generali di condotta ai quali deve improntarsi il comportamento dei dipendenti, anche al fine di assicurare l'efficienza e la qualità del servizio erogato.
 3. Lo statuto, il regolamento di organizzazione e le relative modificazioni, deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'[articolo 10 \(3\)](#).
-

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

Art. 5

Organi dell'azienda ed organo di revisione.

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di revisione contabile.

2. Il presidente è individuato tra i componenti del consiglio di amministrazione ⁽⁴⁾.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, qualora lo statuto non contempli la figura del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri designati, rispettivamente, uno dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, uno dal Comune di AOSTA e uno dalla Diocesi di AOSTA. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo ⁽⁵⁾.

4-bis. Alla designazione di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 10 aprile 1997, n. 11](#) (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono scelti dai rispettivi enti di appartenenza tra soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e comprovata esperienza, almeno triennale, in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'azienda; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza almeno quinquennale di amministrazione o gestione di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private ⁽⁶⁾.

5. Le dimissioni, la decadenza o la cessazione dalla carica, altrimenti determinatesi, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria dell'azienda, con il compito di provvedere agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi ordinari, oltre che al compimento degli atti indifferibili ed urgenti. Al commissario competono i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di nomina.

6. L'organo di revisione assicura la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'azienda. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.

7. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'azienda o presso organismi ad essa collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

8. Oltre alle cause di incompatibilità e di esclusione di cui agli [articoli 5 e 6 della L.R. n. 11/1997](#), la carica di componente del consiglio di amministrazione o di revisore dei conti è incompatibile con le seguenti cariche:

- a) sindaco, assessore comunale, presidente o assessore di comunità montana;
- b) amministratore o dirigente di enti, pubblici e privati, con i quali l'azienda intrattenga rapporti di natura patrimoniale o di consulenza legale, amministrativa e tecnica, o che svolgano attività concorrenziale con l'azienda.

9. Le incompatibilità di cui al comma 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.

10. In considerazione della complessità dell'attività svolta e delle relative responsabilità, al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica definita con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono a carico dell'azienda ⁽⁷⁾.

11. Ai revisori dei conti è assegnato un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione ⁽⁸⁾.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. [3, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. [3, comma 2, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#). Per l'applicazione di tale modifica vedi l'art. 11, comma 1 della medesima [L.R. n. 9/2015](#). Il testo originario era così formulato: «4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri designati, rispettivamente, tre dalla Giunta regionale, due dal Comune di Aosta e due dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Alle designazioni di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 10 aprile 1997, n. 11](#) (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).».

⁽⁶⁾ Comma inserito dall'art. [3, comma 3, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#). Per l'applicazione di tale modifica vedi l'art. 11, comma 1 della medesima [L.R. n. 9/2015](#).

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. [3, comma 4, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «10. I componenti del consiglio di amministrazione prestano la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'azienda può stipulare contratti di assicurazione contro i rischi derivanti agli amministratori dall'espletamento del proprio mandato.».

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. [1, L.R. 9 novembre 2010, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

Art. 6

Attribuzioni e funzionamento degli organi.

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'azienda, in linea con la programmazione regionale verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati ⁽⁹⁾.

3. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

a) approvare lo statuto e le relative modificazioni;

b) approvare i regolamenti dell'azienda e le relative modificazioni;

- c) approvare il bilancio preventivo pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio [\(10\)](#);
- d) approvare i piani e i programmi dell'azienda, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia;
- e) deliberare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f) approvare la dotazione organica dell'azienda, su proposta del direttore;
- g) approvare le proposte di convenzioni;
- h) designare i rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le deliberazioni, salva diversa previsione di legge o di statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Sono comunque adottate con il voto unanime dei presenti le deliberazioni concernenti la cessione o l'acquisto, anche a titolo gratuito, di beni immobili, di eredità e di legati.

7. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorché l'interesse riguardi il coniuge del consigliere, ovvero suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9*.

[\(10\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L.R. 9 novembre 2010, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) approvare il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;».

Art. 7

Direttore.

1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dallo statuto [\(11\)](#).

2. L'incarico di direttore è conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) competenze derivanti da qualificata e comprovata attività professionale o esperienza gestionale, almeno quinquennale;

c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti.

3. Nel caso in cui l'esperienza quinquennale di cui al comma 2, lettera b), sia maturata nell'ambito di strutture socio-sanitarie residenziali, l'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato, per un periodo comunque non superiore alla durata del consiglio di amministrazione. Il contratto può essere rinnovato alla scadenza.

5. Il direttore in scadenza resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo direttore.

6. Il trattamento economico del direttore è determinato dal consiglio di amministrazione.

7. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, dipendente o autonoma. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

8. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del direttore e recede dal contratto nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli [articoli 5 e 6 della L.R. n. 11/1997](#), nonché nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 8, se il direttore non abbia rimosso l'impedimento entro trenta giorni dal suo verificarsi. Il consiglio di amministrazione dichiara inoltre la decadenza del direttore e recede dal contratto quando abbia valutato negativamente i risultati della gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, nel rispetto del contratto di lavoro.

9. Con l'atto che dichiara la decadenza del direttore ai sensi del comma 8, il consiglio di amministrazione dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'azienda; al sostituto è assicurato il trattamento economico previsto per il direttore nel contratto risolto.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

Art. 8

Compiti del direttore.

1. Il direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, della quale egli è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione.

Il direttore è inoltre responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'azienda.

2. Spettano in particolare al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell'azienda, compresa l'adozione degli atti, anche negoziali, che impegnano l'azienda all'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.

Art. 8-bis

Coordinatore sanitario ⁽¹²⁾.

1. La Regione e l'Azienda USL disciplinano, con apposita convenzione, senza oneri aggiuntivi a carico della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, il ruolo e le funzioni del coordinatore sanitario dell'azienda, fatte comunque salve le competenze del direttore di cui all'articolo 8.
2. Il coordinatore sanitario è individuato tra i dirigenti medici dipendenti dell'Azienda USL, al fine di assicurare la realizzazione di meccanismi di integrazione e coordinamento tra i vari livelli del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 2-bis. Il coordinatore sanitario interviene, altresì, nel governo clinico dell'azienda.

⁽¹²⁾ Articolo inserito dall'art. [6, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

Sezione II - Controlli, bilancio, patrimonio e personale

Art. 9

Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo ⁽¹³⁾

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dota di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel titolo II della [legge regionale 4 agosto 2009, n. 30](#) (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
3. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

⁽¹³⁾ Articolo modificato dapprima dall'art. [3, L.R. 9 novembre 2010, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa [L.R. n. 35/2010](#)) e poi così sostituito dall'art. [7, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Controlli interni. 1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.

1-bis. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.» . .

Art. 10

Controlli esterni.

1. Sono soggetti ad approvazione i seguenti atti dell'azienda ed ogni loro successiva modificazione:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
- c) il bilancio preventivo economico pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio [\(14\)](#);
- d) la dotazione organica.

2. Al fine dell'approvazione, l'azienda trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 1 alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione.

3. L'atto si intende approvato se all'azienda non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello stesso ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'azienda ai sensi del comma 2.

4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di irregolare costituzione o di impossibilità di funzionamento o di mancato perseguimento delle finalità statutarie o di gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione delle prestazioni [\(15\)](#).

5. Lo scioglimento è disposto dalla Giunta regionale che nomina, contestualmente, un commissario. Al commissario nominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.

[\(14\)](#) Lettera così sostituita dall'art. [4](#), [L.R. 9 novembre 2010, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio».

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, comma 1](#), [L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

Art. 11

Bilancio e contabilità.

1. L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile [\(16\)](#).
2. L'azienda si dota di un regolamento di contabilità che stabilisce, in particolare:

a) la ripartizione delle competenze tra i soggetti dell'azienda preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione degli atti di gestione economica, ove non stabilita dalla presente legge e dallo statuto [\(17\)](#);

b) la tipologia e le modalità dei controlli interni di cui all'articolo 9;

c) la disciplina dell'attività contrattuale dell'azienda;

d) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di non rilevante ammontare.

3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4. Il consiglio di amministrazione approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale (budget). Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce [\(18\)](#).

5. [Qualora entro il 31 dicembre il bilancio preventivo non risulti ancora esecutivo, il consiglio di amministrazione può deliberarne la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun mese, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi] [\(19\)](#).

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale (budget) e di quello di esercizio. Al commissario competono i compensi stabiliti con l'atto di nomina [\(20\)](#).

[\(16\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 5, L.R. 19 dicembre 2005, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «1. L'azienda adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile.».

[\(17\)](#) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

[\(18\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 9 novembre 2010, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e il rendiconto, nonché il bilancio di esercizio. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 ottobre. Il bilancio di esercizio e il rendiconto sono approvati entro il 30 aprile.».

[\(19\)](#) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 9 novembre 2010, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, L.R. 9 novembre 2010, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

Art. 12

Patrimonio e fonti di finanziamento.

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.

2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è, inoltre, concesso un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio relativi alle attività assistenziali e di servizio alla persona risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con Delib.G.R., sulla base della stima previsionale dei costi, relativa all'anno cui si riferisce il contributo, presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale ⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Il presente comma, già sostituito dall'[art. 6, L.R. 9 novembre 2010, n. 35](#), è stato poi nuovamente sostituito dall'[art. 10, comma 2, L.R. 28 giugno 2011, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 della stessa legge), così modificato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema della quota capitarla determinata in misura non superiore a quella riconosciuta alle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è inoltre concesso un contributo annuale non superiore al 20 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi relativa all'anno cui si riferisce il contributo presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge».

Art. 13

Personale.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della [legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45](#) (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge, in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione ed in conformità alle direttive impartite ad altre aziende o agenzie analoghe, operanti sul territorio regionale ⁽²²⁾.

2. Fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo regionale di lavoro vigente e ogni altra disposizione di legge applicabile al personale degli enti del comparto unico regionale ⁽²³⁾.

3. Il nuovo contratto collettivo di lavoro, stipulato con le modalità di cui al comma 1, assicura ai dipendenti dell'azienda il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, compresa l'anzianità di servizio maturata; il trattamento economico in godimento è assicurato mediante il riconoscimento di un assegno ad personam non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

4. Il personale dell'azienda in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene il diritto di transitare, a domanda, nei ruoli degli enti del comparto unico regionale e degli altri enti strumentali della Regione, nei limiti dei posti vacanti di eguale profilo professionale. Gli enti riceventi provvedono alla copertura dei posti vacanti utilizzando il personale suddetto prioritariamente rispetto all'espletamento di procedure concorsuali e di altre procedure di reclutamento.

[\(22\)](#) Vedi, anche, l'art. [11, comma 2, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

[\(23\)](#) Comma così modificato dall'art. [10, comma 1, L.R. 24 aprile 2015, n. 9](#).

Capo III - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 14

Abrogazione.

1. La [legge regionale 12 luglio 1996, n. 18](#), è abrogata.

Art. 15

Disposizioni transitorie.

1. I soggetti competenti alle designazioni dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda ai sensi dell'articolo 5, comma 4, vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre quindici giorni dall'acquisizione dell'ultimo provvedimento di designazione. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è comunque prorogato fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, adotta lo statuto, conformandosi alle disposizioni della presente legge, entro tre mesi dal suo insediamento; in attesa dell'adozione, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 2, i rapporti finanziari tra la Regione e l'azienda rimangono disciplinati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'[articolo 4 della L.R. n. 18/1996](#), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino all'adozione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 11, comma 2, trovano applicazione le disposizioni di contabilità già applicate dall'azienda al momento della trasformazione.

5. Il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino alla scadenza naturale del contratto.

Art. 16

Disposizioni finanziarie.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annui euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2005, trovano copertura, ai sensi dell'[articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90](#) (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'[articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18](#) (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), come modificato dalla [legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38](#) (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), secondo le modalità di cui all'[articolo 22, comma 3, della L.R. n. 38/2001](#) stessa.

Art. 17

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Veneto

L.R. 30-12-2016 n. 30, art. 56

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.

Pubblicata nel B.U. Veneto 30 dicembre 2016, n. 127.

CAPO VIII

Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 56 *Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali.*

1. Le IPAB sono classificate ai sensi dell'[articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" e dei paragrafi 1 e 5 della Delib.C.R. n. 42 del 7 maggio 1998 "Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, [legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6](#) e dell'[articolo 9 legge regionale](#)

[12 settembre 1997, n. 37](#)" (BUR n. 50/1998). Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.

2. Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di economie di scala nell'utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale, compatibilmente con la vigente normativa statale, definisce anche in via sperimentale misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni negli approvvigionamenti di beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime finalità.

3. Dopo il comma 8 dell'[articolo 8, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43](#) "Modifiche all'[articolo 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#)" Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" è aggiunto il seguente:

"8-bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in alternativa all'ipotesi di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell'ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale."

4. Al comma 1 dell'[articolo 9 della legge regionale del 23 novembre del 2012, n. 43](#) prima delle parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "Qualora lo scopo dell'IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall'[articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#),".

5. Il comma 2 dell'[articolo 9 della legge regionale del 23 novembre 2012, n. 43](#) è abrogato.

6. Al comma 3 dell'[articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43](#) dopo le parole: "che eventualmente residui" sono aggiunte le parole: "ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati."

7. Dopo il comma 4 dell'[articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione."

8. Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale, verificando la regolarità della documentazione prodotta e l'esistenza dell'iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci

della sede legale dell'IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.

10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

11. I revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#) "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'[articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)" ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12. I revisori hanno, altresì, l'obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

13. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'[articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54](#) "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della [legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1](#) "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.

15. L'[articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 45](#) "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale" è abrogato.

16. I segretari-direttori delle IPAB sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, ed in particolare:

a) per le IPAB di classe 1A l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;

b) per le IPAB di classe 1B l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico;

c) per le IPAB di classe 2 l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone appartenenti alla categoria D.

17. Il comma 5-ter dell'[articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)" è così sostituito:

"5-ter. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l'incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli [17](#) e [12](#) della [legge regionale 31 dicembre 2012, n.](#)

[54](#) *"legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della [legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1](#) "Statuto del Veneto" e successive modificazioni."*

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

